



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di
Progetti di legge



Disegno di legge di stabilità 2014

A.C. 1865-A

Sintesi degli emendamenti approvati dalla V Commissione Bilancio

n. 95/1

EDIZIONE PROVVISORIA

18 dicembre 2013

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di
Progetti di legge

Disegno di legge di stabilità 2014
A.C. 1865-A

Sintesi degli emendamenti approvati dalla V Commissione Bilancio

EDIZIONE PROVVISORIA

n. 95/1

18 dicembre 2013

Servizio responsabile:

SERVIZIO STUDI – Dipartimento Bilancio

☎ 066760-9932 – ✉ st_bilancio@camera.it

Il presente dossier contiene una sintesi degli emendamenti approvati dalla V Commissione Bilancio in sede referente.

La numerazione è quella relativa agli emendamenti presentati in Commissione.

Per ogni emendamento vengono indicati il numero di presentazione, il presentatore, la data dell'approvazione, una breve sintesi dell'oggetto della modifica e la relativo settore.

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

File: ID0006a.doc

I N D I C E

Tavola di raffronto tra il testo del disegno di legge presentato dal Governo (A.S. 1120) e i testi approvati dalla 5^a Commissione bilancio del Senato (A.S. 1120-A), dall'Assemblea del Senato (A.C. 1865) e dalla V Commissione bilancio della Camera (A.C. 1865-A)	3
Emendamenti al disegno di legge di stabilità 2014 (A.C. 1865) approvati dalla V Commissione bilancio della Camera.....	27

**Tavola di raffronto tra il testo del disegno di legge presentato dal Governo (A.S. 1120)
e i testi approvati dall'Assemblea del Senato (A.C. 1865) e dalla
V Commissione bilancio della Camera (A.C. 1865-A)**

Oggetto	AS 1120	A.C. 1865	A.C. 1865-A
Risultati differenziali del bilancio dello Stato	1	1	
Finanziamento gestioni previdenziali	2	2-4	
Trasferimenti ad INPS ed ex INPDAP			Nuovo 4-bis
Risorse per lo sviluppo	3		
Fondo per lo sviluppo e la coesione	3, co. 1	5	
Risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza del territorio			Nuovo co. 5-bis
Ripartizione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione destinate al ciclo di programmazione 2014-2020			Nuovi da 5-bis a 5-quinques
Benefici a favore dei call center per la stabilizzazione di lavoratori a progetto			Nuovo co. 7-bis
Fondi per programma "Aree interne del Paese"	3, co. 2-5	6-9	nuovo 8-bis
Assunzioni di personale presso le strutture preposte al monitoraggio e al controllo degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei			Nuovi da 9-bis- a 9- quinques
Borse di studio a giovani per all'avvio di piccole attività imprenditoriali nei paesi di origine	3, co. 5-bis	10	
Assunzione di personale operaio a tempo determinato presso il Corpo forestale dello Stato			Nuovo co. 10-bis
Contratti di sviluppo industriale	3, co. 6	11	
Fondo per la crescita sostenibile	3, co. 7	12	
Fondo rotativo per l'internazionalizzazione delle imprese	3, co. 8	13	
Contributo in favore dell'Istituto Nazionale Ricerche Turistiche			13-bis
Fondo credito all'esportazione		14	Mod.
Fondo settore aeronautico	3, co. 9	15	Mod.
Interventi in favore di giovani imprenditori agricoli	3, co. 10,11 e 12	16, 18, 19	Nuovo 18-bis

Oggetto	AS 1120	A.C. 1865	A.C. 1865-A
Dichiarazioni IVA per controlli relativi alla rintracciabilità dei prodotti agricoli e alimentari	3, co. 10-bis	17	soppresso
Acquisto servizi <i>on line</i>			Nuovo 17-bis
Determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi	3, co. 12-bis	20	Mod.
Programma aeronavale d'emergenza	3, co. 13	21	
Destinazione risorse per flotta navale a programmi di ricerca e sviluppo aeronautico, alle imprese marittime e a progetti innovativi in campo navale		22-24	Co. 23 Mod.
Programma TETRA per forze di polizia	3, co.14	25	Mod.
Finanziamento Cassa depositi e prestiti a grandi imprese	3, co. 15	26	
Contributi all'Istituto italiano per gli studi storici e all'Istituto italiano per gli studi filosofici			Nuovo 26-bis
Estensione delle attività della Cassa Depositi e prestiti per l'acquisto di titoli emessi nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione	3, co. 15-bis-quinquies	27-30	
Garanzie per l'accesso al credito di famiglie e imprese		31-33	Mod. 31 lett. C)
Monitoraggi dei comuni in materia di registro di anagrafe condominiale			Nuovo 31-bis (Em. 1.1964)
Garanzia di Cassa depositi e prestiti sui finanziamenti per l'efficientamento energetico delle infrastrutture pubbliche			Nuovo 31-bis (em. 1.3061 NF)
Pagamento canoni di locazione escludendo l'uso del contante			Nuovo 31-ter
Utilizzo del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa con riguardo alle famiglie numerose			Nuovo 31-bis (em. 1.1978)
Patrimonializzazione dei Confidi			Mod. co. 33 e nuovo co. 33.--bis
Decadenza dei contributi in caso di delocalizzazione di imprese con conseguente riduzione del personale			Nuovi co. 33-bis e 33-ter (em. 1.1411 NF)
Associazioni e raggruppamenti temporanei di imprese			Nuovi co. 33-bis, 33-ter e 33 -quater
Garanzia dello Stato su debiti delle PA		34	

Oggetto	AS 1120	A.C. 1865	A.C. 1865-A
Obblighi da parte dei notai di versamento di somme su conti correnti dedicati		35-39	Co. 36 Mod.
Finanziamenti per infrastrutture e trasporti	4		
Manutenzione rete stradale ANAS	4, co. 1	40	
Autostrada Salerno Reggio Calabria	4, co. 2	41	
Interventi finanziabili nel Programma ANAS relativo a ponti, viadotti, gallerie		42	Co. 42 Mod.
Finanziamento per il sistema MOSE	4, co. 3	43	
Verifica dell'adempimento degli obblighi contrattuali del contraente generale			43-bis
Contratte di servizio con RFI (Rete ferroviaria italiana)	4, co. 4	44	
Tratte ferroviarie	4, co. 5-7	45, 47, 49	
Risorse destinate alla S.S. 372 Telesina e al collegamento autostradale Termoli-S.Vittore		46	soppresso
Collegamento "Termoli-San Vittore			Nuovo co. 46-bis
Acquisto unità navali e altri interventi nell'area dello Stretto di Messina			Nuovo co. 47-bis
Studio di fattibilità per l'offerta trasportistica nell'area dello Stretto di Messina			Nuovi co. 49-bis e 49-ter
Revoca risorse infrastrutture strategiche		48	
Rinnovo veicoli trasporto pubblico locale	4, co. 8	50	Mod.
Definizione costi standard dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale			Nuovi co. 50-bis-50-ter
Esenzione dagli obblighi di comunicazione l'installazione di apparati di rete			Nuovo co. 50-bis (em. 1.3091)
Trasformazione in veicoli elettrici dei veicoli di categoria M			Nuovo co. 50-bis
Revoche di risorse e loro destinazione prioritaria a metrotranvia di Padova, Milano e Venezia		51	Mod.

Oggetto	AS 1120	A.C. 1865	A.C. 1865-A
Disposizioni finanziarie in materia di autotrasporto	4, co. 9	52	
Piattaforma logistica nazionale			Nuovo co. 52-bis
Aeroporto di Trapani-Birgi		53	
Albo nazionale autotrasportatori		54-56	Co. 56-bis nuovo
Tratta autostradale Quarto d'Altino		57	
Banda larga	4, co. 10	58	
Pagamento servizi di parcheggio, bike sharing, e di accesso ad aree a traffico limitato			58-bis
Pagamento debiti relativo a opere pubbliche ex Agensud	4, co. 11	59	
Monitoraggio e analisi della spesa in materia di attuazione delle opere pubbliche			59-bis
Interventi per Expo 2015		60	
Personale delle Forze di polizia			Nuovi co. da 60 bis a 60-quater
Risorse per infrastrutture destinate a beni e attività culturali		61-62	Mod. co. 62
Capitanerie di porto		63	
Destinazione introiti delle tasse portuali a iniziative di sostegno al pensionamento dei dipendenti delle società che forniscono lavoro temporaneo nell'ambito del porto			63-bis
Guardia di Finanza		64	
Fiera di Verona		65	
Misure in materia di ambiente e tutela del territorio	5		
Difesa del suolo	5, co. 1	66	Mod.
Fondo depurazione reflui urbani	5, co. 2	67	
Fondo per bonifica discariche abusive	5, co. 3	68	
Associazioni e raggruppamenti temporanei di imprese			Nuovo co. 68-bis
Acquisto isola di Budelli		69	

Oggetto	AS 1120	A.C. 1865	A.C. 1865-A
Stanziamenti per aree marine protette e istituzione di nuove aree marine			Nuovi co. 69-bis e 69-ter
Eventi alluvionali Sardegna		70-73	Co. 70 e 72 Mod.
Spesa sanitaria Sardegna			Nuovo 70-bis
Interventi per i territori colpiti da calamità dal 2009			Nuovi co. 70-bis e 70-ter (em. 1.4031)
Settore energetico		74-75	
Misure fiscali per il lavoro e le imprese	6		
Incremento detrazioni per lavoro dipendente	6, co. 1	76	Co. 76 Mod.
Riduzione oneri contributivi assicurazione infortuni sul lavoro e malattie professionali	6, co. 2	77	
Indennità INAIL danno biologico		78-79	
Erogazione a favore dei familiari superstiti dei benefici a carico del Fondo sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro			79-bis
Defiscalizzazione a fini IRAP per assunzioni a tempo indeterminato	6, co. 3	80	
Stabilizzazione di associati in partecipazione con apporto di lavoro		81-82	
Benefici per trasformazioni di contratti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato	6, co. 4	83	
Modifica aliquote contributive		84	
ACE	6, co. 5-6	85-86	
Proroga detrazioni ristrutturazioni edilizie	6, co. 7	87	Co. 87 Mod.
Rivalutazione dei beni di impresa	6, co. 8-15	88-95	
Trasferimento quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia			Nuovo 95-bis
Strumenti finanziari in materia di adeguatezza patrimoniale			Nuovo 95-ter
Affrancamento maggiori valori contabili	6, co. 16-18	96-98	Mod. co. 97

Oggetto	AS 1120	A.C. 1865	A.C. 1865-A
Autorità energia elettrica e gas		99	Mod.
Proroga termini decadenza impianti energetici		100	Mod.
Impianti di generazione energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili			100-bis
Rivalutazione beni d'impresa		101-102	
Deducibilità fiscale a fini IRAP e IRES delle rettifiche su crediti e delle perdite su crediti	6, co. 19-22	103-106	Co. 105 Mod.
Imposte sui redditi		107-108	
Imposte di trascrizione e di registro		109-111	
IRAP		112-116	
Ridefinizione regime IVA agevolato	6, co. 23	117	
Disciplina IVA sulle somministrazioni di alimenti e bevande			Nuovo co. 117-bis
Recupero imposte	6, co. 24	118	
Franchigia imposta sul reddito per i lavoratori frontalieri			Nuovo co. 118-bis
<i>Cabina di regia per le crisi di impresa</i>	6, co. 25	<u>Stralciato</u>	
Intermediari finanziari		119	
Raccolta di pubblicità on-line			Nuovi co. 119-bis e 119-ter
Assegnazioni di maggiori entrate al FISPE			Nuovo 119-quater
Partecipazione lavoratori al capitale d'impresa		120	
Risorse per uffici giudiziari		121	
Interventi a favore della regione Sardegna a fronte degli eventi alluvionali del mese di novembre 2013			Nuovo co. 121-bis
Misure di carattere sociale	7		
Ammortizzatori sociali	7, co. 1	122	
Ammortizzatori sociali in deroga		123	Mod.
Incentivi per favorire l'occupazione			Nuovo 123 bis (em. 1.4031)

Oggetto	AS 1120	A.C. 1865	A.C. 1865-A
Contratti di solidarietà			Nuovo 123 bis (em. 1.4022)
Fondi di solidarietà			Nuovo 123 bis (em. 1.5000 NF)
Sospensione contributi previdenziali e Premi assicurativi		124	
Competenze della Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale			Nuovo co. 124-bis
Lavoratori licenziati da enti non commerciali operanti nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2		125	
Esodati	7, co. 2	126	
Contributo triennale in favore di ANMIL ONLUS			Nuovo co. 126-bis
Esodati		127	
Esodati			Nuovi 127-bis 127 sexsies
Fondo per le non autosufficienze e SLA	7, co. 3	128-129	
Fondo per i nuovi nati			Nuovo 129 bis
Fondo nazionale accoglienza minori stranieri non accompagnati	7, co. 4	130	
Fondo per interventi di emergenza umanitaria nel territorio nazionale			Nuovo 130-bis
Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo			Nuovo 130-bis
5 per mille	7, co. 5	131	
Ulteriore utilizzo della quota dell'otto per mille IRPEF di competenza statale			Nuovo co. 131-bis
Lavoratori socialmente utili LSU	7, co. 6	132	Mod. e nuovi co. da 132-bis a 132-septies (em. 1.5010 NF)
Istituzione del Fondo per le politiche attive del lavoro e sperimentazione regionale del contratto di ricollocazione			Nuovo co. 132-bis
Carta acquisti	7, co. 7	133	Mod.

Oggetto	AS 1120	A.C. 1865	A.C. 1865-A
Finanziamento del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere	7, co. 8	134	
Fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità			Nuovo 134-bis
Misure in favore dei giovani e dei disoccupati		135	Mod.
Istituto di genetica molecolare		136	
Autorizzazione di spesa triennale in favore dell'Istituto Gaslini di Genova			Nuovo co. 136-bis
Assistenza sanitaria cittadini italiani all'estero	7, co. 9	137	Mod.
Rivalutazione indennità emotrasfusi	7, co. 10	138	
Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti	7, co. 11	139	Mod.
Aziende farmaceutiche		140-141	
Calcolo del ripiano dello sfioramento dei tetti di spesa farmaceutica a carico delle società controllate			Nuovo co. 140-bis
Norme in favore dei farmaci orfani			Nuovo 141 bis
Screening neonatale		142	Mod.
Riduzione 2 milioni FISPE		143	
Anagrafe nazionale degli assistiti		144-145	Mod. co. 144
Assistenza sanitaria al personale navigante, riparto quota premiale tra le regioni, anticipazione liquidità alla Croce Rossa			Nuovi co. da 145-bis a 145-quater
Operatori settore alimentari e abrogazione legge n. 155 del 2003		146-150	Mod.
Cofinanziamento nazionale di programmi dell'Unione europea	8		
Cofinanziamento nazionale di programmi dell'Unione europea	8, co. 1-8	151-158	
Contratto di partenariato 2014/2020			Nuovo 156-bis
Cooperazione allo sviluppo	8, co. 9	159	
Pagamento sanzioni per pronunce di condanna per mancato recepimento di direttive UE	8, co. 10	160	
Incremento FISPE 285 MLN		161	Mod.

Oggetto	AS 1120	A.C. 1865	A.C. 1865-A
Rifinanziamento di esigenze indifferibili e ulteriori finanziamenti	9		
Missioni internazionali di pace	9, co. 1	162	Mod.
Azioni di pace			Nuovo co. 162-bis
Ricostruzione privata nei comuni del sisma Abruzzo	9, co. 2	163	
Ricostruzione e riparazione degli immobili pubblici e copertura delle spese obbligatorie nei territori colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 nella regione Abruzzo			Nuovo 163-bis
Ricostruzione sisma Calabria e Basilicata 2012 (Pollino)	9, co. 3	164	Mod.
Fondo ordinario università	9, co. 4	165	
Risorse per le borse di studio universitarie			Nuovo co. 165-bis
Risorse per i collegi universitari legalmente riconosciuti			Nuovo co. 165-bis
Scuole non statali	9, co. 5	166	
Fondo straordinario per il sostegno all'editoria	9, co. 6	167	
Emittenza radiotelevisiva locale			Nuovo co. 167-bis
Flotta aerea antincendio Corpo forestale dello Stato	9, co. 7	168	Mod.
Impiego forze armate per vigilanze sul territorio	9, co. 8	169	Mod.
Fondo per l'efficienza dello strumento militare	9, co. 9	170	
Assunzione di procuratori presso l'Avvocatura dello Stato		171	
Personale del Garante per la protezione dei dati personali			Nuovi 171-bis 171-ter
Fondo esigenze di funzionamento Arma dei Carabinieri	9, co. 10	172	
Contributi associazioni combattentistiche		173	
Celebrazioni del 70° Anniversario della resistenza e della Guerra di Liberazione			Nuovo 173-bis
Semestre di Presidenza italiana del Consiglio UE	9, co.11	174	Mod.
Vertice su occupazione giovanile e dell'Azia - Europe Summit		175	
Fondazione istituto mediterraneo di ematologia	9, co. 12	176	
Finanziamento Associazione nazionale privi della vista e ipovedenti		177	

Oggetto	AS 1120	A.C. 1865	A.C. 1865-A
Finanziamento Associazione nazionale privi della vista e ipovedenti			Nuovo 177-bis
Contributo integrativo all'Agenzia delle entrate	9, co. 13	178	
Rappresentanza e assistenza dei contribuenti			Nuovi 178-bis e 178-ter
Rilevanza del <i>transfer pricing</i> a fini IRAP			Nuovi 178-bis e 178-ter (em. 1.4031)
Finanziamento per la realizzazione della riforma del catasto	9, co. 14	179	
Restituzione contributo di perequazione (sentenza Corte costituzionale n. 116 del 2013)	9, co 15	180	
Assunzione magistrati	9, co. 16	181	
Nuovi immobili destinati a Carceri o ad Uffici Giudiziari delle sedi centrali di Corte d'Appello			Nuovo co. 181-bis
Proroga della durata del mandato dei giudici di pace, onorari e vice-procuratori	9, co. 17	182	
Rilascio concessioni di beni demaniali marittimi lacuali e fluviali con finalità ad uso pesca, acquacoltura ed attività produttive ad essa connesse		183	
Incremento della misura dei consumi medi di gasolio ad uso agricolo	9, co. 18	184	
Fondo bieticolo saccarifero	9, co. 19	185	Mod.
Italiani nel mondo		186	
Agea		187-188	
Emergenza batterio Xylella fastidiosa		189	
Pagamenti Agenzia per lo sviluppo del settore ippico		190	
Contributo alla Fondazione Memoriale della Shoah di Milano e alla Fondazione Centro di documentazione ebraica			Nuovi 190-bis 190-ter 190-quater
Fondo finanziamento esigenze indifferibili	9. co. 20 + elenco 1	191	Mod.
Fondo diffusione pratica sportiva	9, co. 21	192	Mod.
Finanziamento e procedure per l'ammodernamento e la costruzione degli impianti sportivi			Nuovi 192-bis e 192-ter

Oggetto	AS 1120	A.C. 1865	A.C. 1865-A
Convenzione con Centro di produzione SpA (Radio radicale)	9, co. 22	193	
Risorse per i Campionati mondiali di pallavolo femminile del 2014			Nuovo co. 193-bis
Celebrazioni I guerra mondiale		194-195	
Portale "Normattiva"	9, co. 23-26	196-200	196 mod. e nuovo 198-bis
Deroghe per rappresentanze diplomatiche e uffici consolari all'estero delle misure di contenimento della spesa della PA per acquisto di mobili, arredi e autovetture	9, co. 27	200	
Trattamento economico dei membri del Governo			Nuovo 200-bis
Trattamento di missione per attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale			Nuovo 200-bis
Riduzione Fondo compensazione effetti finanziari		201	
Emergenza infrastrutturale isola di Lampedusa e completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno		202	Mod.
Finanziamento centro nazionale adroterapia oncologica		203	
Economie di spesa per Garante concorrenza e Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità		204	
Personale in posizione di comando presso commissione garanzia sciopero nei pubblici servizi			Nuovo 204-bis
Partecipazione del sistema camerale agli obiettivi di contenimento della finanza pubblica			Nuovo 204-bis
Commissariamento province		205	
Fondazioni lirico sinfoniche		206-207	
Risorse per l'Orchestra "I virtuosi italiani" di Verona			Nuovo co. 207-bis
Locazioni passive immobili all'estero del Ministero degli esteri		208	
Fusione di SICOT e CONSIP		209	
Trasferimento a Fintecna dell'Ente autonomo gestione cinema		210	
Anticipazioni di liquidità nei confronti della Società EUR S.p.A			Nuovi co. 201-bis e 210-ter
Tracciabilità delle vendite dalla stampa quotidiana e periodica		211	

Oggetto	AS 1120	A.C. 1865	A.C. 1865-A
Soppressione del credito d'imposta per promuovere l'offerta on line di opere dell'ingegno e trasferimento somme in favore del credito d'imposta per operatori dell'editoria		212	
Proroga sospensione agevolazioni tariffarie postali		213	
Stampa periodica diffusa all'estero		214	
Contenimento della spesa di personale della Banca d'Italia		215	
Accertamenti medico legali per dipendenti assenti per malattia		216	
Accertamenti medico legali per dipendenti assenti per malattia			Nuovo 216-bis
Estensione dell'attività della Consip		217	
Assunzioni personale magistratura		218	Mod.
Minoranze linguistiche slovene		219	
Fondo per interventi di messa in sicurezza del territorio		220-221	Mod.
Proroga contratti lavoro a tempo determinato terremoto L'Aquila		222-223	
Smaltimento rifiuti L'Aquila		224	
Sisma ottobre 2012 Calabria e Basilicata		225	
Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico			Nuovo 225-bis
Sisma 2002 Molise		226	
Sisma maggio 2012 Emilia:		227-242:	
Rimodulazione degli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni e delle province		227	
Riduzione obiettivi patto di stabilità enti locali colpiti dal sisma 2012		228	Mod.
Differimento pagamento rate mutui concessi da Cassa DDPP		229	
Assistenza alla popolazione		230	
Concessione contributi per immobili		231	
Pagamento interessi per i mutui di immobili delle zone colpite dal sisma 2012		232	
Concessione di contributi a vantaggio delle imprese casearie		233	

Oggetto	AS 1120	A.C. 1865	A.C. 1865-A
Interventi a favore delle zone colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012			Nuovo 233-bis (em. 1.3362)
Interventi a favore delle zone colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012			Nuovo 233-bis (em. 1.3366)
Interventi a favore delle zone colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012			Nuovo 233-bis (em. 1.3369)
Interventi a favore delle zone colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012			Nuovo 233-bis (em. 1.2533)
Disciplina sui finanziamenti per le zone colpite dal sisma 2012		234-235	
Assunzioni da parte dei Commissari addetti al sisma 2012		236	
Disposizioni in favore delle Università colpite dal sisma 2012		237	
Finanziamenti ricostruzione centri urbani sisma 2012		238-242	
Assegnazione risorse al Centro poliedrico per le donne de L'Aquila (Violenza di genere)		243	
Riduzione contributi partiti e trasferimento risorse al FISPE		244	Mod.
Riduzione Fondo compensazione effetti finanziari		245	
Finanziamento policlinici universitari e strutture ospedaliere		246-247	
Rifinanziamento Fondo "Mille opere"		248	Mod.
Finanziamento FISPE		249	
Incremento Fondo compensazione effetti finanziari		250	
<i>Razionalizzazione della spesa pubblica</i>	<i>Tit. III</i>		
Razionalizzazione della spesa delle amministrazioni pubbliche	10		
Riordino dei contributi statali alle istituzioni culturali	10, co. 1-3	251-253	Mod. co. 252 e nuovo co. 252-bis
<i>Pubblicazioni di elevato valore culturale</i>	<i>10, co. 4</i>	<i>Stralciato</i>	
Risorse per il progetto di Orchestra del Mediterraneo presso il Teatro San Carlo			Nuovo co. 253-bis
Ottimizzazione spazi ad uso pubblico	10, co. 5	254	

Oggetto	AS 1120	A.C. 1865	A.C. 1865-A
Limiti alle locazioni immobiliari da parte di amministrazioni pubbliche			Nuovi 254-bis e 254-ter
Manutenzione immobili forze di polizia, VV.FF e GdF		255	
Programma straordinario di cessione di immobili pubblici	10, co. 6	256	
Determinazione del corrispettivo delle aree cedute in proprietà dal comune			Nuovo 256-bis
Dismissione dei beni dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa	10, co. 7	257	
Organizzazione periferica uffici regionali scolastici		258	
Compensi dei dirigenti del Grande Progetto Pompei			Nuovo 258-bis
Risparmi di spesa sugli investimenti pluriennali per la difesa nazionale	10, co. 8	259	Mod.
<i>Consiglio di presidenza della giustizia tributaria</i>	<i>10, co. 9-10</i>	<i>Stralciato</i>	
Utilizzo immobili uffici giudiziari		260	
<i>Election day</i>	10, co. 11-14	261-264	
Modalità di pagamento delle competenze al personale delle forze di polizia e delle Forze armate	10, co. 15	265	Mod.
Forze di polizia			Nuovo 265-bis
Garante del contribuente	10, co. 16-17	266-267	
Centri di assistenza fiscale	10, co. 18	268	
Soppressione fondo esenzione IRAP lavoratori autonomi	10, co. 19	269	
Soppressione fondo pagamento canoni di locazione	10, co. 20	270	
Riduzione risorse Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione		271	
Proroga commissario liquidatore del Fondo gestioni istituti contrattuali lavoratori portuali			Nuovo 271-bis
Minori risorse per incremento produttività del lavoro		272	
Riduzione Fisce		274	
Misure finanziarie compensative tra le <i>Autorithies</i>	10, co. 21-22	273-275	Mod. co. 275

Oggetto	AS 1120	A.C. 1865	A.C. 1865-A
Risparmi di spesa per consumi intermedi di enti previdenziali	10, co. 23	276	
Contenimento del fabbisogno delle università	10, co. 24	277	
Ristrutturazione società controllate MIBACT	10, co. 25-26	278	
Deroghe per le istituzioni culturali ai limiti sul numero dei componenti degli organi di amministrazione	10, co. 27	279	
Interpretazione autentica sul diritto di rivalsa da parte dello Stato	10, co. 28	280	
Subentro nei procedimenti giurisdizionali pendenti in conseguenza della chiusura delle gestioni commissariali per emergenze di protezione civile	10, co. 29	281	
Fabbisogni standard	10, co. 30	282	
Finanziamento formazione specifica in medicina generale			Nuovo co. 282-bis
Scuole di specializzazione sanitaria	10, co. 31		
Cure palliative		283	
Prontuario continuità assistenziale ospedale-territorio		284	
<i>Spending review</i> : accantonamenti su programmi di spesa del bilancio dello Stato. Riduzione della spesa degli enti territoriali. Clausola di salvaguardia su regimi di agevolazione fiscale	10, co. 32-35	285-288	Mod. co. 285
Attività di <i>spending review</i>			Nuovi co. 288-bis e 288-ter
Destinazione di risorse alla riduzione della pressione fiscale			Nuovi co. 288-bis e 288-sexies
Riduzione dei trasferimenti correnti alle imprese	10, co. 36	289	Mod.
Riduzione spesa per consumi intermedi	10, co. 37	290	
Commissioni tecniche di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo			Nuovo 290-bis
Dirigenti Agenzie fiscali			Nuovo 290-bis
IVASS	10, co. 38-40	<u>Stralciato</u>	
Cessazione delle gestioni commissariali straordinarie delle province	10, co. 41	291	
Stazioni sperimentali pelli e concie		292	
Modifiche al Codice antimafia		293	

Oggetto	AS 1120	A.C. 1865	A.C. 1865-A
Veicoli sequestrati		294-300	
Proventi parcheggi a pagamento			Nuovo 300-bis
Razionalizzazione della spesa nel pubblico impiego	11		
Indennità di vacanza contrattuale	11, co. 1-4	301-304	
Trattamento accessorio del personale	11, co. 5	305	
Compensi professionali liquidate a seguito di sentenze favorevoli per la PA <u>Stralciato comma 7</u>	11, co. 6 7	306	
Soppressione assegni <i>ad personam</i> riassorbibili			Nuovi 306-bis e 306-ter
Facoltà assunzionali delle PA (turn-over)	11, co. 8-11	307-310	Mod. co. 309
Mobilità dei professori universitari e ricercatori			Nuovo 307-bis
Fondi per il personale dei Vigili del fuoco			Nuovo 309-bis
Rifinanziamento del Fondo perequativo destinato al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco			Nuovo 309-bis
Personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco			Nuovo 310-bis
Trattamento economico personale PA	11, co. 12-16	311-315	
Interpretazione autentica dei compensi per prestazioni di servizio reso nel giorno di riposo settimanale	11, co. 17	316	
Risparmi da parte degli enti di previdenza	11, co. 18	317	
Dipendenti Buonitalia			Nuovo co. 317-bis
Indennità di servizio all'estero e spese di viaggio per congedo in Italia	11, co. 19-20	318-319	
Finanziamento del SSN	11, co. 21	320	
Assunzioni di cittadini italiani licenziati già dipendenti di basi militari soppresse		321	
Razionalizzazione della spesa previdenziale	12		
Deindicizzazione della rivalutazione automatica delle pensioni	12, co. 1	322	Mod.
Modifiche alla liquidazione del TFR	12, co. 2-3	323-324	

Oggetto	AS 1120	A.C. 1865	A.C. 1865-A
Contributo di solidarietà "pensioni d'oro"	12, co. 4	325	
Contributo di solidarietà per organi costituzionali, regioni e province autonome			Nuovo 325-bis
Norma di interpretazione autentica sulla legittimità di deliberazioni in materia previdenziale	12, co. 5	326	
Introduzione di un parametro massimo di riferimento per i trattamenti pensionistici			Nuovo 326-bis
Aziende commerciali in crisi			Nuovo 326-bis
Esodati			Nuovo 326-bis
Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE)			Nuovo 326-ter
Inclusione dei permessi ex legge 104 nel computo a fini pensionistici		327	
Assegno vitalizio per superstiti invalidi per atto terroristico			Nuovi 327-bis e 327-ter
<i>Rapporti finanziari con gli enti territoriali</i>	<i>Tit. IV</i>		
Patto di stabilità interno delle Regioni	13	328-337, 341	Mod. co. 330 e 331
Patto di stabilità interno delle Regioni: disciplina sanzionatoria			Nuovi co. 332-ter 332-quater e 334-ter
Patto regionale verticale			Nuovo 334-bis
Manovrabilità dell'addizionale Irpef regionale			Nuovo co. 335-bis
Patto stabilità interno Friuli VG		338	
Regolazioni finanziarie con la Regione Friuli-Venezia Giulia			Nuovo 338-bis
Concorso obiettivi di finanza pubblica Valle d'Aosta + Province TN e BZ		339-340	Mod. co. 339
Competenza legislativa province TN e BZ		342-345	Mod. co. 343
Ulteriore concorso agli obiettivi di finanza pubblica da parte delle regioni e delle province autonome		346-352	Mod. co. 350 e Nuovo co. 350-bis
Riparto quota premiale tra le regioni			Nuovo co. 351-bis
Modifiche alla base di calcolo del limite all'indebitamento per le regioni	13, co. 18	352	

Oggetto	AS 1120	A.C. 1865	A.C. 1865-A
Stabilizzazione di personale assunto con contratto a tempo determinato dalle regioni			Nuovo co. 352-bis
Funzioni fondamentali comuni		353	Mod.
Tavolo per i passi carrai			Nuovo 353-bis
Patto di stabilità interno degli enti locali	14		
Patto di stabilità interno degli enti locali	14, co. 1-11	354-365	Mod. co. 355 e co. 357 e nuovi co. 355-bis, 357-bis e 362-bis
Esclusione dal patto dei pagamenti per debiti in conto capitale	14, co. 12-15	366-369	Mod. co. 369
Patto di stabilità interno per le società, le aziende speciali e le istituzioni degli enti locali	15	370-375 e 380-381 a-b 376-377 e 381a 378-379	Mod. co. 372 e 378 Mod. co. 376
Affidamento di servizi di trasporto regionale e locale			Nuovo co. 375-bis
Dismissione da parte di pubbliche amministrazioni di partecipazioni vietate			Nuovo co. 381-bis
Mobilità del personale tra società controllate dalle pubbliche amministrazioni			Nuovi co. 381-bis- 381-septies
Iniziative delle Regioni ordinarie ai sensi dell'articolo 116 della Costituzione			Nuovo co. 382-bis
Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale			Nuovo co. 383-bis
Ulteriori disposizioni in materia di finanza degli enti territoriali	16		
Revisione delle competenze attribuite alle Province autonome	16, co. 1	382	
Strumenti finanziari derivati degli enti territoriali	16, co. 2	383	
<i>Disposizioni in materia di entrate</i>	<i>Tit. V</i>		
Disposizioni in materia di entrate tributarie	17		
Compensazione crediti d'imposta	17, co. 1	384	
Riordino agevolazioni tributarie	17, co. 2-3	385-386	Mod. co. 385
Razionalizzazione della spesa per crediti d'imposta	17, co. 4-6	387-390	

Oggetto	AS 1120	A.C. 1865	A.C. 1865-A
Aumento imposta di bollo su conto titoli	17, co. 7	391	Mod. co. 391
Imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai prodotti finanziari			Nuovo co. 391-bis
Imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato		392	
Abrogazione di agevolazioni fiscali		393	
Servizi di pagamento		394-395	
Altre disposizioni in materia di entrata	18		
Rimborsi indebiti di imposta	18, co. 1-4	396-399	
Proroga contributo di solidarietà sulla parte eccedente il reddito complessivo di 300.000 euro	18, co. 5	400	
Imposta di bollo forfetaria sulle istanze trasmesse per via telematica	18, co. 6-12	401-407	
Contributo unificato	18, co. 13-14	408-409	
Contributo obbligatorio per la partecipazione all'esame di abilitazione forense	18, co. 15-20	410-415	
Spese di giustizia	18, co. 21-22	416-417	
A agevolazioni per la piccola proprietà contadina	18, co. 23-24	418-419	
Proroga Attività Equitalia		420	
Riscossione		421	
Sospensione adempimenti e versamenti tributi e contributi per l'isola di Lampedusa			Nuovi co. 421 –bis-421-quinquies
Disposizioni in materia di assistenza fiscale		422-423	
Pagamento debiti iscritti a ruolo e Definizione agevolata di somme iscritte a ruolo		424-428	Mod. e nuovi 428-bis e 428-ter
Differimento incremento prodotti da fumo		429	
Accisa sulla benzina		430	
Fondo interbancario		431-432	
Comitato interministeriale per il credito e il risparmio			Nuovo co. 432-bis

Oggetto	AS 1120	A.C. 1865	A.C. 1865-A
Banche di credito cooperativo			Nuovo co. 432-bis
IRPEF residenti Campione d'Italia		433-434	Mod.
Accisa ridotta		435-436	
Concessioni Bingo		437-439	
<i>Riforma della tassazione immobiliare</i>	<i>Tit. VI</i>		
Riordino della tassazione immobiliare comunale (ex TRISE)	19	440-441	
Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti – TARI	20	442-469	Mod. co. 450
Tributo sui servizi indivisibili – (TASI) e IMU	21	470-479	Mod. co. 478 e Nuovi co. 472-bis e 477-bis
Disciplina generale della IUC in materia di TARI e TASI	22	480-504	Mod. co. 482 , co. 483, co. 486, co. 487, co. 489
Disposizioni in materia di IMU	23	505-515	Mod. co. 505 e nuovi co. Da 505-bis a 505-quinquies
Erronei versamenti relativi all'imposta municipale propria (IMU) e conseguenti relazioni contabili		516-521	Mod. co. 517, 519 e 521 e nuovo co. 521-bis
Fondo di solidarietà comunale	24	522	Mod. co. 522 e nuovi co. 522-bis e 522-ter
Definizione procedimenti pendenti su canoni demaniali marittimi			Nuovi co. 522-bis, 522-ter e 522-quater
Limiti all'indebitamento per gli enti locali			Nuovo co. 522-bis
Riscossione dei crediti relativi ai tributi locali			Nuovo co. 522-ter
Imposte di registro, ipotecaria e catastale per trasferimenti gratuiti di beni			Nuovo co. 522-quater
Fondi speciali e tabelle	25		
Tabelle A e B	25, co. 1	523	Mod
Tabella C	25, co 2	524	Mod
Finanziamento per l'internazionalizzazione delle imprese e promozione del <i>Made in Italy</i>			Nuovo co. 524-bis

Oggetto	AS 1120	A.C. 1865	A.C. 1865-A
Tabella E in generale:	25, co. 3-4	525-526	
Prospetto di copertura	25, co. 5	527	
Aliquota contributiva lavoratori autonomi (copertura FISPE)		528	
Collaboratori scolastici Ufficio scolastico provinciale di Palermo		529	
Debiti pregressi del MUIR (copertura FISPE)		530	
Immobili della difesa nella disponibilità dell'Agenzia del demanio			Nuovo co. 530-bis
Entrata in vigore	26	531	

**Emendamenti al disegno di legge di stabilità 2014 (A.C. 1865)
approvati dalla V Commissione bilancio della Camera**

Articolo 1, comma 4-bis – Trasferimenti ad INPS ed ex INPDAP

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.5000 NF	Governo		17.12 ant.	Aggiunge il comma 4-bis , che precisa, mediante un intervento tecnico-contabile, che i trasferimenti pubblici in favore di INPS e INPDAP a carico del bilancio dello Stato , a titolo di anticipazione sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali nel loro complesso (ex articolo 35, comma 3, della L. 448/1998), negli esercizi pregressi al 2012 si intendono effettuati a titolo definitivo (al fine di garantire il pagamento delle prestazioni erogate dall'INPDAP) e conseguentemente eliminati dall'apposita contabilità (ai sensi dell'articolo 35, comma 6, della L. 448/1998) in cui vengono evidenziati i rapporti debitori verso lo Stato da parte delle gestioni previdenziali beneficiarie dei trasferimenti a carico del bilancio dello Stato. Con tale intervento, sostanzialmente, si vuole neutralizzare la pregressa passività patrimoniale della gestione ex-INPDAP confluita nell'INPS (pari, secondo la relazione tecnica all'emendamento pari a circa 25,2 mld di euro, di cui circa 21,7 per debito verso lo Stato relativo alle somme di anticipazioni di bilancio ex articolo 35 della L. 448/1998) e alimentata dalle anticipazioni effettuate verso l'INPDAP fino al 2011, assicurando, dal 1° gennaio 2012, il sostanziale equilibrio dei flussi annuali delle entrate e delle spese istituzionali della gestione dei trattamenti pensionistici dei dipendenti statali, e istituendo, contestualmente, la GIAS (Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, istituita, presso l'INPS, dall'articolo 37 della L. 88/1989 per la progressiva separazione tra previdenza e assistenza e la correlativa assunzione a carico dello Stato delle spese relative a quest'ultima) relativa alle gestioni ex-INPDAP (attribuendo quota parte delle pensioni a carico della GIAS).	Previdenza

Articolo 1, comma 5-bis – Risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza del territorio

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.1888 NF	De Micheli	PD	16.12	Aggiunge il comma 5-bis il quale prevede che il Ministro delegato alle politiche per la coesione territoriale, d'intesa con i ministri interessati, destina quota parte delle risorse del Fondo per le politiche di coesione, al finanziamento degli interventi di messa in sicurezza del territorio , di bonifica di siti SIN, e di altri interventi in materia di politiche ambientali	Politiche di coesione

Articolo 1, comma 5-bis – Finanziamenti del Fondo per lo sviluppo e la coesione all'area SIN di Brindisi

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Politiche di settore
1.4024	Relatore		17/12	Aggiunge il comma 5-bis , che prevede l'assegnazione di 25 milioni di euro , nell'ambito della programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il 2014 -2020, per l'attuazione dell'Accordo di programma per la messa in sicurezza e la bonifica dell'area del sito inquinato di interesse nazionale (SIN) di Brindisi . Alla predetta assegnazione si provvederà con una delibera CIPE che dovrà essere adottata su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa istruttoria congiunta con il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione e il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è tenuto a presenta al CIPE una relazione semestrale sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente comma.	Ambiente e messa in sicurezza del territorio

Articolo 1, commi da 5-bis a 5-quinquies – Ripartizione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione destinate al ciclo di programmazione 2014-2020

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.5001 NF Subem. 0.1.5001.1 NF	Governo Misuraca		17.12 ant.	Aggiunge i commi da 5-bis a 5-quinquies recanti disposizioni sulle modalità di ripartizione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) destinate al ciclo di programmazione 2014-2020. In particolare, il comma 5-bis dispone che il CIPE, entro il 1° marzo 2014, su proposta del Ministro per la coesione territoriale, effettua la ripartizione programmatica tra le amministrazioni interessate dell'80 per cento della dotazione aggiuntiva del Fondo per lo sviluppo e la coesione definita ai sensi del precedente comma 5 (pari a 43,8 miliardi di euro sui 54,8 miliardi di finanziamento). Le amministrazioni destinatarie delle risorse definiscono, con una o più proposte, le azioni e gli interventi da realizzare e la relativa tempistica, identificando i relativi fabbisogni finanziari annuali e indicando, per gli interventi infrastrutturali, gli eventuali costi da sostenere per la progettazione. Il Ministro per la coesione territoriale, avvalendosi del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, istruisce, in raccordo con le amministrazioni proponenti (<i>subem. 0.15001.1 NF Misuraca</i>), le proposte progettuali elaborate dalle stesse, definendo altresì gli strumenti di cooperazione istituzionale eventualmente necessari per la loro realizzazione. I programmi degli interventi e delle azioni positivamente istruiti sono sottoposti al CIPE per l'approvazione e per la conseguente assegnazione in via definitiva. Con la medesima delibera il CIPE individua, su proposta delle amministrazioni, anche i termini entro i quali l'intervento deve essere avviato prevedendo, ove possibile in relazione alla natura dell'intervento, in caso di mancato avvio la revoca dei finanziamenti assegnati. Sulla base dell'assegnazione definitiva ciascuna amministrazione può avviare le attività necessarie all'attuazione degli interventi e delle azioni finanziati, ferma restando la necessità del trasferimento delle risorse ai pertinenti capitoli di bilancio nel limite delle disponibilità annuali. Sulla base delle indicazioni pervenute dalle amministrazioni, entro il 15 settembre di ciascun anno il Ministro per la coesione territoriale comunica al Ministro dell'economia e	Politiche di coesione

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
				delle finanze i fabbisogni annuali per la realizzazione del complesso degli interventi e delle azioni finanziati nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione, ai fini della loro rimodulazione annuale nell'ambito del disegno di legge di stabilità, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica. Il Ministro per la coesione territoriale, sulla base delle indicazioni pervenute dalle amministrazioni, presenta al CIPE, entro il 10 settembre di ciascun anno, una relazione sullo stato della programmazione 2014-2020 del Fondo per lo sviluppo e la coesione, contenente lo stato di attuazione degli interventi in corso, quelli da avviare e l'individuazione degli interventi revocati, nonché i fabbisogni annuali per il triennio successivo e per gli anni seguenti, che vengono comunicati dallo stesso Ministro entro il successivo 15 settembre al Ministro dell'economia e delle finanze ai fini della rimodulazione degli stanziamenti annuali nell'ambito del disegno di legge di stabilità, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze adotta i provvedimenti di variazione di bilancio in favore delle amministrazioni assegnatarie delle risorse di cui al comma 5 su richiesta del Ministro per la coesione territoriale. Ai sensi del comma 5-ter, una quota del 5 per cento delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione può essere destinata, nell'ambito della programmazione, a interventi di emergenza con finalità di sviluppo, anche nel settore agricolo (<i>subem. 0.15001.1 NF Misuraca</i>). Il comma 5-quater interviene circa la riprogrammazione da parte del CIPE degli interventi da parte del CIPE, qualora a seguito di interventi legislativi di riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione siano necessarie la revoca delle assegnazioni finanziarie, evidenziandone l'impatto sui singoli interventi. Infine il comma 5-quinquies dispone che le revoche delle assegnazioni, unitamente alla valutazione dei relativi impatti, siano indicati nella relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate che il Governo presenta alle Camere, in allegato al DEF, entro il 10 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge n. 196/2009.	

Articolo 1, commi 6-9 – Fondi per programma “Aree interne del Paese”

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.1587	De Mita	Per l'Italia	12.12 pom.	Aggiunge il comma 8-bis il quale prevede che i criteri generali per l' individuazione delle aree interne interessate dai progetti pilota volti a perseguire il riequilibrio dell'offerta dei servizi di base nelle aree medesime (con particolare riferimento ai servizi di trasporto pubblico locale, di istruzione e socio-sanitari) sono definiti con l' accordo di partenariato , cioè nell'ambito dello strumento che ciascuno Stato presenterà per l'approvazione da parte della Commissione europea, con cui sarà definita la strategia (risultati attesi, priorità, metodi di intervento) di impiego dei fondi comunitari per il ciclo di programmazione 2014-2020.	Politiche di coesione

Articolo 1, comma 7-bis – Benefici a favore dei *call center* per la stabilizzazione di lavoratori a progetto

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.4031	Relatore		17/12 not.	Inserisce il comma 7-bis , che concede un beneficio, in favore delle aziende operanti nel settore dei <i>call center</i> che abbiano attuato le misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto previste dall'articolo 1, comma 1202, della L. 296/2006, entro il termine ivi indicato (ossia entro il 30 settembre 2008) e abbiano lavoratori ancora in forza alla data del 31 dicembre 2013. Il beneficio, concesso per il 2014, è pari a un decimo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ciascuno dei lavoratori stabilizzati, per un periodo massimo di 12 mesi, nel rispetto dell'articolo 40 del Regolamento (CE) n. 800/2008 (tale norma definisce i criteri per la concessione degli aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali, prevedendo tra le condizioni di compatibilità con i Trattati che l'intensità di aiuto non superi il 50% dei costi ammissibili e che questi ultimi corrispondano ai costi salariali durante un periodo massimo di 12 mesi successivi all'assunzione , elevati a un massimo di 24 mesi nel caso di lavoratori molto svantaggiati). Al fine di verificare la compatibilità dell'incentivo istituito dal presente comma con il mercato interno dell'Unione Europea, lo Stato italiano attiva le procedure previste a	Stabilizzazione di lavoratori a progetto

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
				comma 2, terzo capoverso, dell'articolo 108 del Trattato per il Funzionamento dell'Unione Europea (che rimette alla Commissione europea la verifica della compatibilità dell'aiuto con la normativa europea). L'incentivo è corrisposto al datore di lavoro unicamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatte salve le diverse regole vigenti per il versamento dei contributi. L'incentivo ha un importo massimo di 200 euro per lavoratore . Il valore annuale dell'incentivo non può superare 3 milioni di euro per ciascuna azienda e non può comunque superare il 33 per cento dei contributi previdenziali pagati da ciascuna azienda . L'incentivo è riconosciuto nel limite massimo di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Con decreto interministeriale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, sono definite le modalità attuative della norma.	

Articolo 1, commi 9-bis-9-quinquies – Assunzioni di personale presso le strutture preposte al monitoraggio e al controllo degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.3440	Il Relatore		17.12 ant.	Aggiunge i commi da 9-bis a 9-quinquies. Il comma 9-bis autorizza l'assunzione a tempo indeterminato di un contingente di massimo 120 unità altamente qualificate, appartenenti all'Area terza destinato a rafforzare le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri e dell'Agenzia per lo sviluppo e la coesione . Il personale assunto, eventualmente anche oltre i contingenti organici previsti dalla normativa vigente è preposto a funzioni di coordinamento, gestione, monitoraggio e controllo degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei anche per il periodo 2014-2020 e non può essere destinato ad attività diverse da quelle direttamente riferibili all'impiego dei Fondi strutturali europei e al monitoraggio degli interventi cofinanziati dai Fondi europei. Criteri e modalità di attuazione sono rimessi ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il comma 9-ter e il comma 9-quinquies dispongono la copertura finanziaria delle disposizioni di cui al comma 9-bis. Per gli oneri derivanti dalle assunzioni, pari ad euro	Pubblico impiego

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
				5.520.000 annui, si provvede, per gli anni 2014 e 2015, a carico delle risorse finanziarie dell'asse di assistenza tecnica previsto nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali europei 2014-2020 a titolarità delle Amministrazioni presso cui il predetto personale viene assegnato, nonché a carico delle risorse finanziarie del Programma operativo Governance ed assistenza tecnica 2014-2020. Il comma 9-quinquies specifica che a decorrere dall'anno 2016, al relativo onere pari a 5.520.000 euro, si provvede a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE). Il comma 9-quater detta le modalità tecniche con le quali viene effettuata la copertura	
1.3440.7	Parrini		17.12 ant.	Modifica il comma 9-bis precisando che le nuove assunzioni di personale avvengono nel rispetto delle procedure di mobilità previste dalla normativa vigente.	

Articolo 1, comma 10-bis – Assunzione di personale operaio a tempo determinato presso il Corpo forestale dello Stato

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.3340	XIII Comm.		16.12	Aggiunge il comma 10-bis il quale autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro annui per l'assunzione presso il Corpo forestale dello Stato di personale operaio a tempo determinato, al fine di garantire gli obiettivi in materia di lotta contro gli incendi boschivi, monitoraggio e protezione dell'ambiente, tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali. <i>Conseguentemente</i> alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze: 2014: – 1.500 2015: – 1.500; 2016: – 1.500.	Pubblico impiego

Articolo 1, comma 13-bis e 161 – Fondo rotativo per l'internazionalizzazione delle imprese

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.221	Mongiello	PD	12.12 pom.	Aggiunge il comma 13-bis che prevede un contributo di 2 milioni di euro per il 2014 in favore dell'Istituto Nazionale Ricerche Turistiche (ISNART), diretto a rafforzare le proprie attività di promozione di certificazione del «Marchio Ospitalità Italiana» Ristoranti Italiani nel Mondo. Il contributo è concesso al fine di concorrere allo sviluppo e alla promozione delle tradizioni e dei prodotti agroalimentari italiani realizzate da imprese agricole e agroalimentari condotte da giovani imprenditori del Mezzogiorno. <i>Conseguentemente</i> <i>Modifica il comma 161, riducendo</i> di 2 milioni di euro (da 285 a 283 milioni) il rifinanziamento in favore del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE), al fine di fornire copertura finanziaria al finanziamento disposto dal comma 13-bis.	Politiche per le imprese (agroalimentare)

Articolo 1, comma 14 – Fondo credito all'esportazione

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.1656	Palese	FI	12.12 pom.	<i>Modifica il comma 14</i>, che rifinanzia per 200 milioni di euro il fondo (art .3 della legge n. 95/73), gestito da SIMEST, per le finalità connesse alle attività di credito all'esportazione, precisando l'ulteriore finalità di internazionalizzazione del sistema produttivo.	Politiche per le imprese (Internazionalizzazione)

Articolo 1, comma 15 – Fondo settore aeronautico

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.2111	Marcon	SEL	12.12 pom.	<i>Modifica il comma 15</i> al fine di escludere il programma F-35 Lightning II-JSF (Joint Strike Fighter) dal finanziamento tramite le risorse derivanti dalle restituzioni, operate dalle imprese aeronautiche nazionali, degli incentivi ottenuti tramite la legge 808/1985 a sostegno del settore, che il comma 15 consente di usare per finanziare nuovi programmi.	Politiche per le imprese (settore aeronautico)

Articolo 1, comma 17 – Abolizione dello spesometro per i produttori agricoli esonerati da dichiarazione IVA

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.1458 Id. 1.1474 1.357 1.663 1.2980	Prodani Oliverio Russo Franco Bordo Franco Bordo		17.12 pom.	Sopprime il comma 17 , ripristinando, dunque, l'obbligo per i produttori agricoli esonerati dalla dichiarazione IVA di comunicare all'amministrazione finanziaria le operazioni rilevanti a fini IVA (c.d. "spesometro").	Agricoltura

Articolo 1, comma 17-bis– Acquisto servizi *on line* da soggetti titolari di una partita IVA italiana

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.1702 NF	Fanucci	PD	13.12 pom.	Aggiunge il comma 17-bis , il quale prevede che i soggetti passivi che intendano acquistare servizi on line , anche attraverso centri media ed operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA italiana (a tal fine, introduce un nuovo articolo 17-bis al D.P.R. n. 633/1972 - IVA).	Misure fiscali per le imprese

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
				Tale articolo dispone, inoltre, che gli spazi pubblicitari <i>on line</i> e i <i>link</i> sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca, visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito o la fruizione di un servizio <i>on line</i> attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti (editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario) titolari di partita IVA italiana. La norma si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti. <i>Il comma 17-bis non appare compatibile con la normativa comunitaria in materia di libertà di circolazione di beni e servizi.</i> <i>Si valuti, inoltre, che la disposizione introduce un obbligo per i consumatori che presuppone una attività di informazione ai cui fini la disposizione non fornisce specifici strumenti.</i>	
1.3388	XIII Comm.		12.12 pom.	Aggiunge il comma 18-bis. Il nuovo comma interviene sulla normativa riguardante l'alienazione e la locazione dei terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato, inserendo una riserva, dell'ordine del 20 per cento, a favore della locazione di detti terreni da parte di un giovane imprenditore agricolo che abbia un'età compresa tra i 18 ed i 40 anni.	Agricoltura

Articolo 1, comma 20 – Determinazione acconti imposte sui redditi per imprese agricole

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.5002	Relatore		17.12 ant.	Sostituisce il comma 20, ripristinando , a partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, la facoltà , per le società di persone e di capitali che svolgono esclusivamente attività agricola , di optare per la determinazione del reddito su base catastale anziché in base al bilancio. A copertura dell'onere derivante da tale agevolazione, quantificato in 32,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 33,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si dispone la corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) .	Politiche per le imprese - Imprese agricole

Articolo 1, commi 22-24 – Destinazione risorse per flotta navale a programmi di ricerca e sviluppo aeronautico, alle imprese marittime e a progetti innovativi in campo navale

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.2319 NF id. 1.3305 NF	Scanu IV Comm.	PD	12.12 pom.	Modifica il comma 23 prevedendo il parere delle competenti Commissioni parlamentari per l'impiego dei fondi destinati ai programmi navali di interesse della Difesa, di cui ai commi 21, e ai programmi industriali aeronautici, di cui al comma 22 primo periodo .	Sostegno finanziario alle imprese - Difesa

Articolo 1, comma 25 – Programma Tetra per forze di polizia

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.5004	Governo		17.12 ant.	<i>Modifica il comma 25</i> riducendo stanziamento ivi previsto per Te.T.Ra da 50 a 20 milioni di euro per il 2014. La riduzione dello stanziamento è funzionale alla copertura finanziaria di quota parte degli oneri recati dai commi 60- <i>bis</i> e 60- <i>ter</i> , che riguardano assunzioni di Forze di polizia per le infrastrutture e l'implementazione dei servizi connessi all'Expo Milano 2015 (<i>cfr. la scheda relativa a tali commi aggiuntivi</i>).	Autorizzazioni di spesa
1.4031	Il Relatore		17.12 nott.	Modifica il comma 25, portando da 50 a 60 milioni di euro l'entità del finanziamento per l'anno 2014 disposto dal medesimo comma a favore della rete nazionale standard Te.T.Ra. Rimane invece invariato il finanziamento di 70 milioni di euro disposto dallo stesso comma 25 a favore di Te.T.Ra. per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020.	

Articolo 1, comma 26-bis – Contributi all'Istituto italiano per gli studi storici e all'Istituto italiano per gli studi filosofici

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.4004	Relatore		17.12 ant.	Aggiunge il comma 26-bis , stabilendo che il CIPE, in sede di riparto del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020, assegna risorse all' Istituto italiano per gli studi storici e all' Istituto italiano per gli studi filosofici , per la realizzazione di attività di ricerca e formazione di rilevante interesse pubblico per lo sviluppo delle aree del Mezzogiorno, entro il limite massimo complessivo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 . La delibera di assegnazione , da assumere con cadenza triennale , disciplina le dotazioni annuali, le relative modalità di erogazione e le regole per il loro impiego. A tal fine, i predetti istituti presentano al Dipartimento per lo sviluppo e la coesione i propri programmi triennali di attività, con l'indicazione delle altre fonti, pubbliche e private, per la realizzazione delle stesse. Il termine per la presentazione è stabilito al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di adozione della delibera, salvo che per il	BENI CULTURALI- Interventi di finanziamento

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
				triennio 2014-2016, per il quale il termine è fissato al 28 febbraio 2014. I medesimi istituti devono, altresì, presentare, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione di rendiconto sulle attività oggetto di finanziamento realizzate nell'esercizio precedente. <i>Con riferimento alla cadenza della delibera di assegnazione, si segnala che il periodo considerato è di 7 anni.</i>	

Articolo 1, comma 31-33 – Garanzie per l'accesso al credito di famiglie e imprese

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.2032	Bonomo	PD	12.12 pom.	Modifica il comma 31, alla lettera c) introducendo il concerto con il Ministro con delega alle politiche giovanili per l'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e finanze di attuazione del Fondo di garanzia per la prima casa .	Politiche per le imprese - Accesso al credito
1.1982 N.F. id. 1.2386 N.F.	Causi Zanetti	PD SCpl	12.12 pom.	Modifica il comma 31, alla lettera c) eliminando la soppressione del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa, che continua quindi ad operare fino all'emanazione dei decreti attuativi che rendono operativo il Fondo di garanzia per la prima casa. Introduce il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per l'adozione del decreto del Ministero dell'economia e finanze di attuazione del Fondo di garanzia per la prima casa.	Politiche per le imprese - Accesso al credito
1.1964	Causi	PD	12.12 pom.	Aggiunge il comma 31-bis il quale, per assicurare il contrasto all'evasione fiscale nel settore delle locazioni abitative, attribuisce ai Comuni, in relazione ai contratti di locazione, attività di monitoraggio anche utilizzando il registro di anagrafe condominiale. A tal fine aggiunge un nuovo comma all'articolo 3 del decreto legislativo n. 23 del 2011 (federalismo municipale). Aggiunge il comma 31-ter il quale prevede che i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale	Politiche per le imprese - Accesso al credito

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
				pubblica, devono essere corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l'importo, escludendo l'uso del contante e assicurando la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore (aggiunge un nuovo comma 1-bis all'articolo 12 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201).	
1.1978	Causi	PD	12.12 pom.	Aggiunge il comma 31-bis il quale prevede che l'introduzione di forme di intervento per le famiglie numerose avvenga senza pregiudizio per la continuità dell'operatività del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa (modifica il comma 2 dell'articolo 6 del D.L. 31 agosto 2013, n. 102)	Politiche per le imprese - Accesso al credito
1.3441	Relatore		13.12 ant.	Sostituisce il comma 33 e introduce il comma 33-bis , sempre in tema di patrimonializzazione dei Confidi. Il nuovo comma 33 prevede che con decreto del MiSE, di concerto con il MEF, previa notifica alla Commissione UE e autorizzazione della stessa, si definiscano misure volte alla crescita e alla patrimonializzazione dei confidi (non viene più indicato un termine per l'emanazione del decreto, mentre la versione precedente della norma prevedeva un decreto di natura non regolamentare da adottare entro 90 giorni). Nella nuova formulazione del comma 33 cambia anche l'ambito soggettivo di applicazione, in quanto, oltre ai confidi sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, e quelli che, nei 24 mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge, realizzano operazioni di fusione al fine di ottenere l'iscrizione nell'elenco o nell'albo degli intermediari vigilati dalla Banca d'Italia, rientrano anche i confidi che stipulano contratti di rete finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia operativa dei confidi aderenti i quali, nel loro complesso, erogano garanzie in misura pari ad almeno 150 milioni di euro . Per quanto riguarda gli aspetti economici e finanziari, la formulazione precedente del comma 33 costituiva un Fondo, presso Unioncamere, finanziato in parti uguali dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI) e dal sistema delle Camere di Commercio tramite le risorse del diritto annuale. Al Fondo venivano attribuite risorse pari a 100 milioni di euro per il 2014, 150 milioni di euro per il 2015 e 200 milioni di euro per il 2016. Nella nuova formulazione, invece, si prevede di dedicare all'attuazione delle misure previste dal citato decreto interministeriale una quota di risorse prelevate dal Fondo di garanzia per le PMI nei limiti dell'importo di 225 milioni di euro , con la possibilità di incrementare tali risorse con eventuali risorse messe a disposizioni da Regioni, enti pubblici, Camere di	Politiche per le imprese – Accesso al credito

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
				Commercio, nonché da risorse comunitarie. Si segnala che ulteriori risorse per i Confidi sono previste dal successivo comma 33-bis, introdotto dalla medesima proposta emendativa, che però non fa riferimento al decreto interministeriale citato e riguarda un differente ambito soggettivo. Il comma 33-bis prevede che il sistema delle Camere di Commercio destini 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 al sostegno dell'accesso al credito delle PMI attraverso il rafforzamento dei confidi, ivi compresi quelli non sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia (rientrano quindi, a differenza del comma precedente, tutti i confidi). Il sistema camerale può utilizzare a tal fine anche una quota della dotazione annuale del fondo di perequazione istituito presso Unioncamere. Con lo stesso decreto interministeriale (MiSE e MEF) di definizione del diritto annuale delle Camere di Commercio sono definiti i criteri e le modalità di attuazione e di monitoraggio del presente comma. La norma non deve comportare incrementi sulla determinazione della misura annuale del diritto camerale.	

Articolo 1, comma 31-bis- – Garanzia di Cassa depositi e prestiti sui finanziamenti per l'efficientamento energetico delle infrastrutture pubbliche

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.3061 NF	Vignali	NCD	16.12	Aggiunge il comma 31-bis il quale - al fine di rispettare gli impegni comunitari relativi all'incremento dell'efficienza energetica del 20 per cento per il 2020 – autorizza Cassa Depositi e Prestiti a prestare garanzia sui finanziamenti relativi agli interventi di efficientamento energetico delle infrastrutture pubbliche, compresi quelli relativi all'illuminazione pubblica, realizzati attraverso il ricorso a forme di partenariato tra pubblico e privato o attraverso il ricorso a società private appositamente costituite, in particolare per garantire il pagamento dei corrispettivi dovuti dall'amministrazione pubblica per la realizzazione degli interventi e per la fornitura dei servizi di cui al presente comma. In caso di escussione della garanzia, si prevede che l'Agenzia delle Entrate, entro il 30 settembre di ciascun anno - sulla base dei dati comunicati dalla Cassa Depositi e Prestiti, -	Sostegno finanziario alle imprese

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
				provvede a trattenere, per i comuni interessati, le relative somme all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria, riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale e, per le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (esclusi i ciclomotori di cui all'art. 60 del D.Lgs. n. 446/1997) riscossa tramite modello F24. Si demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, la definizione delle modalità attuative delle previsioni di cui sopra e, in particolare, dei criteri e delle tipologie degli interventi, nonché le modalità di selezione e di concessione, di gestione e di escussione della garanzia, l'importo massimo utilizzabile e le modalità di comunicazione dei dati da parte di CDP all'Agenzia delle Entrate. Le somma trattenute dall'Agenzia delle entrate sono assegnate a Cassa Depositi e Prestiti ai sensi di quanto già previsto nella disciplina sulle anticipazioni di liquidità agli enti locali per il pagamento dei propri debiti commerciali, di cui all'articolo 1, commi 11-13, del D.L. n. 35/2013. I citati commi, in particolare, il comma 13 del D.L. n. 35/2013 dispongono che in caso di mancata corresponsione da parte dell'ente locale della rata annuale di restituzione dell'anticipazione ricevuta, sulla base dei dati comunicati dalla CDP S.p.A., soggetto competente all'erogazione delle anticipazioni, l'Agenzia delle Entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale e, per le province, all'atto riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. Infine, si dispone che agli eventuali maggiori oneri derivanti dal comma in esame si faccia fronte a valere su ulteriori risorse messe a disposizione dagli enti pubblici territoriali sulla base di Convenzioni stipulate con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché dalle risorse derivanti dalla programmazione comunitaria per il periodo 2014 - 2020 (introduzione di un nuovo comma 8-<i>quater</i> nell'articolo 5 del D.L. n. 269/2003).	

Articolo 1, comma 33-bis–33-ter – Decadenza dei contributi in caso di delocalizzazione di imprese con conseguente riduzione del personale

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.1411 NF	Fantinati		17.12 pom.	Aggiunge i commi 33-bis e 33-ter, i quali prevedono che, relativamente ai contributi erogati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità in esame, le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale che abbiano beneficiato di contributi pubblici in conto capitale, qualora, entro tre anni dalla concessione degli stessi, delocalizzino la propria produzione dal sito incentivato ad un paese non appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione del personale di almeno il 50 per cento, decadono dal beneficio stesso ed hanno l'obbligo di restituire i contributi in conto capitale ricevuti. Il comma 33-ter dispone che i soggetti erogatori dei contributi disciplinano le modalità e i tempi di restituzione dei suddetti contributi.	Politiche per le imprese

Articolo 1, commi 33-bis, ter e quater – Associazioni e raggruppamenti temporanei di imprese

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.4031 Subem. 0.1.4031. 20	Relatore Fantinati		17.12 nott.	Introduce i commi 33-bis, ter e quater, per sostenere le associazioni e i raggruppamenti temporanei di imprese (ATI e RTI). Il comma 33-bis istituisce nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico un Fondo con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 destinato al sostegno delle imprese che si uniscono in Associazione temporanea di imprese (ATI), o Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) al fine di operare su manifattura sostenibile e artigianato digitale, alla promozione, ricerca e sviluppo software e hardware e all'ideazione di modelli di attività di vendita non convenzionali e forme di collaborazione tra tali realtà produttive. Il comma 33-ter specifica le tipologia di progetti che i soggetti aspiranti al Fondo devono	Politiche per le imprese

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
				presentare, anche in collaborazione con Istituti di ricerca pubblici, Università e istituzioni scolastiche autonome pubbliche. Il comma 33-quater rinvia ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico la definizione delle modalità attuative dell'incentivo. Entro sei mesi dall'approvazione della norma il MISE invia una relazione al Parlamento con gli effetti dell'applicazione delle disposizioni in commento (Sub 0.1.4031.20)	

Articolo 1, commi 35-39 – Obblighi da parte dei notai di versamento di somme su conti correnti dedicati

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.3275 id. 1.2721 1.946	Il Comm. Vazio Covello	PD PD	13.12 ant.	<i>Modifica il comma 36 sopprimendo il riferimento agli importi inferiori a 100.000 euro ai fini dell'esenzione, per il notaio o altro pubblico ufficiale, dall'obbligo di versamento di somme su conto corrente dedicato, previsto dal comma 35.</i> Ne deriva che tale obbligo riguarderà tutte le somme ricevute da tali soggetti a titolo di onorari, diritti, rimborsi, somme per pagamento di imposte e diritti nonché corrisposte a titolo di prezzo per ricevimento ed autenticazione di contratti di trasferimento di immobili. L'unica eccezione riguarda la parte di prezzo o corrispettivo oggetto di dilazione; in tal caso, il versamento sul conto corrente dedicato avverrà contestualmente al rilascio della quietanza.	Settore pubblico

Articolo 1, comma 42– Interventi finanziabili nel Programma ANAS relativo a ponti, viadotti, gallerie

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.3443	Relatore		13.12 ant.	<i>Modifica il comma 42, al fine di specificare che le risorse da destinare all'attuazione degli interventi per incrementare la sicurezza e a migliorare le condizioni dell'infrastruttura viaria, che rientrano tra gli ulteriori interventi finanziabili nell'ambito del programma di</i>	Infrastrutture - Manutenzione straordinaria

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
				manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie della rete stradale di interesse nazionale gestita da ANAS S.p.A., sono assegnate con priorità alle opere stradali volte alla messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico .	

Articolo 1, comma 43-bis – Verifica dell'adempimento degli obblighi contrattuali del contraente generale

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.1714	Castricone	PD	13.12 ant.	Aggiunge il comma 43-bis, che sostituisce il comma 9 dell'art. 176 del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (D.Lgs. 163/2006) prevedendo che la verifica del regolare adempimento degli obblighi contrattuali del contraente generale verso i propri affidatari, effettuata dal soggetto aggiudicatore, avvenga non più periodicamente (come dispone il testo vigente), ma prima di effettuare qualsiasi pagamento a favore del contraente generale, compresa l'emissione di eventuali SAL (stati di avanzamento lavori). Viene altresì previsto che, qualora il contraente generale sia inadempiente, l'applicazione delle detrazioni sui successivi pagamenti e delle sanzioni da parte del soggetto aggiudicatore non sia più facoltativa (come invece prevede il testo vigente), ma obbligatoria.	Infrastrutture strategiche

Articolo 1, comma 46 – Risorse destinate alla S.S. 372 Telesina e al collegamento autostradale Termoli-S.Vittore

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.1614 id. 1.29	Covello Del Basso De Caro	PD PD	13.12 ant.	Sopprime il comma 46. Il comma era volto a precisare (con una novella al comma 11- <i>ter</i> dell'art. 25 del D.L. n. 69/2013) che le risorse già assegnate con le delibere CIPE indicate nella norma (delibera 100/2006 e 62/2011), per la realizzazione della strada statale n. 372 “Telesina” e del collegamento Termoli San Vittore , sono destinate esclusivamente alla realizzazione di tali opere per quanto di pertinenza .	Infrastrutture strategiche

Articolo 1, comma 46-bis - Collegamento "Termoli-San Vittore

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.4030	Relatore		17.12 nott.	<i>Aggiunge il comma 46-bis</i> che prevede che la quota di risorse pari a 200 milioni di euro della delibera CIPE n. 62 del 2011 per il collegamento "Termoli-San Vittore, opera inclusa nel Programma delle infrastrutture strategiche (“legge obiettivo”), venga ripristinata utilizzando le risorse del cosiddetto Fondo revoche (art. 32, comma 6, del D.L. 98/2011, modificato dall'art. 1, comma 48 del presente provvedimento), fermo restando quanto stabilito all'articolo 25, comma 11-<i>ter</i>, del D.L. 69/2013. Il citato comma 11-<i>ter</i> dell'articolo 25 ha previsto che le proposte dei soggetti promotori per l'approvazione dei progetti preliminari degli interventi di adeguamento della SS “Telesina” e del collegamento Termoli-San Vittore devono essere sottoposte all'approvazione dal CIPE e che la mancata approvazione delle proposte determina l'annullamento della procedura avviata e la revoca dei soggetti promotori. La norma precisa che le risorse già assegnate con delibera Cipe n. 100 del 2006 e quelle a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate (ora Fondo per lo sviluppo e la coesione) assegnate con delibera CIPE n. 62 del 2011 relativa al Piano sud sono destinate esclusivamente alla realizzazione degli interventi di adeguamento della SS Telesina. Il comma 46 dell'articolo unico del presente disegno di legge, che incideva su tale disposizione, è stato soppresso nel corso dell'esame in sede referente.	Infrastrutture strategiche

Articolo 1, commi 47-bis e 47-ter – Acquisto unità navali e altri interventi nell'area dello Stretto di Messina

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.4031 Subem 0.1.4031.4	Il Relatore Misuraca		17.12 nott.	Aggiunge il comma 47-bis, il quale stanZIA tre milioni di euro per il 2014 per l'acquisto di unità navali destinate al trasporto pubblico locale effettuato per via marittima nell'area dello stretto di Messina, nonché, nella medesima area, per il noleggior di navi, l'adeguamento e il potenziamento dei pontili e l'introduzione di agevolazioni tariffarie. Per assicurare il trasporto marittimo veloce nello Stretto di Messina, è autorizzata la spesa di 5,4 milioni di euro per il 2014, alla cui copertura si provvede mediante riduzione del finanziamento alla regione Sardegna concesso dall'articolo 19-ter, comma 16, lettera c) del D.L. 135/2009, per le convenzioni con le società di navigazione marittima (comma 47-ter, Sub 0.1.4031.4 Misuraca)	Trasporti

Articolo 1, commi 49-bis e 49-ter – Studio di fattibilità per l'offerta trasportistica nell'area dello Stretto di Messina

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.4031	Il Relatore		17.12 nott.	Aggiunge i commi 49-bis e 49-ter. Il comma 49-bis stanZIA 200.000 euro per il 2014 per la realizzazione di uno studio di fattibilità sull'offerta trasportistica nell'area dello Stretto di Messina, in considerazione della sospensione del progetto del ponte sullo Stretto e per migliorare i collegamenti marittimi, ferroviari e stradali. Lo studio dovrà essere realizzato entro il 30 settembre 2014. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro il 31 gennaio 2014 sono stabiliti i criteri e le modalità per la predisposizione del piano (comma 49-ter).	Trasporti

Articolo 1, comma 50 – Rinnovo veicoli trasporto pubblico locale

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.3442	Relatore		13.12 ant.	Sostituisce il comma 50. In particolare, l'emendamento rimodula l'importo e la destinazione del rifinanziamento del fondo per l'acquisto di veicoli per il trasporto pubblico locale. Il testo attuale prevede infatti 100 milioni di euro per l'acquisto di materiale rotabile su gomma per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e 200 milioni di euro per il solo anno 2014 per l'acquisto di materiale rotabile su ferro. L'emendamento invece attribuisce il finanziamento complessivo di 300 milioni di euro per il 2014 e 100 milioni di euro per il 2015 e 2016 all'acquisto indistinto di materiale su gomma o su ferro, inserendo inoltre la possibilità di finanziare anche l'acquisto di vaporetti e ferry boat (nuovo comma 50). Aggiunge i commi 50-bis e 50-ter. Con tali commi si prevede la definizione entro il 31 marzo 2014, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di conferenza unificata, dei costi standard dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, tenendo conto, in particolare nelle aree metropolitane e nelle aree a domanda debole, di fattori di contesto quali la velocità commerciale, le economie di scala, le tecnologie di produzione, l'ammodernamento del materiale rotabile e un ragionevole margine di utile; conseguentemente, a partire dall'anno 2014 una quota gradualmente crescente delle risorse statali per il trasporto pubblico locale sarà ripartita tra le regioni sulla base dei costi standard	Trasporti
1.3091 Id. 1.2668 1.1251	Vignali Caparini De Micheli	NCD LNA PD	13.12 ant.	Aggiunge il comma 50-bis che esenta dagli obblighi di comunicazione l'installazione di apparati di rete in possesso di determinate caratteristiche (potenza massima in <i>uplink</i> inferiore o uguale a 100 mWatt; potenza massima al connettore di antenna in <i>downlink</i> inferiore o uguale a 5 W, e aventi un ingombro fisico non superiore a 20 litri)	Infrastrutture

Articolo 1, comma 50-bis – Trasformazione in veicoli elettrici dei veicoli di categoria M

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.1147 NF	Catalano	M5S	16.12	<i>Aggiunge il comma 50-bis</i> , il quale prevede che la possibilità di avvalersi della procedura semplificata per le modifiche delle caratteristiche tecniche dei veicoli conseguenti alla loro trasformazione in veicoli elettrici possa essere utilizzata per tutti i veicoli della categoria M (veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote) e non solo per quelli della categoria M1 (veicoli a motore destinati al trasporto di non più di otto persone). La procedura semplificata in questione è quella di cui all'articolo 75, comma 3-bis, del codice della strada (decreto legislativo n. 285/1992), che prevede il ricorso a decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti senza necessità di ottenere il nulla osta della casa costruttrice.	Trasporti

Articolo 1, comma 51 – Revoche di risorse e loro destinazione prioritaria a Metrotramvia di Padova

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.3432 Id. 1.1018 1.536	IX Comm. Cimbro Cimbro	 PD PD	13.12 ant.	<i>Modifica il comma 51</i> inserendo tra le opere finanziabili con le modalità previste dal comma 51 medesimo anche la Metrotramvia di Milano-Limbiate	Infrastrutture
1.3433 Id. 1.849	IX Comm. Mognato	 PD	13.12 ant.	<i>Modifica il comma 51</i> inserendo tra le opere finanziabili con le modalità previste dal comma 51 medesimo anche la Metrotramvia di Venezia	Infrastrutture

Articolo 1, comma 52-bis – Piattaforma logistica nazionale

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.4031	Il Relatore		17.12 nott.	Aggiunge il comma 52-bis , il quale incrementa di 4 milioni di euro per il 2014 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 l'autorizzazione di spesa per il completamento e l'implementazione della rete immateriale degli interporti finalizzata al potenziamento del livello di servizio sulla rete logistica nazionale (art. 2, co. 244, legge finanziaria 2008, L. 244/2007). L'incremento di risorse è destinato a: 1) garantire l'interoperabilità della piattaforma logistica nazionale con altre piattaforme; 2) estendere l'operatività della piattaforma a nuovi servizi per l'autotrasporto come il comodato d'uso di apparati di bordo. Si esclude espressamente l'obbligo di cofinanziamento da parte di UIRNet Spa, soggetto attuatore della piattaforma. UIRNet Spa e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipuleranno una convenzione per l'utilizzo delle risorse. Si consente a UIRNet di avvalersi della concessione di servizi in finanza di progetto per il definitivo completamento della piattaforma e la sua gestione.	Trasporti

Articolo 1, commi 54-56– Autotrasporto

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.515	Vignali	NCD	13.12 ant.	Aggiunge il comma 56-bis che sopprime l'obbligo di emettere la fattura entro la fine del mese di svolgimento delle prestazioni per il pagamento dei corrispettivi dei contratti di autotrasporto merci su strada , attraverso una modifica dell'articolo 83-bis del decreto-legge n. 112/2008.	Trasporti

Articolo 1, comma 58-bis – Pagamento servizi di parcheggio, *bike sharing*, e di accesso ad aree a traffico limitato

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.2671 Id. 1.1301 1.3100	Caparini De Micheli Vignali	LNA PD NCD	13.12 ant.	Aggiunge il comma 58-bis che consente il pagamento attraverso strumenti di pagamento in mobilità, anche attraverso l'addebito diretto su credito telefonico , dei servizi di parcheggio , di <i>bike sharing</i> , di accesso ad aree a traffico limitato e di analoghi sistemi di mobilità e trasporto.	Infrastrutture

Articolo 1, comma 59-bis – Monitoraggio e analisi della spesa in materia di attuazione delle opere pubbliche

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.3333 Id. 1.970 1.3221 1.1744	VIII Comm. Mariani Mariani Matarrese	 PD PD SC	13.12 ant.	Aggiunge il comma 59-bis , che autorizza lo stanziamento di 200.000 euro annui per il potenziamento delle attività e degli strumenti mediante cui le Camere effettuano il monitoraggio e l'analisi della spesa in materia di attuazione delle opere pubbliche . <i>Conseguentemente</i> Alla tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, <i>apportare le seguenti variazioni:</i> 2014: –200; 2015: –200; 2016: –200	Infrastrutture strategiche

Articolo 1, commi 60-bis-60-quater – Personale delle Forze di polizia

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.5004	Governo		17.12 ant.	Aggiunge i commi da 60-bis a 60-quater. Il comma 60-bis autorizza la spesa di 38 milioni per l'anno 2014, di cui 34 in conto capitale, e 88 milioni per il 2015, in favore delle Forze di polizia per le infrastrutture e l'implementazione dei servizi connessi all'Expo Milano 2015. Inoltre per le medesime finalità si autorizza la spesa di 9 milioni per l'anno 2014, di cui 6 milioni in conto capitale e di 12 milioni per l'anno 2015, in favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il comma 60-ter incrementa le risorse complessivamente disponibili per il trattamento economico accessorio del personale appartenente ai Corpi di polizia sia ad ordinamento civile che militare. E' infatti previsto un ulteriore incremento (rispetto agli stanziamenti ordinari) di 100 milioni di euro per l'anno 2014. Al riguardo è prevista l'esplicita deroga alla norma che dispone che fino al 31 dicembre 2013, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale delle PA, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. Il comma 60-quater prevede, ai fini di parziale copertura di quanto disposto nei due commi precedenti, la riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di 107 milioni per il 2014 e di 100 milioni per il 2015. <i>Conseguentemente</i> <i>Alla tabella B, Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:</i> 2014: -10.000 Ai fini della restante copertura le risorse sono reperite con riduzione dell'autorizzazione di spesa destinata, dal <i>comma 25</i> del disegno di legge in esame, alla prosecuzione della rete nazionale standard Te.T.Ra. (<i>cfr. la scheda relativa a tale comma</i>)	Autorizzazioni di spesa

Articolo 1, comma 62 – Risorse per infrastrutture destinate a beni e attività culturali

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.630 NF	Ghizzoni	PD	16.12	<i>Modifica il comma 62</i> prevedendo che quota parte delle risorse aggiuntive per le infrastrutture che devono essere destinate ai beni culturali (di cui all'art. 60, co. 4, della L. 289/2002, come sostituito dal capoverso 4 del comma 62 del ddl in esame), pari a 2,5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016 , è destinata a finanziare interventi di recupero e valorizzazione dei luoghi della memoria . Gli interventi saranno individuati dal Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale di cui al DPCM 6 giugno 2013.	Beni culturali- Interventi di finanziament o

Articolo 1, comma 63 – Capitanerie di porto

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.3435	IX Comm.		13.12 ant.	Aggiunge il comma 63-bis che consente all'ente di gestione del porto (autorità portuali o autorità marittima, sembra intendersi) la destinazione di una quota non inferiore al 15 per cento degli introiti delle tasse portuali a iniziative di sostegno, formazione e incentivazione al pensionamento dei dipendenti delle società che forniscono lavoro temporaneo nell'ambito del porto (ex artt. 16 e 17 della legge n. 84/1994), in considerazione dello stato di crisi economica. I contributi non possono essere erogati per più di cinque anni e sono condizionati alla riduzione di almeno il cinque per cento annuo della manodopera impiegata; le società destinatarie non devono inoltre procedere a nuove assunzioni o all'aumento di soci lavoratori	Lavoro

Articolo 1, comma 66 – Interventi contro il dissesto idrogeologico

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.3338 Id. 1.800	VIII Comm. Braga		17.12 pom.	<i>Modifica il comma 66</i> al fine di precisare che le risorse disponibili in applicazione di tale comma devono essere prioritariamente destinate agli interventi integrati finalizzati alla riduzione del rischio, alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità.	Ambiente e messa in sicurezza del territorio

Articolo 1, comma 68-bis – Associazioni e raggruppamenti temporanei di imprese

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.4031	Relatore		17.12 nott.	Introduce il comma 68-bis , che autorizza la spesa di euro 2 milioni di euro per l'anno 2014 da iscrivere su un apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione di spesa del Ministero dello sviluppo economico, al fine di elaborare e realizzare progetti di ricerca e sviluppo nel settore agro-industriale nelle aree di produzione della Sicilia orientale, con particolare riferimento al reimpiego sostenibile degli scarti provenienti dalla lavorazione industriale degli agrumi . Le modalità per accedere ai contributi saranno individuate con decreto direttoriale, da emanare entro 90 giorni.	Politiche per le imprese agroalimentari

Articolo 1, commi 69-bis e 69-ter - Stanziamenti per aree marine protette e istituzione di nuove aree marine

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.4031	Relatore		17.12 nott.	<i>Aggiunge i commi 69-bis e 69-ter</i> che, rispettivamente, prevedono, l'inserimento dell' area marina delle Grotte di Ripalta-Torre Calderina nonché di quella di Capo Milazzo (Sub. 0.1.4031.121 Currò) nell'ambito delle aree in cui possono essere istituiti parchi marini o	Ambiente

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
Sub. 0.1.4031.121 Sub 0.1.4031.35	Curò Latronico			riserve marine indicate dall'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, (legge quadro sulle aree protette), autorizzando una spesa di 500.000 euro per l'anno 2014 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Il comma 69-<i>bis</i>, inoltre, incrementa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della legge n. 979/1982 di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 1.300.000 euro per il 2016 per l'istituzione delle aree marine protette della Costa del Monte Conero e di Capo Testa - Punta Falcone, nonché per potenziare la gestione e il funzionamento delle aree marine già istituite. E' altresì incrementata l'autorizzazione di spesa di cui al comma 10 dell'articolo 8 della legge n. 93/2001 di 200.000 euro per l'anno 2014 e di 700.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 per l'istituzione di nuove aree marine protette. E' infine incrementata di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 l'autorizzazione di spesa di cui al comma 99 dell'articolo 2 della legge n. 244/2007 (Sub. 01.4031.35 Latronico) al fine di consentire lo svolgimento delle attività di sorveglianza nelle aree marine protette; per tale finalità l'utilizzo delle risorse finanziarie indicate nella predetta autorizzazione di spesa possono essere utilizzate anche per potenziare e adeguare le infrastrutture dell'amministrazione ivi indicata (Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera). <i>Conseguentemente</i> Alla tabella B Ministero delle infrastrutture: 2015: -1.000 2016: -1.000	

Articolo 1, commi 70-73 – Interventi a favore della regione Sardegna a fronte degli eventi alluvionali del novembre 2013

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.1649	Segoni	M5S	13.12 pom.	<i>Modifica il comma 70</i> integrandolo con ulteriori disposizioni concernenti gli interventi urgenti per la messa in sicurezza e ripristino del territorio interessato dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2013 nella regione Sardegna. In particolare, si prevede che il piano di interventi urgenti per la messa in sicurezza del territorio, predisposto dal Presidente della regione e dal Commissario straordinario per il dissesto idrogeologico, preveda interventi volti alla delocalizzazione in aree sicure degli edifici costruiti nelle zone classificate R3 (aree a rischio elevato) ed R4 (aree a rischio molto elevato) , sulla base di quanto stabilito nei piani di assetto idrogeologico, o comunque a rischio idrogeologico . Si prevede, inoltre, che gli edifici adibiti per finalità abitative o per lo svolgimento di attività produttive, possano beneficiare dei fondi per la ricostruzione solo nel caso in cui siano ubicati in aree classificate nei piani di assetto idrogeologico come R1 (aree a rischio moderato) o R2 (aree a rischio medio) a condizione che siano realizzati interventi di messa in sicurezza. Da ultimo, si precisa che gli interventi sul reticolo idrografico non devono alterare l'equilibrio sedimentario dei corsi d'acqua e che gli interventi di naturalizzazione e di sfruttamento di aree di laminazione naturale delle acque devono essere prioritari rispetto agli interventi di artificializzazione .	Ambiente e messa in sicurezza del territorio
1.4031	Relatore		17.12 nott.	<i>Modifica il comma 70</i> al fine di consentire la possibilità di utilizzare le risorse non programmate alla data di entrata in vigore della presente legge giacenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per il dissesto dei territori alluvionati in Sardegna nel mese di novembre 2013, e quelle assegnate alla Regione Sardegna dalla delibera CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012, ad esclusione dei fondi di provenienza dal bilancio della Regione Sardegna.	Ambiente e messa in sicurezza del territorio

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.3247	Vignali	NCD	13.12 pom.	Sostituisce il comma 72, finalizzato al ripristino della viabilità interrotta o danneggiata dagli eventi alluvionali che hanno colpito la Sardegna nel mese di novembre 2013 mediante le risorse del “Programma ponti, viadotti e gallerie” di cui all’art. 18, comma 10, del D.L. 69/2013. La novella dispone che: ▪ gli interventi dovranno riguardare sia la viabilità statale che provinciale; ▪ il Presidente dell'ANAS è nominato Commissario delegato per gli interventi di ripristino della citata viabilità	Ambiente e messa in sicurezza del territorio

Articolo 1, comma 70-bis – Regione Sardegna

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.5005	Il Governo		17.12 ant.	Aggiunge il comma 70-bis, finalizzato a garantire un adeguato livello di erogazione dei servizi sanitari nella regione Sardegna, interessata dai gravi eventi alluvionali del novembre 2013. Si consente alla Regione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, la possibilità di rimodulare le misure di contenimento della spesa sanitaria introdotte dall’articolo 15, comma 14, del D.L. 95/2012, garantendo comunque, a seguito di appositi interventi su altre aree della spesa sanitaria, il rispetto degli obiettivi di risparmio previsti. Si ricorda che le misure di contenimento introdotte dall’articolo 15, comma 14, del D.L. 95/2012 sono finalizzate a una riduzione dell'importo, e dei corrispondenti volumi, della spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza ospedaliera da soggetti privati accreditati. Tali misure di contenimento devono essere in grado di ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014. Poiché la proposta emendativa prevede una rimodulazione, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.	Politiche sociali e sanitarie

Articolo 1, commi 70-bis e 70-ter - Interventi per i territori colpiti da calamità dal 2009

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.4031 Sub 0.1.4031.13 Mariani	Relatore		17/12	Aggiunge i commi 70-bis e 70-ter, che destinano stanziamenti per interventi in conto capitale nei territori colpiti da eventi calamitosi dal 2009. In particolare, vengono destinati 50 milioni di euro, per l'anno 2014, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione disponibili nell'ambito della programmazione 2007-2013. Le predette risorse, assegnate al Dipartimento della protezione civile e destinate alle regioni interessate, possono essere utilizzate altresì per la concessione di contributi fino al 50 per cento del prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti a causa dei medesimi eventi alluvionali e non più utilizzabili anche per attività agricole (Sub 0.1.4031.13 Mariani). Sono destinati ulteriori 50 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a valere sulle risorse della programmazione nazionale 2014-2020 del medesimo Fondo per lo sviluppo e la coesione, con una delibera del CIPE d'intesa con il Dipartimento per la protezione civile con cui verranno definite le procedure per la concessione dei contributi (Sub 0.1.4031.13 Mariani). <i>Si osserva che dalla formulazione della norma non si evince chiaramente l'ambito di applicazione, che sembrerebbe non limitarsi a considerare i soli territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi della legge 225/1992, che disciplina gli interventi di protezione civile.</i>	Ambiente/Territorio/Energia Ambiente e messa in sicurezza del territorio

Articolo 1, commi 74 e 75 – Disposizioni sospensive per centrali termoelettriche e turbogas

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.4033	Il Relatore		17.12 nott.	Modifica i commi 74 e 75, i quali recano una norma di interpretazione autentica finalizzata ad escludere le centrali termoelettriche e turbogas, alimentate da fonti convenzionali, sopra i 300 MW, dall'obbligo di corrispondere ai Comuni gli oneri di urbanizzazione. In particolare, il comma 74 delimita il campo di applicazione alle “fattispecie insorte a fare data dal 10 febbraio 2002” (data di entrata in vigore del D.L. 7/2002), mentre il successivo comma 75 esclude l'applicabilità (per le fattispecie di cui al comma 74) dell'art. 15 della L. 393/1975, che ha imposto all'Enel di corrispondere gli oneri di urbanizzazione nonché dell'art. 16 del D.P.R. 380/2001 (T.U. edilizia) che impone un obbligo generale di corrispondere i predetti oneri. Il nuovo comma 74 conferma il testo originario, facendo tuttavia salvo quanto stabilito dal comma 75. Quest'ultimo, nel confermare le disposizioni sopra citate, che consentono di non corrispondere gli oneri di urbanizzazione per le centrali sopra dette, autorizza una soluzione transattiva del contenzioso pendente in materia anche in deroga alle citate norme.	POLITICHE PER LE IMPRESE –

Articolo 1, comma 76 – Incremento delle detrazioni per lavoro dipendente

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.1916 NF	Causi	PD	13.12 pom.	Sostituisce il comma 76 rideterminando l'importo delle detrazioni IRPEF spettanti per i redditi da lavoro dipendente, sia relativamente alle fasce di reddito cui si applicano le detrazioni, sia relativamente all'importo di tali detrazioni. Specificamente: l'importo della detrazione spettante per redditi superiori a 8.000 euro, ma non superiori a 28.000 euro (in luogo degli originari 35.000) è rideterminato in 978 euro (anziché gli originari 669 euro), aumentato del prodotto tra 902 euro (prima 1.211 euro) e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 (e non più 35.000 euro) diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro (in precedenza 27.000 euro) (lettera <i>b</i>) del comma 76 in	Misure fiscali e contributive per il lavoro

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
				esame, che incide sulla lettera b) dell'articolo 13, comma 1 del T.U.I.R); ▪ l'importo della detrazione per redditi superiori a 28.000 euro (in luogo di 35.000 euro), ma non a 55.000 euro è pari a 978 euro (prima 669 euro), per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 27.000 (in luogo di 20.000 euro) (lettera c) del comma 76 in esame, che incide sulla lettera c) dell'articolo 13, comma 1 del T.U.I.R); ▪ abroga, infine, il comma 2 dell'articolo 13 del T.U.I.R che aumenta l'entità delle detrazioni previste dalla sopra citata lettera c) dell'articolo 13 del T.U.I.R., relativamente a fasce di redditi individuati tra 23.000 euro 28.000 euro. Conseguentemente a tale modifica, vengono eliminati i fattori che rendevano le aliquote marginali effettive più elevate nello scaglione immediatamente successivo a 28.000 rispetto a quello superiore.	

Articolo 1, commi 78-79 – Rendite superstiti deceduti sul lavoro

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.775	Boccuzzi	PD	13.12 pom.	Aggiunge il comma 79-bis, il quale prevede che i benefici a carico del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro (di cui all'articolo 1, comma 1187, della L. 296/2006) vengano erogati a favore dei familiari superstiti di cui all'articolo 85, comma 1, numeri 1) e 2) (ossia coniuge superstite e figli) del DPR 1124/1965, o, in mancanza, ai superstiti di cui ai successivi numeri 3) e 4) (ascendenti, genitori adottanti se viventi a carico del defunto, fratelli o sorelle se conviventi), con ciò peraltro confermando quanto già disposto, sotto tale profilo, dal DM 19 novembre 2008, attuativo del richiamato comma 1187. <i>Si osserva che la disposizione non innova rispetto a quanto già previsto dalla normativa vigente, limitandosi ad operare una rilegificazione di quanto già disposto, in merito ai superstiti beneficiari, dal DM 19 novembre 2008.</i>	Infortuni sul lavoro

Articolo 1, comma 87 – Proroga detrazioni ristrutturazioni edilizie

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.1447	Crippa	M5S	13.12 pom.	<i>Modifica la lettera c) punto 3)</i> , prevedendo che le spese per l'acquisto di mobili , a cui si applica fino al 31 dicembre 2014 la detrazione del 50 per cento fino ad un ammontare massimo di 10.000 euro, non possono essere superiori alle spese per i lavori di ristrutturazione a cui devono essere necessariamente collegate.	Incentivazione recupero edilizio
1.3235	Vignali	NCD	16.12	<i>Modifica il comma 87</i> precisando che l'obbligo di allegare l'attestato di prestazione energetica al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, a pena la nullità degli stessi contratti (articolo 6, comma 3-bis, del D.L. n. 63 del 2013), decorre dall'entrata in vigore del decreto di adeguamento delle Linee guida per la certificazione energetica degli edifici, da emanare con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Conferenza unificata, sentito il CNCU (comma 12 dello stesso articolo 6).	

Articolo 1, comma 95-bis – Trasferimento quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1. 5006	Governo		17.12 ant.	Aggiunge il comma 95-bis , disponendo che si applichi al trasferimento contabile delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia (disciplinato dall'articolo 6, comma 6 del D.L. n. 133 del 2013, in corso di conversione al Senato), il regime fiscale della riclassificazione delle attività finanziarie contenuto nell'articolo 4 del DM 8 giugno 2011, qualunque sia la categoria di provenienza delle stesse quote. Ai maggior valori così iscritti in bilancio si applica la disciplina della rivalutazione , con relativa imposta sostitutiva (ai sensi del comma 91, con aliquota al dodici per cento). <i>Si osserva che la disposizione posticipa un termine disposto da un provvedimento (decreto-legge n. 133 del 2013) attualmente all'esame del Senato per la conversione in legge.</i>	Politiche per le imprese - Misure fiscali per le imprese

Articolo 1, comma 95-ter – Strumenti finanziari in materia di adeguatezza patrimoniale

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1. 5006	Governo		17.12 ant.	Aggiunge il comma 95-ter , ai sensi del quale i maggiori o minori valori , che derivano dalla attuazione di specifiche previsioni contrattuali di strumenti finanziari rilevanti in materia di adeguatezza patrimoniale , ai sensi della normativa comunitaria e delle discipline prudenziali nazionali, non concorrono alla formazione del reddito imponibile delle società emittenti ai fini IRES ed IRAP . Resta ferma, per le stesse società emittenti, la deducibilità ai fini delle imposte dirette delle remunerazioni dei suddetti strumenti finanziari.	Politiche per le imprese - Misure fiscali per le imprese

Articolo 1, comma 97 – Affrancamento valori contabili

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1. 5006	Governo		17.12 ant.	Modifica il comma 97 , limitando l'ambito applicativo del divieto di cumulo nell'esercizio di opzioni per regimi di imposizione sostitutiva previsto dalla norma (in particolare, divieto di cumulo tra il riallineamento dei valori contabili con imposta sostitutiva e i regimi specifici previsti in materia di fusione, scissione e conferimento d'azienda), consentendo , in particolare, l'attivazione di tali regimi esclusivamente su importi non riconosciuti per effetto di altri riallineamenti .	Politiche per le imprese - Misure fiscali per le imprese

Articolo 1, comma 99 – Remunerazione della disponibilità di capacità di produzione di energia elettrica

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.1109 NF	Beneamati	PD	16.12	Sostituisce il comma 99 , che demanda all'Autorità per l'energia elettrica e il gas l'individuazione della modalità di integrazione della remunerazione della disponibilità di capacità di energia elettrica (capacity payment transitorio) , con effetto dal 2014.	Fonti energetiche

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
				In virtù di tale sostituzione, è demandata al Ministero dello sviluppo economico la definizione - entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di stabilità - su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e sentito il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle condizioni e modalità per la definizione di un sistema di remunerazione di capacità produttiva in grado di fornire gli adeguati servizi di flessibilità, nella misura strettamente necessaria a garantire la sicurezza del sistema elettrico e la copertura dei fabbisogni effettuata dai gestori di rete e senza nuovi o maggiori oneri per prezzi e tariffe dell'energia elettrica dei clienti finali, nell'ambito della disciplina del mercato elettrico, tenendo conto dell'evoluzione del mercato e in coordinamento con le misure di cui al D.Lgs. n. 379/2003, recante disposizioni in materia di remunerazione della capacità di produzione di energia elettrica. Si dispone, inoltre, che - nelle more dell'attuazione del sistema di remunerazione previsto dal comma in esame - continuano ad applicarsi le norme transitorie previste dall'articolo 5 del citato D.Lgs. n. 379/2003. Infine, in conseguenza di quanto sopra previsto, si introduce l'abrogazione del comma 7-bis dell'articolo 34, del D.L. n. 83/2012, che demanda all'Autorità per l'energia elettrica e il gas la definizione (entro il 12 novembre 2012) delle modalità per la selezione e per la remunerazione dei servizi di flessibilità assicurati dagli impianti di produzione abilitati, in base alle diverse offerte formulate dagli impianti stessi, senza maggiori oneri per prezzi e tariffe dell'energia elettrica.	

Articolo 1, comma 100 – Fotovoltaico pubblico in zone colpite da calamità

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.150 NF	Pagano	NCD	16.12	<i>Modifica il comma 100</i>, recante interventi in materia di impianti fotovoltaici da realizzare in zone colpite da calamità naturali nel corso degli anni 2012 e 2013. In particolare, in proposito, l'emendamento elimina la proroga di un anno del termine – di cui all'articolo 1, comma 4, lett. a) del D.M. del Ministero dello sviluppo economico del 5 luglio 2012 – per l'entrata in esercizio degli impianti fotovoltaici realizzati su edifici pubblici e su aree delle amministrazioni pubbliche ai fini dell'usufruzione degli incentivi previsti dal D.M. 5 maggio 2011. Rimane dunque prorogato il termine di entrata in esercizio (che di norma è entro un anno dalla data di pubblicazione della graduatoria, ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del medesimo decreto ministeriale) per l'ammissione alle tariffe incentivanti degli impianti iscritti nel registro in posizione tale da rientrare nei volumi incentivabili. Viene inoltre aggiunta la previsione che, entro il 30 giugno 2014, è aggiornato il sistema di incentivi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, determinati, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, lettera g), del D.Lgs. n. 28/2011, con decreti del Ministro dello sviluppo economico. L'aggiornamento deve avvenire secondo criteri di diversificazione e innovazione tecnologica e di coerenza con gli obiettivi di riqualificazione energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione previsti dalla direttiva 2012/27/UE. <i>Si osserva che la disposizione in commento modifica implicitamente quanto già previsto in materia dal citato articolo 28, comma 2, lettera g) del D.Lgs. n. 28/2011, il quale prevede che il predetto sistema degli incentivi sono aggiornate secondo specifiche modalità anche temporali. Sarebbe opportuna una modifica esplicita alla norma citata.</i>	Fonti energetiche

Articolo 1, comma 100-bis – Proroga termini decadenza impianti energetici

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.259 N.F.	Pagani	PD	13.12 pom.	Aggiunge il comma 100-bis, il quale modifica, in parte, le disposizioni - di cui comma 7-bis, dell'articolo 5 del D.L. 69/13 - che introducono la possibilità ai titolari di impianti di generazione energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, di optare tra il mantenimento al diritto agli incentivi spettanti sulla produzione di energia elettrica, come riconosciuti alla data di entrata in esercizio e un meccanismo che prevede un aumento degli incentivi spettanti nei primi due anni e una riduzione negli anni successivi. La modifica approvata attiene a tale meccanismo, e prevede che l'incremento del 20 per cento dell'incentivo spettante, per un periodo massimo di un anno decorra dalla data indicata dall'operatore e compresa tra il 1 settembre e il 31 dicembre 2013, e non più dal 1° settembre 2013. Inoltre, il nuovo testo del comma 7-bis dell'articolo 5 del D.L. 69/13 pur mantenendo il riferimento alla riduzione del 15 per cento dell'incentivo spettante nei successivi tre anni di incentivazione, stabilisce che ciò opera qualora l'impianto proseguia la produzione dopo il secondo anno di incremento, e che la riduzione dell'incentivo spetta fino ad una quantità di energia pari a quella sulla quale è stato riconosciuto il predetto incremento. Resta immutata la disciplina relativa alla determinazione dell'incremento e all'obbligo di comunicazione dell'opzione al GSE.	Ambiente - Energia

Articolo 1, comma 105 – Deducibilità fiscale a fini IRAP e IRES delle rettifiche su crediti e delle perdite su crediti

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.1717	Castricone	PD	13.12 pom.	<i>Modifica la lettera a)</i>, prevedendo che nella determinazione del reddito di lavoro dipendente degli atleti professionisti si considera, nella misura del 15 per cento, anche il costo dell'attività di assistenza sostenuto dalle società sportive professionistiche nell'ambito delle trattative contrattuali con gli atleti, al netto delle somme versate dall'atleta ai propri agenti.	Misure fiscali per le imprese

Articolo 1, comma 117-bis – Disciplina IVA sulle somministrazioni di alimenti e bevande

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.1748 NF	Mazziotti Di Celso	SCpl	16.12	Aggiunge il comma 117-bis prevedendo che a decorrere dal 1° gennaio 2014 i prezzi delle somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole, caserme e altri edifici destinati a collettività (la cui aliquota IVA è stata elevata dal 4 al 10 per cento dal D.L. n. 63 del 2013), possono essere rideterminati in aumento al solo fine di adeguarli all'incremento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto.	Politiche per le imprese

Articolo 1, comma 118-bis - Franchigia imposta sul reddito per i lavoratori frontalieri

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.4031	Relatore		17.12 nott.	Aggiunge il comma 118-bis , il quale prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2014 il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano (lavoratori frontalieri), concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 6.700 euro.	Maggiori entrate e norme di riordino

Articolo 1, comma 119 – Intermediari finanziari

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.1643 NF	Covello	PD	13.12 pom.	Aggiunge i commi 119-bis e 119-ter. Il comma 119-bis prevede che le società che operano nel settore della raccolta di pubblicità on-line e nei servizi ad essa ausiliari, nella determinazione del reddito d'impresa relativo alle operazioni con società non residenti	Misure fiscali per le imprese

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
				nel territorio dello Stato che direttamente o indirettamente le controllano o ne sono controllate, devono utilizzare indicatori di profitto diversi da quelli applicabili ai costi sostenuti per lo svolgimento della propria attività. E' fatto salvo il ricorso alla procedura di <i>ruling</i> di <i>standard</i> internazionale che, per le imprese con attività internazionale, consente con la sottoscrizione di un accordo con l'Amministrazione finanziaria di fare riferimento al regime dei prezzi di trasferimento, degli interessi, dei dividendi e delle <i>royalties</i>. Prevede, inoltre, l'obbligo dell'utilizzo del bonifico bancario o postale, dal quale devono risultare i dati del beneficiario, ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e a veicolare la partita IVA del beneficiario per l'acquisto di servizi di pubblicità <i>on-line</i> e di servizi ad essi ausiliari. Si demanda ad un provvedimento dell'Agenzia delle entrate la definizione delle modalità di trasmissione all'Agenzia delle informazioni necessarie per i controlli (comma 119-ter).	

Articolo 1, comma 119-quater – Assegnazioni di maggiori entrate al FISPE

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.5006	Governo		17.12 ant.	Aggiunge il comma 119-quater, che assegna le maggiori entrate derivanti dai commi 97 (derivanti dalle limitazioni al divieto di cumulo nell'esercizio di opzioni per regimi di imposizione sostitutiva), nonché dai commi 119-<i>bis</i> e 119-<i>ter</i> (raccolta della pubblicità <i>on line</i>), pari complessivamente a 237,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 191,7 milioni di euro per l'anno 2015, a 201 milioni di euro per l'anno 2016 e a 104,1 milioni a decorrere dall'anno 2017, al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE).	Autorizzazioni di spesa

Articolo 1, comma 121-bis - Interventi a favore della regione Sardegna a fronte degli eventi alluvionali del mese di novembre 2013

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.4031	Relatore		17.12 nott.	Aggiunge il comma 121-bis che, in conseguenza degli eventi alluvionali in Sardegna dell'8 novembre 2013, consente al Ministero della giustizia di utilizzare i locali della già soppressa sezione distaccata di Olbia per la trattazione del contenzioso civile e penale fino al 31 dicembre 2014.	Ambiente/Territorio/Energia Ambiente e messa in sicurezza del territorio

Articolo 1, comma 123 – Ammortizzatori sociali in deroga nel settore della pesca

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.5007	Governo		17.12 ant.	<i>Modifica il comma 123</i> precisando che lo stanziamento di 30 milioni di euro per il 2014, previsto dal comma 327 nell'ambito delle risorse del Fondo per occupazione e formazione, per il riconoscimento della cassa integrazione in deroga nel settore della pesca , deve intendersi come limite massimo di spesa .	Lavoro

Articolo 1, comma 123-bis – Fondi di solidarietà

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.5000 NF	Governo		17.12 ant.	Aggiunge il comma 123-bis , che modificando alcuni commi dell' articolo 3 della L. 92/2012 , ha lo scopo di precisare il quadro normativo dei fondi di solidarietà bilaterali (istituiti per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, ordinaria o	Previdenza

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
Sub em. 0.1.5000.2	Relatore			straordinaria), al fine di assicurare ai lavoratori interessati una tutela nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria. Più specificamente: ▣ si sopprime il termine del 31 ottobre 2013 connesso alle specifiche procedure di costituzione dei fondi. Più specificamente: 1. modificando i commi 4 e 14 si sopprime il termine entro il quale si sarebbe dovuto procedere alla stipula dell'accordo quadro, propedeutico al procedimento di costituzione sia dei fondi di solidarietà bilaterali presso l'INPS (comma 4) sia dei fondi di solidarietà alternativi (cd. puri) (comma 14); 2. modificando il comma 19 si sopprime il termine concernente l'obbligo (per i settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali comunque superiori ai 15 dipendenti, non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale), di istituire un fondo di solidarietà residuale, nel caso in cui non fossero stati stipulati accordi collettivi volti all'attivazione di fondi di solidarietà bilaterali; 3. modificando il comma 42, si sopprime il termine per l'adeguamento della disciplina dei fondi di solidarietà istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della L. 662/1996 alle norme della L. 92/2012, con apposito decreto interministeriale (sulla base di accordi collettivi e contratti collettivi da stipulare tra le organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale); 4. modificando i commi 44 e 45, si sopprime il termine per l'adeguamento della disciplina del fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo (comma 44) e del fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto ferroviario (comma 45) a specifiche disposizioni della L. 92/2012; ▣ sostituendo la lettera a) del comma 11 si dispone che, tra le ulteriori finalità previste	

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
				oltre a quelle espressamente istituzionali, i fondi possano assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro o a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente (in luogo della sola ASpl, come stabilito dal testo vigente); ▣ aggiungendo due commi (19-bis e 19-ter) dopo il comma 19 (che ha stabilito l'obbligo, per i settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali comunque superiori ai 15 dipendenti non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, di istituire un fondo di solidarietà residuale, nel caso in cui per i settori e soggetti richiamati non siano stati stipulati, entro il 31 marzo 2013, accordi collettivi volti all'attivazione di fondi di solidarietà bilaterali), si prevede: 1. che nel caso in cui gli accordi quadro propedeutici al procedimento di costituzione dei fondi avvengano in relazione a settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali già coperte dal richiamato fondo residuale, dalla data di decorrenza del nuovo fondo, i datori di lavoro del relativo settore non siano più soggetti alla disciplina del fondo residuale, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate (prevedendo comunque che in tale caso i contributi eventualmente già versati o dovuti in base al decreto istitutivo del fondo residuale, restino acquisiti al fondo residuale stesso). Il Comitato amministratore del fondo, inoltre, può proporre il mantenimento, in capo ai datori di lavoro del relativo settore, dell'obbligo di corrispondere la quota di contribuzione necessaria al finanziamento delle prestazioni già deliberate (comma 9-bis); 2. che nel caso in cui al 1° gennaio 2014 siano in corso procedure finalizzate alla costituzione di fondi di solidarietà bilaterali presso l'INPS, venga sospeso – mediante apposito decreto interministeriale - il relativo obbligo di contribuzione al fondo di solidarietà residuale, fino al completamento di tali procedure, e in ogni caso non oltre il 31 marzo 2014. Con riferimento al relativo periodo, inoltre, non sono riconosciute le relative prestazioni previste. In caso di mancata costituzione del fondo entro il 31 marzo 2014, l'obbligo é comunque ripristinato anche in relazione alle mensilità di sospensione (comma 9-ter);	

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
				▪ modificando il comma 20, si dispone che il fondo di solidarietà residuale, finanziato con i contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori dei settori coperti, secondo le aliquote definite con gli stessi decreti di istituzione dei fondi di solidarietà bilaterali e del fondo residuale stesso, debba comunque garantire le stesse prestazioni dei fondi di solidarietà bilaterali, per una durata non inferiore (invece che non superiore) a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile, in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa previste dalla normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria ; aggiungendo il comma 20-bis si prevede, per assicurare l'immediata operatività del fondo di solidarietà residuale e ferme restando eventuali determinazioni inerenti all'importo delle prestazioni, alla misura dell'aliquota di finanziamento o alle modifiche delle aliquote contributive ai fini del pareggio del bilancio, la fissazione dell'aliquota di finanziamento del fondo, in fase di prima applicazione dal 1° gennaio 2014, allo 0,5% (ferma restando la possibilità di fissare eventuali addizionali contributive a carico dei datori di lavoro connesse all'utilizzo degli istituti previsti).	

Articolo 1, comma 123-bis – Incentivi per favorire l'occupazione

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.4031	Relatore		17.12 nott.	Inserisce il comma 123-bis, che, modificando l'articolo 3, comma 9-ter del D.L. 148/1993, dispone che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali possa prevedere, oltre a misure di sostegno al reddito per lavoratori disoccupati o a rischio di esclusione dal mercato del lavoro, anche incentivi per favorire l'occupazione dei richiamati lavoratori, in continuità con il D.M. 20 marzo 2013 <i>(il testo dell'emendamento fa erroneamente riferimento alla data del 19 marzo 2013)</i> il quale, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 20, comma 5-ter, del D.Lgs. 276/2003, ha fornito i parametri ai fini dell'individuazione di specifiche categorie di lavoratori svantaggiati ai sensi delle lettere a), b) ed e) del punto 18 dell'articolo 2 del Regolamento (CE) n. 800/2008 (cioè: chi non ha un impiego retribuito da almeno 6 mesi, ovvero chi che	Lavoro

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
				negli ultimi 6 mesi non abbia prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi, ovvero coloro che negli ultimi 6 mesi abbiano svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione; chi non possieda un diploma di scuola media superiore o professionale, ovvero chi non abbia conseguito un titolo di studio di istruzione secondaria superiore, rientrando nel livello terzo della classificazione internazionale sui livelli d'istruzione; chi è occupato in uno dei settori economici dove sia presente un tasso di disparità uomo-donna che superi di almeno il 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici italiani, ovvero coloro che siano occupati in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25%)	

Articolo 1, comma 123-bis – Contratti di solidarietà

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.4022	Relatore		17.12 nott.	Aggiunge il comma 123-bis che, per il 2014, nel limite massimo di 50 milioni di euro e a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, incrementa del 10% l'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà , che passa così dal 60% (ai sensi del D.L. 726/1984) al 70% (Al riguardo si ricorda che l'articolo 1, c. 6, del D.L. 78/2009, ha disposto, in via sperimentale e per il biennio 2009-2010, un incremento del 20% (quindi dal 60 all'80%), della suddetta integrazione salariale, incremento prorogato (nella medesima misura dell'80%) a tutto il 2013, dall'art. 1, c. 256, della L. 228/2012).	Contratti di solidarietà

Articolo 1, comma 123-bis – Incentivi per lavoratori disoccupati o a rischio disoccupazione

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.2352	Lodolini		17.12 nott.	Aggiunge il comma 123-bis , con il quale si interviene sull'art. 9, comma 3-ter, del decreto-legge 148/1993: tale disposizione stabilisce che il Ministero del lavoro può prevedere misure di sostegno al reddito per i lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione . L'emendamento dispone che il Ministero medesimo possa prevedere altresì incentivi per favorire l'occupazione di queste categorie di lavoratori.	Misure di sostegno al lavoro

Articolo 1, comma 124-bis – Competenze della Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.3029	Di Gioia	Misto	13.12 nott.	Aggiunge il comma 124-bis il quale interviene sulle competenze della Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale , precisando che le attività di vigilanza sull'utilizzo dei fondi disponibili sono svolte anche con finalità di finanziamento e sostegno del settore pubblico e con riferimento all'intero settore previdenziale ed assistenziale. E' altresì precisato che la Commissione vigila sulla coerenza del sistema previdenziale allargato . A tal fine, il comma novella l'articolo 56 comma 2, lettere a e c) della legge 9 marzo 1989, n. 88	Previdenza

Articolo 1, comma 126-bis – Contributo triennale in favore di ANMIL ONLUS

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.4031	Il Relatore		17.12 nott.	Aggiunge il comma 126-bis che stanZIA un contributo, di cui all'articolo 33, comma 35, della legge di stabilità 2012 (legge 183/2011), in favore dell'I.R.F.A., Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL Onlus, nella misura di euro 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Si ricorda che l'articolo 33, comma 35, della legge di stabilità 2012 rinviava direttamente al contributo annuo dello Stato all'Unione italiana ciechi, di cui alla legge 379/1993, fissandolo in 2,5 milioni di euro per il 2011 e 3,6 milioni di euro per il 2012. Contestualmente si disponeva che il contributo fosse attribuito per il 50% all'I.R.I.F.O.R., (Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione Onlus), per il 35% all'I.R.F.A. (Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL Onlus) e per il restante 15% all'I.E.R.F.O.P. (Istituto europeo per la ricerca, la formazione e l'orientamento professionale, Onlus) con l'obbligo per i medesimi degli adempimenti di rendicontazione di cui all'articolo 2 della citata legge 379/1993. L'Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati ed Invalidi del lavoro ANMIL Onlus, riconosciuta con D.P.R. 31 marzo 1979 quale associazione di diritto privato, persegue scopi di rappresentanza, assistenza morale e materiale delle vittime di infortunio sul lavoro o malattia professionale, dei loro familiari e dei lavoratori esposti ai rischi professionali, come singoli e come categoria. IRFANMIL, Istituto di Riabilitazione e Formazione dell'ANMIL, è il nuovo ente di ricerca, formazione e riabilitazione dell'Associazione. <i>Sembrerebbe pertanto, da quanto sopra esposto, che l'emendamento si riferisca all'IRFANMIL.</i>	Politiche sociali e sanitarie Autorizzazioni di spesa

Articolo 1, commi 126 e da 127-bis a 127-sexies– Esodati

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.5008	Governo		17.12 ant.	I commi da 127-bis a 127-sexies sono volti a estendere la platea dei lavoratori c.d. esodati, includendovi un massimo di ulteriori 17.000 lavoratori, esclusi dai precedenti interventi di salvaguardia, a condizione che perfezionino i requisiti pensionistici entro 36 mesi dall'entrata in vigore del D.L. n. 201/2011 (c.d. riforma Fornero), ossia entro il 7 dicembre 2014, appartenenti alle seguenti categorie: • prosecutori volontari autorizzati al 4 dicembre 2011 con un contributo accreditato o accreditabile che, dopo il 4 dicembre 2011, hanno svolto attività lavorativa non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (lettera a)); • lavoratori con accordi individuali o collettivi cessati dall'attività lavorativa entro il 30 giugno 2012 e che hanno svolto, dopo tale data, attività lavorativa non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (lettera b)); • lavoratori con accordi individuali o collettivi cessati dall'attività lavorativa dopo il 30 giugno 2012 e fino al 31 dicembre 2012 e che hanno svolto, dopo la data di cessazione, attività lavorativa non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. (lettera c)); • lavoratori con risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro di lavoro tra 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2008 che hanno svolto dopo la cessazione attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Si includono anche i lavoratori con risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro di lavoro tra 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011 che hanno svolto dopo la cessazione attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, con un reddito annuo lordo complessivo superiore a euro 7500 (lettera d)); • lavoratori in mobilità ordinaria che maturano il requisito pensionistico <i>ante</i> legge 214/2011 dopo la data di fine mobilità e entro sei mesi dalla stessa; è data la possibilità al beneficiario di coprire i periodi contributivi successivi alla fine della mobilità con versamenti volontari, ove necessari (lettera e)); • soggetti autorizzati al versamento dei contributi volontari entro il 4 dicembre 2011 senza	Previdenza

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
				accreditamento di contributi effettivi alla stessa data. Sono stati considerati i soggetti che hanno almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra l'1 gennaio 2007 ed il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (lettera f)); Alla copertura degli oneri (pari a 199 milioni per il 2014, 238 milioni nel 2015, 162 milioni nel 2016, 72 milioni nel 2017, 46 milioni nel 2018, 12 milioni nel 2019) si provvede: • attraverso l'accelerazione (modificando l'articolo 1, comma 79, della L. 24/2007) del percorso di innalzamento dell'aliquota contributiva per i soggetti iscritti alla gestione separata INPS (ex articolo 2, comma 26, della L. 335/1995), già iscritti ad altre forme di previdenza (come i professionisti e i pensionati). Più specificamente, l'aliquota si innalza al 22% (in luogo del 21%) per il 2014 e al 23,5% (in luogo del 22%) per il 2015, confermando il conseguimento del livello di regime del 24% dal 2016 (comma 326-bis); • attraverso la riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di 89 milioni di euro per il 2013, 113 milioni di euro per il 2015, 162 milioni di euro per il 2016, 72 milioni di euro per il 2017, 46 milioni di euro per il 2018 e 12 milioni di euro per il 2019 (cfr. comma 326-ter) .	

Articolo 1, comma 129-bis – Fondo per i nuovi nati

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.5009	Il Governo		17.12 ant.	Aggiunge il comma 129-bis, che istituisce per l'anno 2014 un Fondo per i nuovi nati presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per contribuire alle spese per il sostegno di bambini nuovi nati o adottati appartenenti a famiglie a basso reddito. Al Fondo vengono trasferite le risorse disponibili (quantificate dal Governo in circa 22 milioni di euro) nel Fondo per il credito per i nuovi nati, di cui all'articolo 4 del Decreto-legge n. 185/2008, contestualmente soppresso. Con DPCM, di concerto con il MEF, sono stabiliti i criteri per l'erogazione dei contributi nei limiti delle disponibilità del Fondo, l'ISEE di riferimento e le modalità di funzionamento del Fondo.	Politiche sociali e sanitarie

Articolo 1, comma 130-bis – Fondo per interventi di emergenza umanitaria nel territorio nazionale

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.4032 NF	Relatore		17.12	Aggiunge il comma 130-bis che incrementa di 40 milioni di euro per il 2014 la dotazione del Fondo istituito - dall'art. 23, comma 11, del D.L. 95/2012 - nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per far fronte agli interventi di emergenza umanitaria nel territorio nazionale relativi all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa. L'incremento suddetto è operato attraverso una riduzione - per 30 milioni di euro – delle risorse per l'anno 2014 del Fondo di solidarietà comunale e per 10 milioni di euro a valere sulle disponibilità, per il medesimo anno, del Fondo per il credito dei nuovi nati.	Autorizzazioni di spesa

Articolo 1, comma 130-bis – Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.4031	Relatore		17/12	Aggiunge il comma 130-bis , che incrementa di 3 milioni di euro per l'anno 2014 il fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (di cui all'art. 1- <i>septies</i> del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416), al fine di realizzare iniziative complementari o strumentali necessarie all'integrazione degli immigrati nei comuni, singoli o associati, che siano sede di centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA) in numero pari o superiore alle 3.000 unità.	Asilo

Articolo 1, comma 131-bis – Ulteriore utilizzo della quota dell'otto per mille IRPEF di competenza statale

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.1044 NF	Cariello	M5S	13.12 nott.	Aggiunge il comma 131-bis che introduce una nuova finalità cui possono essere destinate le risorse relative alla quota dell'otto per mille del gettito IRPEF devoluta alla diretta gestione statale , rispetto a quelle attualmente previste dall'articolo 48, primo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222 (interventi straordinari per la fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e conservazione di beni culturali), ricomprendendovi gli interventi relativi alla ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica . A tal fine, il comma reca una novella all'articolo 48 primo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.	Ulteriori infrastrutture

Articolo 1, comma 132-bis – Istituzione del Fondo per le politiche attive del lavoro e sperimentazione regionale del contratto di ricollocazione

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.4031	Relatore		17.12 nott.	Introduce il comma 132-bis , che (con l'obiettivo favorire il reinserimento lavorativo dei fruitori di ammortizzatori sociali, anche in deroga, e di lavoratori in stato di disoccupazione involontaria) istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per le politiche attive del lavoro (con dotazione pari a 14 milioni di euro per il 2014 , e 20 milioni di euro annui per il biennio 2015-2016), per la realizzazione di iniziative, anche sperimentali, volte a potenziare le politiche attive del lavoro, tra le quali la sperimentazione regionale del contratto di ricollocazione . Le iniziative, anche sperimentali, sono stabilite con apposito decreto di natura non regolamentare, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge	Lavoro

Articolo 1, commi da 132 a 132-septies – Lavori socialmente utili

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.5010 NF	Governo		17.12 pom.	<i>Modifica il comma 132</i>, che detta norme in favore dei lavori socialmente utili (LSU), autorizzando una spesa complessiva pari a 110 milioni di euro in favore dei lavori socialmente utili nei territori di Napoli, Palermo e (come precisato al Senato) della regione Calabria, nonché nei comuni con meno di 50.000 abitanti, ed inserisce i commi da 132-bis a 132-septies, che intervengono nell'ambito delle risorse che finanziano le convenzioni con i lavoratori socialmente utili, con l'obiettivo di razionalizzare e rendere più efficiente il sistema. In primo luogo, il nuovo testo del comma 132 autorizza una spesa complessiva di 126 milioni (in luogo dei 110 previsti nel testo approvato dal Senato), di cui 100 milioni per gli LSU di Napoli e Palermo, 25 milioni per gli LSU della Calabria (specificando che nell'ambito delle risorse ad essa assegnate la regione Calabria deve provvedere al pagamento degli arretrati dell'anno 2013 dei progetti degli LSU e dei lavoratori di pubblica utilità) ed 1 milione per i	Lavoro

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
				comuni con meno di 50.000 abitanti. Inoltre, per l'anno 2014, al fine di favorire l'inserimento lavorativo, mediante contratti a tempo determinato, degli LSU e dei lavoratori titolari di determinati strumenti di sostegno al reddito (CIGS, indennità di mobilità e trattamento speciale di disoccupazione) degli enti pubblici della sola regione Calabria, si prevede la possibilità di utilizzare le risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g)-bis, della legge n.296/2006 (pari a 50 milioni annui, a carico del Fondo per l'occupazione, previsti per la stabilizzazione degli LSU in favore delle regioni che rientrano negli obiettivi di convergenza dei fondi strutturali dell'Unione europea); la definizione delle modalità di assegnazione delle risorse è rimessa a un DM <i>(per il quale, peraltro, non viene indicato il termine per l'emanazione)</i>; le assunzioni a tempo determinato possono avvenire in deroga alla normativa vigente (che limita, a vario titolo, le assunzioni, anche a tempo determinato, da parte delle PA), fermo restando il rispetto del Patto di stabilità interno (a tale riguardo, peraltro, si prevede che il mancato rispetto del Patto di stabilità interno per il 2013 al solo fine di consentire la stipula dei suddetti contratti a tempo determinato fino al 31 dicembre 2014, non comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera d), della legge n.183/2011, che vieta agli enti che lo hanno violato di assumere o stabilizzare personale a qualsiasi titolo, nonché di stipulare contratti di servizio "elusivi" con soggetti privati) <i>Conseguentemente</i>, a copertura dei maggiori oneri, il comma 132-bis prevede la riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di 16 milioni di euro per il 2014. I commi da 132-bis/bis a 132-sexies intervengono, come detto, nell'ambito delle risorse che finanziano le convenzioni con i lavoratori socialmente utili, con l'obiettivo di razionalizzare e rendere più efficiente il sistema. La prevista finalizzazione delle risorse alla progressiva stabilizzazione di tale tipologia di lavoratori da parte dei comuni opera nel rispetto del patto di stabilità interno, della vigente normativa di contenimento della spesa complessiva di personale e in un'ottica di sostenibilità dell'onere a regime e, quindi, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Più specificamente: ■ il comma 132-bis/bis prevede i rapporti di lavoro a tempo determinato di cui sono titolari lavoratori impiegati in attività socialmente utili (di cui all'articolo 2, comma 551, della legge	

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
				n.244/2007) possano essere prorogati, nelle more dell'adozione del decreto di cui al successivo comma 132-ter e tenuto conto dei vincoli previsti dal Patto di stabilità, anche in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente in materia di limitazioni delle assunzioni ▣ il comma 132-ter, ai fini della razionalizzazione della spesa che finanzia le convenzioni con LSU e nell'ottica di un definitivo superamento delle situazioni di precarietà, demanda ad un apposito decreto interministeriale, da adottare entro 60 giorni (previa ricognizione della normativa vigente in materia, dell'entità della spesa complessivamente sostenuta e dei soggetti interessati), l'individuazione delle risorse finanziarie disponibili (quindi senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica) per assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili (anche se utilizzati in lavoratori di pubblica utilità e se abbiano un rapporto di lavoro a tempo indeterminato). ▣ il comma 132-quater dispone che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge è vietata la stipula di nuove convenzioni per l'utilizzazione di LSU, a pena di nullità delle medesime. ▣ il comma 132-quinquies prevede che le risorse finanziarie, nella misura individuale massima di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2000 (ossia 9296 euro per ogni LSU) sono assegnate ai comuni, che hanno disponibilità di posti in dotazione organica relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge n. 56/1987 (ossia per livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo), per incentivare l'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratto di lavoro a tempo parziale, dei soggetti di cui ai commi 132-ter e 132-quater, anche in deroga alla vigente normativa in materia di facoltà assunzionali, ma in ogni caso previo rispetto del patto di stabilità interno. ▣ Il comma 132-sexies prevede che con decreto interministeriale sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse, con priorità per i comuni che assumano nei limiti della facoltà assunzionali stabilite dalla normativa vigente. In ogni caso, attraverso idonea documentazione, i comuni sono tenuti a dimostrare l'effettiva sussistenza di necessità funzionali e organizzative per le assunzioni, valutata la dimensione demografica dell'ente, l'entità del personale in servizio e la correlata spesa, nonché l'effettiva sostenibilità a regime dell'onere assicurando la graduale riduzione del personale a tempo	

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
				determinato e con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, tenuto conto delle proiezioni future della spesa di personale a seguito di cessazioni. Il comma 132-septies integra l'articolo 4, comma 9-bis, del D.L. 101/2013, relativamente alla stabilizzazione di rapporti di lavoro a tempo determinato nelle regioni a statuto speciale. In primo luogo, si introduce l'obbligo, per gli enti territoriali delle regioni a statuto speciale, di calcolare il complesso delle spese per il personale (al quale sono parametrize le assunzioni ammesse) al netto dell'eventuale contributo erogato dalle regioni; inoltre, si prevede che il mancato rispetto del Patto di stabilità interno per il 2013, al solo fine di consentire la stipula dei suddetti contratti a tempo determinato fino al 31 dicembre 2014, non comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera d), della legge n.183/2011 (che vieta agli enti che lo hanno violato di assumere o stabilizzare personale a qualsiasi titolo, nonché di stipulare contratti di servizio "elusivi" con soggetti privati); infine, si prevede che la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato, per l'anno 2014, possa avvenire in deroga ai termini e ai vincoli previsti dalla normativa vigente (di cui all'articolo 4, comma 9, del DL n.101/2013).	

Articolo 1, comma 133 – Carta acquisti

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.4008	Il Relatore		17.12 ant.	Integra il comma 133 al fine di precisare che l'estensione su tutto il territorio nazionale della sperimentazione della Carta acquisti (c.d. social card) va intesa come sperimentazione di un apposito programma di sostegno per l'inclusione attiva, volto al superamento della condizione di povertà, all'inserimento e al reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale.	Politiche sociali e sanitarie

Articolo 1, comma 134-bis – Fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.2273 NF	Agostini Roberta	PD	13.12 nott.	Aggiunge il comma 134-bis, autorizzando la spesa di 500.000 euro per il 2014 per il rifinanziamento del Fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità, previsto dall'art. 18 del Codice per le pari opportunità tra uomo e donna. Il finanziamento è posto a valere sulle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione. Il Fondo, istituito dall'art. 9 del D.Lgs. 196/2000 e poi confluito nell'art. 18 del D.Lgs. 198/2006 è destinato a finanziare le spese relative alle attività della consigliera o del consigliere nazionale di parità e delle consigliere o dei consiglieri regionali e provinciali di parità, i compensi degli esperti eventualmente nominati nonché le spese relative alle azioni in giudizio promosse o sostenute; esso finanzia inoltre le spese relative al pagamento di compensi per indennità, rimborsi e remunerazione dei permessi spettanti alle consigliere ed ai consiglieri di parità.	Autorizzazioni di spesa

Articolo 1, comma 135 – Misure in favore dei giovani e dei disoccupati

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.2028	Bonomo	PD	13.12 nott.	Modifica il comma 135, cui aggiunge la lettera a-bis), che modifica l'art. 3 del D.L. n. 76/2013, che reca finanziamenti per l'occupazione giovanile nel Mezzogiorno. La modifica è volta a precisare che le risorse finanziarie autorizzate dalla disposizione sono volte ad assicurare, prioritariamente, il finanziamento di tutte le istanze positivamente istruite a valere sugli avvisi pubblici in corso di esecuzione "Giovani per il sociale" e "Giovani per la valorizzazione di beni pubblici nel Mezzogiorno; Con ulteriore modifica si esclude, altresì, che l'azione del piano di Azione Coesione possa essere rivolta alla promozione e realizzazione di progetti promossi da soggetti delle categorie svantaggiate e molto svantaggiate per l'infrastrutturazione sociale e la	Misure a sostegno del lavoro

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
				valorizzazione di beni pubblici nel Mezzogiorno , con particolare riferimento, come specificato dal Senato, ai beni immobili confiscati ai sensi della legislazione antimafia, indicati all'articolo 48, comma 3, del D.Lgs. n. 159 del 2011.	
1.5011	Governo		17.12 ant.	<i>Modifica il comma 135, lettera c)</i> che stabilisce che le province, in vista dell'avvio della Youth Guarantee e al fine di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego, possano prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione continuativa strettamente indispensabili per l'attività di gestione dei fondi strutturali europei; a tal fine, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può erogare, alle regioni che ne facciano richiesta, anticipazioni sui contributi da programmare a carico dell'Unione europea. Il nuovo testo prevede che la proroga operi per i contratti indispensabili per la realizzazione di attività di gestione dei fondi strutturali e di interventi da essi finanziati (e non, genericamente, per l'attività di gestione dei fondi strutturali europei, come previsto nel testo)	Lavoro

Articolo 1, comma 136-bis – Autorizzazione di spesa triennale in favore dell'Istituto Gaslini di Genova

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.4031	Il Relatore		17.12 nott.	Aggiunge il comma 136-bis che autorizza, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 , la spesa di 2 milioni di euro a favore dell'Istituto Gaslini di Genova . Si ricorda, che l'articolo 1, comma 275 della legge di stabilità 2013 (legge 228/2012) ha concesso un contributo di 5 milioni di euro a favore della Fondazione Gerolamo Gaslini, trasformata dall'articolo 6 del D.L. 79/2012, in fondazione con personalità giuridica di diritto privato.	Politiche sociali e sanitarie Autorizzazioni di spesa

Articolo 1, comma 137 – Assistenza sanitaria cittadini italiani all'estero

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.5012	Il Governo		17.12 ant.	<i>Modifica il comma 137</i>, che incrementa per il 2014, di 121 milioni di euro delle risorse, di cui al D.P.R. n. 618/1980, per gli obblighi relativi all'assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero. La versione originaria della norma faceva riferimento agli obblighi di rimborso nei confronti di Stati dell'Unione Europea, dello Spazio economico europeo, della Svizzera e dei paesi in Convenzione. La presente proposta emendativa, invece, si riferisce genericamente agli obblighi in materia di assistenza sanitaria all'estero. Inoltre precisa che, a valere sulle risorse individuate, il Ministero della salute provvede anche agli adempimenti connessi all'assistenza sanitaria all'estero in forma indiretta (ovvero quella che avviene mediante il rimborso delle spese sostenute dall'assistito), nelle more del trasferimento delle funzioni alle Regioni e alle Province autonome delle competenze in materia di assistenza sanitaria indiretta e dell'emanazione del relativo Regolamento di attuazione (comma 86 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2013), il cui termine di emanazione è prorogato dal 30 aprile 2013 al 31 dicembre 2014. In tal caso è fatta salva la successiva imputazione degli oneri alle regioni e province autonome.	Politiche sociali e sanitarie

Articolo 1, comma 139 – Incremento del Fondo distribuzione di derrate alimentari agli indigenti

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.4031	Il Relatore		17.12 nott.	<i>Modifica il comma 139</i>, incrementando il finanziamento, per l'anno 2014, del Fondo destinato a finanziare programmi annuali di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti, istituito, presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura. Il finanziamento è portato da 5 a 10 milioni di euro.	Politiche sociali e sanitarie

Articolo 1, comma 140-bis – Calcolo del ripiano dello sfioramento dei tetti di spesa farmaceutica a carico delle società controllate

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.4029	Il Relatore		17.12 nott.	Aggiunge il comma 140-bis che introduce norme relative al calcolo dell'entità del ripiano dello sfioramento del tetto della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per la quota a carico delle aziende farmaceutiche che costituiscono società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A decorrere dall'anno 2014, ai fini del calcolo del ripianto dello sfioramento del tetto della spesa farmaceutica territoriale, per la quota a carico delle aziende farmaceutiche, l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) applica i criteri di cui all'articolo 5 del decreto-legge 159/2007, operando anche la compensazione tra le aziende farmaceutiche che costituiscono società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Nell'applicare le regole per il ripiano dello sfioramento a carico dell'azienda interessata, l'AIFA effettua la compensazione degli importi in capo alla società controllante. L' AIFA, inoltre, per garantire la compiuta attuazione dei criteri di cui all'articolo 15 del decreto-legge 95/2012, per il calcolo del ripiano dell'eventuale sfioramento del tetto di spesa farmaceutica ospedaliera a carico dell'azienda interessata, effettua la compensazione degli importi in capo alla società controllante. Ai fini dell'attuazione del presente comma le società controllanti e le società controllate informano l'AIFA dell'esistenza del rapporto di cui all'articolo 2359 codice civile, mediante autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna società. <i>Si rileva che, dal punto di vista della formulazione del testo, nel primo periodo dell'emendamento andrebbe introdotto un punto, in luogo della virgola ora presente, dopo “di cui all'articolo 2359 del codice civile”.</i>	Politiche sociali e sanitarie

Articolo 1, comma 141-bis – Norme in favore dei farmaci orfani

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.3309 Id. 1.1809 1.3254	XII Comm. Binetti Binetti	 Per l'Italia	13.12 nott.	Aggiunge il comma 141-bis , che interviene sulle modalità di ripiano , tra tutte le aziende farmaceutiche, dello sforamento del tetto della spesa ospedaliera, relativamente ai farmaci innovativi e ai farmaci orfani , con norme di favore oltre che relativamente alle aziende produttrici di farmaci innovativi, come previsto a legislazione vigente, anche a favore delle aziende produttrici di farmaci orfani (modifiche all'articolo 15, comma 8, del D.L. 95/2012). In considerazione della variabilità dell'impatto economico dei medicinali innovativi sulla spesa farmaceutica ospedaliera, l'articolo 15, comma 8, lettera <i>b</i>), del D.L. 95/2012, dispone che l'AIFA utilizzi, ad inizio anno, le risorse incrementalmente derivanti dalla riduzione di spesa complessiva prevista per effetto delle scadenze di brevetti, nonché le risorse incrementalmente derivanti dall'eventuale aumento del tetto di spesa, per la costituzione del fondo aggiuntivo per la spesa per farmaci innovativi e del fondo di garanzia per le ulteriori esigenze connesse all'evoluzione del mercato farmaceutico. Ad entrambi i fondi viene attribuita una quota di allocazione massima, anziché fissa. In caso di sforamento del fondo per i farmaci innovativi, a legislazione vigente , la quota del superamento è a carico delle aziende titolari di Autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) per i farmaci non innovativi; l' emendamento , intende allargarlo alle aziende produttrici di farmaci non orfani (lettera <i>h</i>). Ugualmente, in caso di sforamento del <i>budget</i> attribuito all'azienda titolare di medicinali orfani, che non abbiano la caratteristica di medicinali innovativi, la quota di superamento riferibile ai farmaci orfani, ai fini del ripiano, è ripartita fra le aziende in proporzione dei rispettivi fatturati relativi ai medicinali non innovativi e, come proposto dall'emendamento, non orfani (lettera <i>i</i>). Infine, con l'aggiunta lettera <i>i-bis</i>) nel corpo del comma 8 dell'art.15 del D.L. 95/2012 , vengono introdotte norme a favore di particolari categorie di farmaci orfani, quali quelli indicati nella circolare EMEA 7381/01, nonché di altri farmaci da individuarsi con apposita delibera AIFA, tra quelli già in possesso dell'AIC e destinati alla cura di malattie rare.	Politiche sociali e sanitarie

Articolo 1, comma 142 – Screening neonatali per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.2927 NF	XII Comm.		13.12 nott.	<i>Modifica il comma 142</i> , prevedendo che la costituzione del Centro di coordinamento sugli screening neonatali sia finalizzata anche all'individuazione di bacini di utenza ottimali proporzionati all'indice di natalità .	Misure in materia di sanità e di assistenza

Articolo 1, comma 144 – Anagrafe nazionale degli assistiti

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.2889	Lenzi	PD	13.12 nott.	<i>Modifica il comma 144, al punto 7)</i> , introducendo la previsione dell'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome , in luogo del semplice parere da parte di questa, per l'emanazione del D.P.C.M. che definisce i contenuti dell'ANA, del piano di subentro di quest'ultima agli elenchi degli assistiti tenuti dalle ASL, ecc.	Misure in materia di sanità e di assistenza

Articolo 1, commi da 145-bis a 145-quater – Assistenza sanitaria al personale navigante, riparto quota premiale tra le regioni, anticipazione liquidità alla Croce Rossa.

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.4031	Il relatore		17.12 nott.	Aggiunge i commi da 145-bis a 145-quater. Il comma 145-bis stabilisce che , nell'ambito dei processi di riorganizzazione del Ministero della salute, si provveda alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni statali in materia di assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante presso gli Uffici periferici ministeriali competenti in materia di salute umana (U.S.M.A.F.) , e che, a	Politiche sociali e sanitarie

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
				decorrere dall'entrata in vigore dei provvedimenti sopracitati, gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero e la relativa dotazione organica siano ridotti di un'unità. Contestualmente viene disposta l'abrogazione dei commi da 89 a 93 dell'articolo 4 della legge n. 183/2011, che dispongono e disciplinano il trasferimento alle regioni in tema di assistenza sanitaria al personale navigante marittimo e dell'aviazione civile. Il comma 145-ter integra il comma 67-bis dell'art. 2 della legge 191/2009 (finanziaria 2010) che rimette ad un decreto ministeriale la definizione di forme premiali, a valere sulle risorse previste per il finanziamento del Servizio sanitario Nazionale, per le regioni che istituiscano una Centrale regionale per gli acquisti ed altre misure di riequilibrio di bilancio. Con l'integrazione proposta , per gli anni 2012 e 2013, in via transitoria, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale, il riparto della quota viene definito dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Viene poi stabilito che per il 2013 la quota premiale sopracitata è pari allo 0,30 per cento. Il comma 145-quater , aggiungendo un comma 3 all'articolo 49-quater del D.L. n. 69/2013, integra la disciplina dell'anticipazione di liquidità che può essere concessa dal Ministero dell'economia e delle finanze all'Associazione italiana della Croce Rossa per l'anno 2014, prevedendo che, in caso di mancata o insufficiente individuazione di congrue misure di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione, il Ministero è autorizzato a trattenere la relativa quota parte a valere sulle somme a qualunque titolo dovute dallo Stato all'Associazione, e che al rimborso della medesima anticipazione siano prioritariamente destinati i proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare della Croce rossa italiana e dell'Associazione italiana della Croce rossa.	

Articolo 1, commi 146-149 – Incremento del Fondo distribuzione di derrate alimentari agli indigenti

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.4031	Il Relatore		17.12 nott.	Sostituisce i commi da 146 a 150 in tema di raccolta, e distribuzione gratuita agli indigenti, di prodotti alimentari da parte delle ONLUS e degli operatori del settore alimentare. Il nuovo comma 146 stabilisce che le organizzazioni riconosciute non lucrative di utilità sociale, che effettuano a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, ceduti dagli operatori del settore alimentare, inclusi quelli della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché gli stessi operatori del settore alimentare che cedono gratuitamente prodotti alimentari, devono garantire un corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti, ciascuno per la parte di competenza. Tale obiettivo è raggiunto anche mediante la predisposizione di specifici manuali nazionali di corretta prassi operativa di cui all'art. 8 del Regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari. I manuali devono essere validati da parte del Ministero della Salute. Il nuovo comma 147 dispone che quanto stabilito dal comma 146 non si applica alla distribuzione gratuita di prodotti alimentari di proprietà degli operatori del settore alimentare effettuata dai medesimi direttamente agli indigenti. Il nuovo comma 148 sopprime, al comma 15 dell'articolo 6 della legge 133/1999, le parole "e da questi ritirati presso i luoghi di esercizio dell'impresa". Conseguentemente, i prodotti alimentari non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per carenza o errori di confezionamento, di etichettatura, di peso o per altri motivi simili nonché per prossimità della data di scadenza, ceduti gratuitamente a enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS, si considerano distrutti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.. Il nuovo comma 149 reca la norma di invarianza finanziaria relativamente ai commi 146,147 e 148.	Politiche sociali e sanitarie

Articolo 1, comma 156-bis – Contratto di partenariato 2014/2020

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.1314 NF	Colonnese	M5S	13.12 nott.	Aggiunge il comma 156-bis , il quale prevede la trasmissione alle Camere dello schema di contratto di partenariato 2014/2020 , prima della stipula con le autorità dell'Unione europea, con una relazione che illustri le scelte strategiche che si intendono perseguire, per l'espressione del parere delle commissioni parlamentari permanenti competenti per materia. Il parere deve essere espresso entro venti giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale, l'Accordo può essere stipulato	Politiche di coesione

Articolo 1, comma 162-bis – Azioni di pace

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.4031	Relatore		17.12. nott.	Aggiunge il comma 162-bis , al fine di dare ulteriore attuazione ai principi ispiratori del servizio civile nazionale, quali esplicitati dall'art. 1, comma 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64, ponendo le premesse dell'istituzione di un contingente di corpi civili di pace mediante la spesa di 3 milioni di euro annui per il triennio 2014-2016 , destinati alla formazione di un contingente di 500 giovani da impiegare in azioni di pace non governative in aree a rischio di conflitto – ovvero già in conflitto – o in caso di emergenze ambientali. Il contingente in oggetto è organizzato secondo quanto previsto dall'art. 12 del D.Lgs. 77/2002 – che disciplina lo svolgimento del servizio civile all'estero.	Autorizzazioni di spesa

Articolo 1, comma 163-bis – Ricostruzione e riparazione degli immobili pubblici e copertura delle spese obbligatorie nei territori colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 nella regione Abruzzo

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.4011	Il Relatore		17.12 ant.	Aggiunge il comma 163-bis , che consente al CIPE di destinare ad ulteriori finalità una quota delle risorse , volte ad assicurare la prosecuzione degli interventi per la ricostruzione privata nei territori della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, autorizzate dal comma 1 dell' articolo 7-bis del D.L. 43/2013 (pari a 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019) e rifinanziate dalla Tabella E del presente disegno di legge (per un importo pari a 300 milioni di euro per il 2014 e a 300 milioni di euro per il 2015). In particolare, il CIPE, sulla base delle esigenze rilevate dagli Uffici speciali per la ricostruzione, può destinare quota parte delle predette risorse anche al finanziamento degli interventi per la ricostruzione e la riparazione degli immobili pubblici e la copertura delle spese obbligatorie , connesse alle funzioni essenziali da svolgere, nonché la prosecuzione degli interventi di riparazione e ricostruzione relativi all'edilizia privata e pubblica nei comuni al di fuori del cratere sismico.	Ricostruzione nei territori interessati da eventi sismici

Articolo 1, comma 164 – Interventi di ricostruzione connessi al sisma del 26 ottobre 2012 in Calabria e Basilicata

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.5013 NF	Governo		17.12 pom.	<i>Modifica il comma 164</i> , il quale autorizza la spesa in conto capitale di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 per il completamento degli interventi di ricostruzione connessi al sisma del 26 ottobre 2012 in Calabria e Basilicata. In particolare, la modifica è volta a specificare la quota dei pagamenti effettuati dalla regione Calabria e dalla regione Basilicata, che sono esclusi dal patto di stabilità interno nella misura di seguito indicata: • per la regione Calabria, nei limiti di 2 milioni di euro nel 2014, di 6,3 milioni di euro nel 2015 e di 1,7 milioni di euro nel 2016; • per la regione Basilicata, nei limiti di 1 milione di euro nel 2014, di 3,2 milioni di euro nel 2015 e di 0,8 milioni di euro nel 2016.	Ambiente/Territorio/Energia Ricostruzione nei territori interessati da eventi sismici

Articolo 1, comma 165-bis – Risorse per le borse di studio universitarie

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.4031	Relatore		17.12 nott.	Inserisce il comma 165-bis , che prevede che dal 2014 il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio universitarie è incrementato di 50 milioni di euro . Un ulteriore incremento del medesimo Fondo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2014, è stato disposto, di recente, dall'art. 2 del D.L. 104/2013 (L. 128/2013)	Istruzione- Interventi di finanziament o

Articolo 1, comma 165-bis – Risorse per i collegi universitari legalmente riconosciuti

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.4031	Relatore		17.12 nott.	Inserisce il comma 165-bis , che autorizza una spesa integrativa di 5 milioni di euro per il 2014 per il finanziamento di interventi a favore dei Collegi universitari legalmente riconosciuti . Le risorse per i collegi universitari legalmente riconosciute sono allocate sul cap. 1696 dello stato di previsione del MIUR	Istruzione- Interventi di finanziament o

Articolo 1, comma 167-bis – Emissioni radiotelevisiva locale

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.4031	Il Relatore		17.12 nott.	Aggiunge il comma 167-bis , il quale autorizza la spesa di 35 milioni di euro nel 2014 al fine di compensare i tagli intervenuti nel 2012 e nel 2013 alle misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale . Lo stanziamento annuale di competenza per le emittenti sia radio che televisive locali è iscritto nel bilancio dello Stato in Tabella n. 3 (Ministero dello Sviluppo	Telecomunic azioni

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
				economico) al cap. 3121. La somma assegnata alle emittenti televisive locali per l'anno 2011 è stata di Euro 95.929.331. A decorrere dall'anno 2013, l'art. 7, comma 11 del D.L. n. 95 del 2012 ha previsto una riduzione dei contributi all'emittenza televisiva locale e radiofonica nazionale e locale, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2013 e di 30 milioni di euro a decorrere dal 2014. Sempre in relazione al 2013, l'art. 1, comma 297, secondo periodo della legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 2012) ha invece autorizzato la spesa di 15 milioni di euro per interventi e incentivi in favore dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale e nazionale. La norma non contiene peraltro alcun riferimento normativo specifico che chiarisca meglio l'ambito dell'intervento e i criteri di ripartizione dello stanziamento	

Articolo 1, comma 168 – Flotta aerea antincendio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.3389 NF	I Commissione		16.12	Sostituisce il comma 168, che riguarda il funzionamento della flotta aerea antincendio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prevedendo che l'integrazione di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 riguardi il programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, anziché il programma «Interventi per soccorsi» afferente la missione «Soccorso civile» dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Le risorse derivanti dall'alienazione dei velivoli della flotta di Stato affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze finalizzato alle esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, invece che alle esigenze di protezione civile come previsto dal testo emendato, per il potenziamento del concorso aereo di Stato per il contrasto agli incendi boschivi, . Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio	Settore pubblico

Articolo 1, comma 169 e 169-bis – Personale delle Forze di polizia per le operazioni di controllo del territorio

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.5014	Governo		17.12 ant.	<i>Modifica il comma 169</i>, che proroga fino al 31 dicembre 2014 gli interventi di impiego del personale delle Forze armate per le operazioni di controllo del territorio. Le modifiche introdotte dall'emendamento attengono al rifinanziamento per tutto il 2014 non più solo delle spese per il personale militare - incrementato con ulteriori 1.250 unità, interamente destinate a servizi di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia (di cui all'articolo 24, comma 74, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78) - ma anche per il personale di cui al comma 75 del D.L. 78/09. Si tratta del personale delle Forze di polizia impiegato nei servizi di perlustrazione e pattuglia e posto a disposizione dei prefetti e del personale delle Forze di polizia impiegato nei servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili svolti congiuntamente al personale delle Forze armate. Per il personale di cui al citato comma 75 del DL 78/09 è autorizzata la spesa di 1, 4 milioni di euro. Per tali finalità il comma 169 destina 40 milioni di euro, per il 2014, per le spese relative al contingente Il comma 169-bis riduce conseguente il Fondo per interventi strutturali di politica economica di 1,4 milioni per l'anno 2014.	Settore Pubblico

Articolo 1, commi 171-bis-171-ter – Personale del Garante per la protezione dei dati personali

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.5015	Governo		17.12 ant.	<i>Aggiunge i commi 171-bis e 171-ter</i>. Il comma 171-bis incrementa di 12 unità il ruolo organico dell'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali (il cui limite massimo è attualmente fissato in 100 unità), contestualmente riducendo della medesima misura i dipendenti con contratto a tempo determinato assunti direttamente (il cui limite massimo è attualmente fissato in venti unità). A tal fine il Garante indice entro il 31 dicembre 2016 una o più procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato, del personale in servizio presso la medesima Autorità che abbia maturato almeno tre anni di anzianità con contratto di lavoro a tempo determinato. <i>In merito all'ambito della procedura concorsuale va notato che la</i>	Settore Pubblico

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
				<i>Corte costituzionale ha evidenziato che l'aver prestato attività a tempo determinato alle dipendenze di un'amministrazione non può essere considerato ex se , ed in mancanza di altre particolari e straordinarie ragioni giustificatrici della deroga al principio di cui all'art. 97, terzo comma, della Costituzione, un valido presupposto per una riserva di posti, risolvendosi, piuttosto, in un arbitrario privilegio a favore di una generica categoria di persone (sent.205/2006).</i> Il comma 171-ter specifica che il Garante può attingere alle risorse di cui al comma 275 del disegno di legge in esame e si modifica conseguentemente il citato comma 275, estendendo al 2016 l'attribuzione delle risorse ivi previste.	

Articolo 1, comma 173-bis – Celebrazioni del 70° Anniversario della resistenza e della Guerra di Liberazione

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.630 NF	Ghizzoni	PD	16.12	Aggiunge il comma 173-bis con il quale, al fine di consentire le celebrazioni del settantesimo anniversario della Resistenza e della guerra di liberazione, si istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo, con una dotazione di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. Il fondo è destinato a finanziare le iniziative promosse dalla Confederazione italiana fra le associazioni combattentistiche e partigiane (analogo fondo, con una dotazione di 1 milione di euro, è stato istituito per il 2013 con l'art. 1, co. 92, della L. 228/2012). <i>Conseguentemente</i> Alla tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, <i>apportare le seguenti variazioni:</i> 2014: -1.500 2015: -1.500	Beni culturali- Interventi di finanziament o

Articolo 1, comma 174 – Semestre di Presidenza italiana del Consiglio UE

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.1358	Spessotto	M5S	13.12 nott.	<i>Modifica il comma 174</i> , al fine di prevedere, prima dell'inizio del semestre di Presidenza italiana della UE – e comunque non oltre il 30 maggio 2014 - la trasmissione ai competenti Organi parlamentari di una nota puntuale sul riparto delle risorse , per finalità ed iniziative.	Autorizzazioni di spesa
1.4031 Id. 1.4028	Relatore Relatore		17.12 nott.	<i>Modifica il comma 174</i> , al fine di assegnare alla Presidenza del Consiglio dei ministri 2.000.000 di euro per lo svolgimento delle attività di comunicazione del semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del comma 174.	

Articolo 1, comma 177 – Finanziamento Associazione nazionale privi della vista e ipovedenti

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.413 NF	Alfreider	Misto	13.12 nott.	Aggiunge il comma 177-bis , al fine di ampliare la gamma di servizi culturali per gli ipovedenti del Sud, delle isole e dei Paesi del Mediterraneo, nonché per favorire l'attività della Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita", erogando un contributo straordinario di 800.000 euro per il 2014 per il funzionamento del Polo Tattile Multimediale della Stamperia regionale braille Onlus di Catania – con il quale la Biblioteca stipula apposita convenzione. <i>Conseguentemente</i> Alla tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, <i>apportare le seguenti variazioni:</i> 2014: -800.	Misure a favore di soggetti che operano nel sociale

Articolo 1, comma 178 – Rappresentanza e assistenza dei contribuenti

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.1999	Causi	PD	16.12	Aggiunge i commi 178-bis e 178-ter , modificando il regime di rappresentanza e assistenza dei contribuenti previsto dall'articolo 63, del DPR n. 600/1973, in materia di accertamento delle imposte sui redditi. In primo luogo l'elenco dei soggetti che posso autenticare la sottoscrizione della procura speciale è esteso a: soggetti iscritti al 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la sub-categoria tributi; inoltre si prevede che qualora la procura sia rilasciata ad un funzionario del CAF o di una società di servizi, essa deve essere autenticata dal responsabile dell'assistenza fiscale o dal legale rappresentante della predetta società di servizi.	Entrate Fisco Finanze

Articolo 1, commi da 178-bis a 178-sexies – Rilevanza del *transfer pricing* a fini IRAP

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.4031.	Relatore		17.12 nott.	Aggiunge i commi da 178-bis a 178-sexies, reintroducendo l'estensione automatica delle rettifiche da transfer pricing a fini IRAP per i periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007. In particolare, il comma 178-bis prevede che alla determinazione della base imponibile IRAP, per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007, sia applicabile la disciplina in materia di transfer pricing ordinariamente prevista per le imposte sui redditi; in base ad essa, alle transazioni poste in essere tra un'impresa residente ed una società non residente, qualora tra le stesse vi sia un rapporto di controllo di diritto o di fatto o di collegamento, si applica il "valore normale", in deroga al principio della rilevanza, sul piano fiscale, del corrispettivo pattuiti tra le parti. Il comma 178-ter dispone che alle rettifiche così effettuate non si applicano le sanzioni ordinariamente previste dalla legge per l'ipotesi di dichiarazione di compensi, interessi ed altre somme inferiori a quanto accertato (dal cento al duecento per cento dell'importo delle ritenute	Politiche per le imprese - Misure fiscali per le imprese

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
				non versate riferibili alla differenza); ai sensi del comma 178-quater tale disapplicazione delle sanzioni è tuttavia limitata ai periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007, fino al periodo d'imposta per il quale, alla data di entrata in vigore della norma in esame, siano decorsi i termini per la presentazione della relativa dichiarazione; è fatto comunque salvo il caso in cui la sanzione sia già stata irrogata con provvedimento divenuto definitivo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione (178-quinquies). Il comma 178-sexies incrementa la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di 8 milioni di euro per l'anno 2014 e di 47,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, mentre dispone una riduzione del predetto Fondo di 20 milioni per l'anno 2015	

Articolo 1, comma 181-bis - Nuovi immobili destinati a Carceri o ad Uffici Giudiziari delle sedi centrali di Corte d'Appello

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.4031	Relatore		17/12	Aggiunge il comma 181-bis che, con una modifica all'articolo 6, comma 6-ter, del D.L. 138/2011, prevede che siano considerate assolutamente prioritarie le permutate riguardanti la realizzazione di nuovi immobili per carceri o uffici giudiziari delle sedi centrali di Corte d'Appello. E' autorizzata una spesa annuale di 5 milioni di euro, a partire dal 2016, destinata a tali procedure di permuta in cui siano ricompresi immobili demaniali già in uso governativo che verrebbero utilizzati in regime di locazione	Ambiente/Territorio/Energia Ambiente e messa in sicurezza del territorio

Articolo 1, comma 185 – Fondo bieticolo saccarifero

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.1457 Id. 1.749 1.3126 1.3271	Palese Misuraca Bosco Russo	FI NCD NCD FI	13.12 nott.	<i>Modifica il comma 185, sostituendo le parole “della restante parte” con le parole “di una parte”. La modifica è volta a modificare la finalizzazione dei 4 milioni di euro assegnati al Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifero, non più destinati al saldo della parte rimanente, bensì solo al saldo di una quota di essa.</i>	Agricoltura
1.3363 Id. 1.1171	XIII Comm. Venittelli	 PD	16.12	<i>Modifica il comma 185 ripristinando l'originario finanziamento al Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifero di 5 milioni di euro (ridotto a 4 milioni nel corso dell'esame al Senato); tale somma viene sottratta dalle disponibilità del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione agricola.</i>	Agricoltura

Articolo 1, commi 190-bis, 190-ter, 190-quater – Contributo alla Fondazione Memoriale della Shoah di Milano e alla Fondazione Centro di documentazione ebraica

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.2164 NF	Fiano		17.12 pom.	Il comma 190-bis autorizza la spesa di 900.000 euro per il 2014 per il finanziamento della Fondazione Memoriale della Shoah di Milano per la realizzazione del progetto "Binario 21". Il comma 190-ter prevede l'attribuzione di un contributo di 100.000 euro per il 2014 a favore della Fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea, per lo sviluppo di ricerche storiche e per la divulgazione della legislazione persecutoria e sulla deportazione degli ebrei d'Italia, anche attraverso la predisposizione di banche dati informatiche per il Museo dell'ebraismo e della Shoah. La copertura dell'onere – recata dal comma 190-quater – pari a 1 milione di euro per il 2014 è posta a carico delle risorse stanziare dall'articolo 1, co. 1, lett. <i>b</i>), del D.L. n. 34 del 2011 per la manutenzione e la conservazione dei beni culturali.	BENI CULTURALI- Interventi di finanziamento

Articolo 1, comma 191 – Fondo finanziamento esigenze indifferibili

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.4006	Relatore		17.12 ant.	<i>Modifica l'elenco 1 allegato al comma 191, recante le finalità cui sono destinate le risorse del Fondo esigenze urgenti e indifferibili, escludendo la voce relativa all'Associazione nazionale privi della vista ed ipovedenti (decreto del Presidente della repubblica n. 126 del 13 febbraio 1981), alla quale è ascritto un contributo di 300.000 euro. Tale esclusione è da porre in relazione al fatto che il finanziamento per tale Associazione risulta già inserito nel testo del provvedimento, al comma 177, per il medesimo importo di 300.000 euro.</i> Conseguentemente, la dotazione del Fondo si riduce di 300.000 euro (da 24.631.245 a 24.331.245 euro).	Settore pubblico autorizzazioni di spesa

Articolo 1, commi 192 e 192-bis – Fondo di garanzia per i mutui per impianti sportivi e Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.2038 NF	Guidesi	LNA	13.12 nott.	<i>Modifica il comma 192, inserendo la previsione del previo parere della “Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Stato-città” ai fini dell'emanazione del D.P.C.M. con il quale devono essere definiti i criteri di amministrazione delle somme della gestione separata del Fondo di garanzia per i mutui per impianti sportivi, istituita dal medesimo comma 192.</i> <i>Occorrerebbe fare riferimento alla Conferenza unificata (v. art. 8 del d.lgs. 281 del 1987).</i>	Sport

Articolo 1, commi 192-bis e 192-ter – Finanziamento e procedure per l’ammodernamento e la costruzione degli impianti sportivi

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.5016	Governo		17.12 ant.	Aggiunge i commi 192-bis e 192-ter, che introducono una nuova procedura per la realizzazione e l’ammodernamento degli impianti sportivi, nonché per assicurare l’equilibrio economico e finanziario degli interventi anche sulla scorta di quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di finanza di progetto (<i>project financing</i>). Viene precisato, comunque, che gli interventi, laddove possibile, sono realizzati prioritariamente mediante recupero di impianti esistenti o relativamente a impianti localizzati in aree già edificate (comma 192-ter). In particolare, viene delineata una procedura articolata nelle seguenti fasi: a) presentazione di uno studio di fattibilità (ex articolo 14 del regolamento del Codice dei contratti pubblici di cui al D.P.R. 207/2010), corredato da un piano economico-finanziario (PEF) e dall’accordo con una o più associazioni o società sportive utilizzatrici dell’impianto in via prevalente. Lo studio di fattibilità reca gli interventi strettamente funzionali alla fruibilità dell’impianto sportivo, al raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario, nonché alla valorizzazione del territorio in termini anche occupazionali, escludendo comunque la realizzazione di nuovi complessi residenziali. b) convocazione di una conferenza di servizi preliminare sullo studio di fattibilità da parte del comune, al fine di dichiarare, entro il termine di 90 giorni dalla sua presentazione, l’eventuale pubblico interesse della proposta motivando l’eventuale non rispetto della realizzazione prioritaria mediante recupero di impianti esistenti o relativamente a impianti localizzati in aree già edificate; c) nel caso di esito positivo della fase preliminare, presentazione del progetto definitivo al comune da parte del soggetto proponente. Il comune convoca una conferenza di servizi decisoria con la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti, in base all’ordinario assetto delle competenze, che può richiedere al proponente modifiche del progetto. La procedura deve concludersi entro 120 giorni dalla presentazione del progetto. Nel caso in cui il progetto determini la necessità di interventi regionali, la conferenza di servizi è convocata	INFRASTRUTTURE - Ulteriori infrastrutture

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
				dalla regione e la relativa procedura deve concludersi entro 180 giorni dalla presentazione del progetto. Il provvedimento finale sostituisce ogni autorizzazione o permesso comunque denominato necessario per la realizzazione dell'opera e determina la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'opera medesima; d) nel caso di superamento dei predetti termini, previsione di interventi sostitutivi diversamente configurati a seconda della dimensione dell'impianto. Per gli impianti omologati per un numero di posti pari o superiore a 500 al coperto o a 2000 allo scoperto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su istanza del soggetto proponente, assegna all'ente interessato un termine di 30 giorni per l'adozione dei provvedimenti necessari, decorso il quale è nominato un commissario, da parte del Presidente della regione interessata, con il compito di adottare, entro il termine di 60 giorni e sentito il comune interessato, i provvedimenti necessari. Per gli impianti omologati per un numero di posti pari o superiore a 4.000 al coperto e a 20.000 allo scoperto, è previsto (decorso il termine di 30 giorni assegnati all'ente interessato) l'intervento sostitutivo del Consiglio dei ministri che, con la partecipazione del Presidente della regione interessata e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, deve adottare entro il termine di 60 giorni i provvedimenti necessari; e) nel caso di interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti, svolgimento di una procedura ad evidenza pubblica, che deve essere conclusa entro 90 giorni dalla sua approvazione. Alla gara è invitato anche il soggetto proponente, che assume la denominazione di promotore e può esercitare un diritto di prelazione. La norma precisa che si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (d.lgs. 163/2006). Viene comunque precisato che, in relazione alla tipologia e alla dimensione dell'impianto, restano salve eventuali semplificazioni ove previste dalla normativa vigente.	

Articolo 1, comma 193-bis – Risorse per i Campionati mondiali di pallavolo femminile del 2014

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.4031	Relatore		17.12 nott.	Il comma 193-bis attribuisce al CONI un contributo di 2 milioni di euro per il 2014 , finalizzato all'organizzazione dei <u>Campionati mondiali di pallavolo femminile del 2014</u> che si svolgeranno in Italia.	Sport- Interventi di finanziamento

Articolo 1, commi 196-199 – Portale “Normattiva”

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.109	Tabacci	Misto	13.12 nott.	<i>Modifica il comma 196</i>, prevedendo il previo parere della Conferenza dei Presidenti della Assemblée legislative delle Regioni e delle Province autonome, ai fini dell'emanazione del D.P.C.M. che disciplina le forme organizzative e le modalità di funzionamento delle attività del portale Normattiva. La modifica è motivata dal fatto che il portale ha tra i propri fini anche quello di favorire la convergenza delle banche dati regionali. Il programma Normattiva costituisce attuazione dell'articolo 107 della legge n. 388/2000 (legge finanziaria 2001), che ha istituito un fondo per finanziare “iniziative volte a promuovere l'informatizzazione e la classificazione della normativa vigente al fine di facilitarne la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei cittadini, nonché di fornire strumenti per l'attività di riordino normativo”. Il decreto-legge n. 200/2008 ha confermato le finalità e la struttura interistituzionale del progetto, affidando al Ministro per la semplificazione normativa il coordinamento delle attività e ponendo il Dipartimento degli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio come punto focale di tutti i progetti di informatizzazione normativa.	Autorizzazioni di spesa
1.108	Tabacci	misto	13.12 nott.	Aggiunge il comma 198-bis , il quale prevede che il Governo , entro il 30 aprile di ogni anno, riferisca alla Commissione parlamentare per la semplificazione sui risultati raggiunti nell'attuazione dei programmi Normattiva e x-leges e sulle loro prospettive di sviluppo.	Autorizzazioni di spesa

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
				Il progetto x-leges, che si connette strettamente al programma Normattiva, ha l'obiettivo di consentire la trasmissione telematica tra gli organi costituzionali di tutti i provvedimenti normativi approvati dal Consiglio dei ministri: disegni di legge; schemi di decreti legislativi e di regolamenti nelle varie fasi dell'iter, dalla presentazione alle Camere fino alla promulgazione del Presidente della Repubblica. Per il completamento e la implementazione del progetto x-leges Il comma 198 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione complessiva di euro 1.500.000 (200.000 euro per ciascuno degli anni 2014, 2017, 2018 e 2019; 400.000 euro per l'anno 2015; 300.000 euro per l'anno 2016).	

Articolo 1, comma 200-bis – Trattamento economico dei membri del Governo

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.1374 Ulteriore NF	Castelli	M5S	16.12	Aggiunge il comma 200-bis che, novellando l'art. 3, comma 1-bis, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, stabilisce un limite al trattamento economico che può essere percepito da chi assume le funzioni di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro o Sottosegretario di Stato senza essere membro del Parlamento: qualora questi abbia optato per il trattamento economico di spettanza in quanto dipendente pubblico, tale trattamento, comprese le componenti accessorie e variabili della retribuzione, non può superare quello complessivamente attribuito ai membri del Parlamento, fatta salva in ogni caso la contribuzione previdenziale che resta a carico dell'amministrazione di appartenenza. Si ricorda tuttavia che tale limite è già presente nell'ordinamento. Infatti, la legge 418/ 1999 prevede che i Ministri e i Sottosegretari di Stato che non siano parlamentari possono optare per l'indennità pari a quella spettante ai membri del Parlamento, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali, oppure possono scegliere di essere collocati in aspettativa per il periodo durante il quale esercitano le loro funzioni, conservando per intero il trattamento economico loro spettante, in misura comunque non superiore a quella dell'indennità percepita dai membri del Parlamento (art. 47, secondo comma, L. 146/1980).	Costi della politica

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
				La effettiva portata normativa della disposizione sembrerebbe risiedere nell'inciso che fa salva in ogni caso la contribuzione previdenziale che resta a carico dell'amministrazione di appartenenza.	

Articolo 1, comma 200-bis – Trattamento di missione per attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.4007	Relatore		17.12 ant.	Aggiunge il comma 200-bis, che prevede che il tetto alla spesa annua per missioni, introdotto, per le pubbliche amministrazioni, a decorrere dal 2011, dall'articolo 6, comma 12, del D.L. 78/2010 (ossia il 50% della spesa sostenuta per missioni nel 2009), non si applica alla spesa per missioni effettuata dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per lo svolgimento delle “attività indispensabili” di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. Un'ulteriore esenzione dall'applicabilità dell'art. 6, co. 12, del D.L. 78/2010 è stata disposta, di recente, senza alcun riferimento alla tipologia di attività, dall'art. 10 del D.L. 91/2013 (L. 112/2013), in favore degli enti e degli organismi, anche aventi personalità giuridica di diritto privato, che operano nel settore dei beni e delle attività culturali, vigilati o comunque finanziati dal Mibact, inclusi i teatri stabili di iniziativa pubblica e i relativi circuiti e associazioni.	Spesa dei Ministeri

Articolo 1, comma 202 – Metanizzazione del Mezzogiorno

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.4003	Il Relatore		17.12 ant.	Modifica il comma 202 nella parte relativa al completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, per anticipare di un anno la concessione di contributi ai comuni e ai loro consorzi e per modificare la copertura dell'intervento. La versione originaria del comma 202 autorizzava la concessione di contributi in conto capitale ai comuni e ai loro consorzi nel limite di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2021. Alla copertura di tali impegni	AMBIENTE – Energia

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
				finanziari si provvedeva per metà attingendo al Fondo preordinato alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per i residenti nelle regioni interessate dall'estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi nonché dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi offshore, istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, e per l'altra metà mediante una componente delle tariffe di distribuzione del gas, in misura stabilita dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nell'ambito della regolazione tariffaria di tali servizi. Con il presente emendamento, i contributi sono autorizzati per un importo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020 (anticipando dunque di un anno la partenza del programma), e si precisa che vengono concessi per la realizzazione delle reti urbane di distribuzione del gas metano, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione relative alla programmazione nazionale 2014-2020.	

Articolo 1, comma 204-bis – Partecipazione del sistema camerale agli obiettivi di contenimento della finanza pubblica

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.3302	X Comm.		13.12 nott.	Aggiunge il comma 204-bis che interviene sulla legge di riordino delle Camere di Commercio, e in particolare sulle modalità di partecipazione del sistema camerale agli obiettivi di contenimento della finanza pubblica e ai relativi risparmi di spesa applicabili. Secondo la norma attualmente vigente, con il decreto interministeriale (MiSE-MEF) di determinazione del diritto annuale possono essere annualmente rideterminate le modalità di partecipazione del sistema camerale agli obiettivi di contenimento di finanza pubblica, garantendo il conseguimento degli obiettivi secondo modalità anche compensative tra diverse tipologie omogenee di spese e tra le diverse camere di commercio e le loro unioni regionali e nazionale. La presente proposta emendativa consente a ciascuna Camera di commercio, ad Unioncamere e alle singole Unioni regionali di effettuare variazioni compensative tra le diverse tipologie di spesa, garantendo il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e l'eventuale versamento dei risparmi al bilancio dello stato. Il collegio dei revisori dei singoli enti attesta il conseguimento degli obiettivi di risparmio e le modalità compensative tra le diverse tipologie di spesa.	POLITICHE PER LE IMPRESE – Camere di Commercio

Articolo 1, comma 204-bis – Personale in posizione di comando presso commissione garanzia sciopero nei pubblici servizi

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.3439	Relatore		17.12 ant.	Aggiunge il comma 204-bis , al fine di prevedere che il personale di ruolo della pubblica amministrazione, in servizio in posizione di comando, alla data del 30 giugno 2013, presso la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge per lo sciopero nei servizi pubblici essenziali , possa essere trasferito, a domanda, alla Commissione medesima ed inquadrato nel relativo ruolo organico , appositamente istituito senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni di appartenenza e trasferimento delle relative risorse finanziarie.	Pubblico impiego

Articolo 1, comma 204-bis – Associazioni e raggruppamenti temporanei di imprese

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.4031 Sub. 0.1.4031.8	Relatore		17.12 nott.	Introduce il comma 204-bis , che autorizza la spesa nel limite massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2014 e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 , al fine di estendere la riduzione dell'accisa sul gas metano per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno (prevista dal DL n. 356/2001) alle reti e ai consorzi di imprese utilizzatori a fini industriali di gas ed energia , i quali abbiano almeno per una percentuale pari all'80 per cento la propria unità produttiva ubicata nei distretti industriali così da considerarli utente unico, anche se con punti di fornitura multipla. Le modalità attuative (e non più la misura dell'agevolazione, Sub. 0.1.4031.8) saranno individuate entro novanta giorni tramite decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico.	Politiche per le imprese - agroalimentare

Articolo 1, comma 207-bis – Risorse per l’Orchestra “I virtuosi italiani” di Verona

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.4031	Relatore		17.12 nott.	Il comma 207-bis autorizza un contributo di 300.000 euro per il 2014 a favore dell'orchestra <u>“I Virtuosi italiani” di Verona</u> , finalizzato a sostenerne la programmazione musicale.	Attività culturali- Interventi di finanziamento

Articolo 1, comma 210-bis – 210-ter – Anticipazioni di liquidità nei confronti della Società EUR S.p.A.

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.4021	Il Relatore		17.12 nott.	Aggiunge due nuovi commi 210-bis - 210-ter, i quali dispongono che la Società EUR S.p.A. può presentare, una istanza di accesso ad anticipazione di liquidità, per l'anno 2014, nel limite massimo di 100 milioni di euro. L'anticipazione è concessa - previa presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili della predetta Società - a valere sull' incremento di 7,2 miliardi di euro del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti territoriali" (di cui al co. 10 dell'art. 1 del D.L. n. 35/2013) stanziato (dall' art.13, co. 8 del D.L. n. 102/2013) per pagamenti da parte delle Regioni e degli enti locali - ulteriori rispetto a quelli soddisfatti dall'originario D.L. n. 35/2013 - di debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine. In sede di predisposizione del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di riparto della predetta dotazione aggiuntiva tra le tre Sezioni in cui il Fondo è articolato (“Sezione enti locali”, “Sezione Regioni debiti non sanitari” e “Sezione regioni debiti sanitari”), si dovrà tener conto, d'intesa con la Conferenza Unificata, dell’assegnazione di liquidità cui sopra a favore di Eur S.p.A. (comma 210-bis). Si ricorda che il predetto decreto di riparto dovrà essere adottato entro il 28 febbraio 2014.	Società pubbliche

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
				<i>Si osserva che il comma 210-bis in esame non specifica a che tipologia di debiti della Società EUR S.p.A. sono destinate le anticipazioni di liquidità stanziati dal medesimo comma. In questi termini, l'anticipazione di liquidità concessa a EUR S.p.A. è suscettibile di configurarsi quale "prestito" per un ripiano delle passività della Società.</i> All'erogazione dell'anticipazione di liquidità si provvede a seguito: - della predisposizione, da parte della società, di misure idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione, maggiorata degli interessi, verificate da apposito tavolo tecnico cui partecipano la società, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché Roma Capitale; - della sottoscrizione di apposito contratto tra il MEF - Dipartimento del tesoro e la EUR S.p.A., nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme comprensive di interessi e in un periodo non superiore a trenta anni, prevedendo altresì, in caso di inadempimento nei termini stabiliti al versamento delle rate dovute, sia le modalità di recupero delle somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico della società è fissato in misura pari al rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione(comma 210-ter).	

Articolo 1, comma 216 – Accertamenti medico legali per dipendenti assenti per malattia

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.2934 NF	Murer	PD	13.12 nott.	Aggiunge il comma 216-bis il quale (modificando l'art. 4, comma 10- <i>bis</i> , del D.L. n. 101/2013) prevede che, ai fini della razionalizzazione del servizio, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, per la effettuazione delle visite mediche di controllo domiciliari ai lavoratori assenti dal servizio per malattia , si avvale, in via prioritaria , dei medici inseriti nelle liste speciali ad esaurimento .	Lavoro

Articolo 1, comma 217 – Centrale di committenza unica per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1. 791.	Guerra		16.12	Inserisce il comma 217-bis , che - con l'introduzione di un periodo al comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - reca una deroga all'obbligo di aderire alla centrale di committenza unica per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per le acquisizioni di lavori, servizi e forniture effettuate in economia mediante amministrazione diretta, nonché per lavori, servizi o forniture di importo inferiore a quarantamila euro.	settore pubblico: misure di razionalizzazione della spesa

Articolo 1, comma 218 – Ripartizione delle risorse derivanti dall'aumento del contributo unificato

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.4031	Il Relatore		17.12 nott.	Modifica il comma 218 che, sostituendo integralmente il comma 11 dell'articolo 37 del decreto-legge 98/2011, prevede che con D.P.C.M., di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, siano ripartite le risorse confluite nel capitolo del Ministero della giustizia in cui è versato il maggior gettito derivante dall'aumento del contributo unificato	Disposizioni nel settore della giustizia

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
				previsto dallo stesso art. 37 (che a sua volta ha novellato il testo unico sulle spese di giustizia, D.P.R. n. 115/2002). In particolare, l'emendamento: ▪ raddoppia da 7,5 a 15 milioni di euro la quota delle risorse da destinare, per il solo 2014 allo svolgimento di un periodo di perfezionamento - da completare entro il 31 dicembre – per coloro (lavoratori cassintegrati, in mobilità, socialmente utili e disoccupati) che hanno completato il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari previsto dall'art. 1, comma 25, della legge n. 228/2012, legge di stabilità 2013; ▪ precisa che, a decorrere dall'anno 2015, una quota di 7,5 mln di euro di tale importo è destinata all'incentivazione del personale amministrativo appartenente agli uffici giudiziari che abbiano raggiunto gli obiettivi di <i>performance</i> cui al comma 12 del medesimo articolo 37 (ovvero quelli nei quali, alla data del 31 dicembre 2014, risultino pendenti procedimenti civili e amministrativi in numero ridotto di almeno il 10 % rispetto all'anno precedente), anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2-bis , del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari.	

Articolo 1, comma 220 – Fondo per la ricostruzione e la messa in sicurezza nei territori colpiti da eventi emergenziali

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.1127 NF ID. 1.1481	Oliverio Oliverio e Faenzi		17.12 pom.	<i>Modifica il comma 220</i> includendo le attività agricole tra quelle destinatarie della concessione di contributi per scorte e beni mobili strumentali colpiti da eventi emergenziali pregressi, a carico del Fondo di cui al comma medesimo	Agricoltura

Articolo 1, comma 221 – Estensione dei beneficiari del Fondo per la ricostruzione e la messa in sicurezza nei territori colpiti da eventi emergenziali pregressi

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.4017	Il relatore		15.12	<i>Modifica il comma 221</i>, al fine di includere alcuni comuni della provincia di Siena tra i beneficiari del Fondo istituito dal comma 220, le cui risorse sono finalizzate ad interventi in conto capitale per la ricostruzione e la messa in sicurezza dei territori interessati da eventi emergenziali pregressi. In particolare, in fase di prima attuazione, sono ammessi a beneficiare delle risorse del Fondo alcuni comuni della provincia di Siena relativamente agli interventi per la ricostruzione a seguito degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nei giorni dal 20 al 24 ottobre 2013 (per un importo di 20 milioni di euro per l'anno 2014 sulla base della ricognizione dei fabbisogni finanziari). Con la delibera del Consiglio dei Ministri del 15 novembre 2013 (pubblicata nella G.U. 25 novembre 2013, n. 276) è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 20, 21 e 24 ottobre 2013 nel territorio della regione Toscana, fino al centottantesimo giorno dalla data del provvedimento.	Ambiente e messa in sicurezza del territorio

Articolo 1, comma 225-bis – Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.4010	Relatore		17.12 ant.	Aggiunge il comma 225-bis che riduce da 6 a 5 milioni a decorrere dal 2014 la dotazione del Fondo integrativo per i comuni montani. <i>Conseguentemente</i> <i>Modifica la Tabella C</i>, aumentando di 1 milione per ogni annualità a decorrere dal 2014 la voce di spesa relativa alla legge n. 262 del 2006, al fine di integrare gli stanziamenti in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico (CNSAS) del Club alpino italiano (CAI), da ripartire, in misura eguale, per le spese di funzionamento e per il pagamento del premio per l'assicurazione dei membri del Corpo.	AMBIENTE/TERRITORIO/ENERGIA Ambiente e messa in sicurezza del territorio

Articolo 1, comma 228 – Deroghe al patto di stabilità interno per gli enti colpiti da eventi sismici

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.3124 NF	Guidesi	LNA	16.12	<i>Modifica il comma 228</i> , al fine di estendere anche alle Regioni Lombardia e Veneto la deroga al patto di stabilità interno, già prevista per la regione Emilia Romagna, consistente nella esclusione , dalle spese finali rilevanti ai fini del rispetto del patto, dei trasferimenti effettuati dalle regioni medesime in favore delle popolazioni e dei territori colpiti dal terremoto del maggio 2012, a titolo di cofinanziamento della quota nazionale e regionale del contributo di solidarietà, stabilito in sede di Conferenza Stato-Regioni del 26 settembre 2012 per un importo pari a complessivi 100 milioni di euro. La deroga è effettuata mediante l'inserimento di una lettera aggiuntiva all'elenco di spese escluse dal patto di stabilità di cui all'elenco di cui all'art. 32, comma 4 della L. 183/2011 (legge di stabilità 2012).	Patto per le regioni e gli enti locali

Articolo 1, commi 230-233 – Interventi a favore delle zone colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.3362	VIII Commissione		14.12 ant.	Aggiunge il comma 233-bis il quale prevede – per la ripresa del tessuto produttivo dell'area colpita dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 – che le risorse residue disponibili alla data di entrata in vigore della legge di stabilità su ciascuna contabilità speciale a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 11, del D.L. 74/2012, possono essere utilizzate anche per agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale in favore delle imprese che realizzino , ovvero abbiano realizzato, investimenti produttivi nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 (ovvero quelli individuati dall'art. 1, comma 1, del D.L. 74/2012 per i quali è stato disposto il differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari con D.M. dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012), nonché negli ulteriori territori individuati dall'articolo 67-septies del D.L. n. 83/2012, a partire dal 20 maggio 2012 (Castel d'Ario, Commessaggio, Dosolo, Pomponesco, Viadana, Adria, Bergantino, Castelnovo Bariano, Fiesso Umbertiano, Casalmaggiore, Casteldidone, Corte dè Frati, Piadena,	Ricostruzione nei territori interessati da eventi sismici

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
				San Daniele Po, Robecco d'Oglio, Argenta) (nuovo comma 1-<i>bis</i>, all'articolo 11 del D.L. n. 74/2012) Si dispone, inoltre, che le agevolazioni per gli investimenti produttivi di cui al cui al precedente comma sono concessi secondo quanto stabilito nel Regolamento CE n. 1998/2006 sugli aiuti di importanza minore «<i>de minimis</i>», ovvero ai sensi del Regolamento CE n. 1535/2007 relativo agli aiuti <i>de minimis</i> nel settore della produzione dei prodotti agricoli, ovvero altro regime di aiuti di Stato autorizzati (nuovo comma 1-<i>ter</i> all'articolo 11 del D.L. n. 74/2012). Alla concessione delle agevolazioni provvedono i Commissari delegati alla gestione dell'emergenza (i presidenti delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto); i criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni sono disciplinati con propri atti dalla regione Emilia-Romagna, dalla regione Lombardia, dalla regione Veneto. (nuovo comma 1-<i>quater</i> all'articolo 11 del D.L. n. 74/2012)	
1.3366	VIII Comm.		14.12 ant.	Aggiunge il comma 233-bis il quale prevede - al fine di consentire un'adeguata continuità di funzione degli Istituti coinvolti nell'attività di emergenza e ricostruzione del patrimonio culturale nelle aree colpite dal sisma del maggio 2012 - che le disposizioni che consentono alle P.A. l'utilizzo in via temporanea di personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni (articolo 30, comma 2-<i>sexies</i>, del D.Lgs. n. 165/2001) non si applicano al personale comandato da altre Amministrazioni presso gli Uffici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo che hanno sede o competenze di tutela sull'area territoriale colpita dal sisma delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, fino all'approvazione definitiva degli organici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e all'assorbimento nei ruoli del personale comandato da altre amministrazioni che ne faccia richiesta. <i>Conseguentemente</i> <i>Modifica il comma 290, incrementando di 0,3 milioni di euro (da 151 milioni a 151,3 milioni) l'importo della riduzione lineare delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi a decorrere dall'anno 2015, dal medesimo comma disposta.</i>	Ricostruzione nei territori interessati da eventi sismici
1.3369	VIII Comm.		14.12 ant.	Aggiunge il comma 233-bis, mediante il quale si proroga di sei mesi il termine previsto per la verifica di sicurezza, ai sensi della normativa tecnica vigente, relativamente agli immobili danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012, di cui all'articolo 3, comma 9, del D.L. n.74 del 2012.	Ricostruzione nei territori interessati da eventi sismici

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.2533	Moretti	PD	14.12 ant.	Aggiunge il comma 233-bis il quale proroga di 24 mesi la durata della contabilità speciale relativa alla gestione della situazione di emergenza inerente gli eventi alluvionali che hanno colpito il Veneto nei mesi di ottobre-novembre 2010 (contabilità n. 5458, di cui all'articolo 1 comma 5, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 43 del 24 gennaio 2013). Dispone altresì che il Dirigente dell'Unità di Progetto Sicurezza e Qualità della Regione Veneto, responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della citata OCDPC 43/2013, è tenuto a presentare al Dipartimento della Protezione Civile il rendiconto semestrale delle risorse di cui alla predetta contabilità.	Ricostruzione nei territori interessati da eventi sismici

Articolo 1, comma 244 – Destinazione dei risparmi derivanti dalla riduzione dei pubblici per le spese sostenute dai partiti politici

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.4006	Relatore		17.12 ant.	<i>Modifica il comma 244</i>, con un emendamento di carattere tecnico, volto a rettificare un mero errore materiale riportato nella noma. La rettifica riguarda l'onere del fondo emergenze nazionali indicato nel comma 244 in 60,5 milioni, mentre va rettificato in 59 milioni di euro. Resta invece inalterato l'incremento dell'importo del fondo per gli interventi strutturali di politica economica in 8,6 milioni (la relazione all'emendamento chiarisce che non risultano comprese nell'ambito delle variazioni considerate tra gli utilizzi del citato fondo emergenze nazionali le risorse destinate al comune dell'Aquila, in relazione all'autorizzazione. nel limite di 1,5 milioni di euro, in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni temporanee, prevista dal comma 223. Tale previsione trova infatti apposita copertura finanziaria nell'ambito delle economie di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4013 del 23 marzo 2012, con rendicontazione al titolare dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della Città dell'Aquila, come espressamente riportato dalla relazione tecnica)	

Articolo 1, comma 248 – Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.823 NF	Braga		17.12 pom.	<i>Modifica il comma 248 che incrementa di 30 milioni per il 2014 il Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, aggiungendovi, infine, la previsione che tali risorse sono destinate ad interventi di messa in sicurezza del territorio.</i>	

Articolo 1, commi 252 e 252-bis - Riordino dei contributi statali alle istituzioni culturali e premi per le pubblicazioni di elevato valore culturale

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.617	Coscia	PD	14.12 ant.	<i>Modifica il comma 252, il quale individua le norme generali regolatrici della materia alle quali dovrà attenersi il regolamento di delegificazione della materia relativa all'erogazione dei contributi statali di cui alla L. 534/1996 alle istituzioni culturali, la cui adozione è prevista dal comma 251.</i> In particolare: – viene integrata la lettera c) che individua i requisiti soggettivi degli istituti culturali che possono beneficiare dei contributi, includendovi anche i seguenti (in parte ripresi dalla L. 534/1996): disponibilità di sede e di attrezzature idonee e adeguate; costituzione e svolgimento di un'attività continuativa da almeno cinque anni; possesso di un consistente patrimonio librario, archivistico, museale, audiovisivo, musicale, storico e corrente, valorizzato dall'adesione al Servizio bibliotecario nazionale o ad altre reti anche di carattere internazionale; svolgimento di attività di ricerca e di formazione di interesse pubblico, a livello nazionale o internazionale; <i>Si segnala che, nella parte relativa allo svolgimento di attività di ricerca, la previsione</i>	Razionalizzazione della spesa in materia culturale

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
				<i>recata dall'emendamento approvato si sovrappone a quella già recata dal testo trasmesso dal Senato. Inoltre, occorrerebbe coordinare la parte relativa al patrimonio con quella già recata dal medesimo testo.</i> – viene sostituita la lettera g), recante la previsione dell'attribuzione di contributi a progetti di elevato valore culturale presentati da reti di istituti culturali, introducendo la previsione di una specifica procedura concorsuale annuale per l'attribuzione di contributi per progetti di elevato valore culturale, anche di natura interdisciplinare, presentati da reti di Istituti culturali. Aggiunge il comma 252-bis - che riprende il contenuto dell'art. 10, co. 4, del disegno di legge di stabilità presentato al Senato, ivi stralciato (A.S. 1120-ter) - al fine di ridenominare i contributi previsti dall'articolo 25, primo comma, della legge n. 416/1981 per le pubblicazioni periodiche di ridotto contenuto pubblicitario e di elevato valore culturale, in premi. Viene, inoltre, previsto che a tali pubblicazioni possono essere conferite menzioni speciali, non accompagnate da apporto economico.	

Articolo 1, comma 253-bis – Risorse per il progetto di Orchestra del Mediterraneo presso il Teatro San Carlo

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.4031	Relatore		17.12 nott.	Aggiunge il comma 253-bis che destina, per il 2014, la somma di 1 milione di euro “all’Orchestra del Mediterraneo presso il teatro San Carlo di Napoli”, con corrispondente riduzione dello stanziamento relativo al FUS previsto dalla Tabella C. <i>Al riguardo si segnala che, in base a notizie assunte per le vie brevi, si tratta di un progetto di costituzione di un’orchestra giovanile nella quale ogni Paese del Mediterraneo deve avere i suoi rappresentanti. Occorrerebbe, dunque, sostituire le parole “Alla Orchestra del Mediterraneo” con le parole “Per la realizzazione del progetto di costituzione di un’orchestra del Mediterraneo”.</i>	Attività culturali- Interventi di finanziamento

Articolo 1, comma 254-bis – Limiti alle locazioni immobiliari da parte di amministrazioni pubbliche

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.501 NF	Saltamartini	NCD	16.12	Aggiunge i commi 254-bis e 254-ter prevedendo il divieto di rinnovo dei contratti di locazione da parte di pubbliche amministrazioni qualora l'Agenzia del demanio non abbia espresso parere non ostativo entro un determinato termine. L'Agenzia del demanio autorizza il rinnovo di contratti di locazione a condizione che non sussistano immobili demaniali disponibili. Sono nulli i contratti stipulati in violazione delle suddette norme. Per gli immobili dei fondi comuni di investimento immobiliare già costituiti e per gli immobili di terzi aventi causa dagli stessi fondi non trovano applicazione la norma sopra descritta e quella che concede la facoltà di recedere, entro il 31 dicembre 2014, dai contratti di locazione di immobili in corso al 15 dicembre 2013 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 120 del 2013). Il termine di preavviso per l'esercizio del diritto di recesso è stabilito in trenta giorni, anche in deroga ad eventuali clausole difformi previste dal contratto.	Settore pubblico – Misure di razionalizzazione della spesa

Articolo 1, comma 256-bis – Determinazione del corrispettivo delle aree cedute in proprietà dal comune

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.4016	Il relatore		17.12 ant.	Aggiunge il comma 256-bis, che modifica la disciplina della determinazione del corrispettivo delle aree cedute in proprietà da parte del comune, al fine di prevedere che il comune, su parere del proprio ufficio tecnico, fissi tale corrispettivo in misura pari al 60% (percentuale già prevista dalla normativa vigente) di quello determinato attraverso il valore venale del bene, con facoltà per il comune di abbattere tale valore fino al 50%. La disposizione novella il comma 48 dell'art. 31 della L. 448/1998, nella parte in cui fa riferimento all'articolo 5-bis, comma 1, del D.L. 233/1992, che è stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 348 del 2007 (sentenza che ha dichiarato illegittimi in via consequenziale anche i commi 1 e 2 dell'art. 37 del D.P.R. 327/2001 relativamente alle modalità di calcolo dell'indennità di espropriazione). Resta comunque non modificata la restante parte della disposizione che fa riferimento alla determinazione del corrispettivo	Regioni ed enti locali

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
				al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello di stipula dell'atto di cessione delle aree.	

Articolo 1, comma 258-bis – Compensi dei dirigenti del Grande Progetto Pompei

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.5018	Governo		17.12 ant.	Introduce il comma 258-bis, che reca una norma di interpretazione autentica della disposizione riguardante i compensi del direttore generale di progetto e del vice direttore generale vicario per la realizzazione del “Grande Progetto Pompei” previsto dal D.L. 91/2013. La norma del D.L. 91/2013 prevede che l'indennità complessiva per entrambe le cariche di direttore generale e vice direttore generale vicario sia definita con DPCM e non sia superiore a 100.000 euro lordi annui. La proposta emendativa in esame interpreta tale disposizione nel senso che, qualora appartengano ai ruoli del personale dirigenziale della pubblica amministrazione, il direttore generale e vice direttore generale vicario: ▪ sono collocati in posizione di fuori ruolo per la durata dell'incarico; ▪ conservano il trattamento economico fondamentale in godimento; ▪ hanno facoltà di optare, in luogo dell'indennità prevista per la carica, per la corresponsione di un emolumento di importo pari al trattamento economico accessorio previsto per l'ultimo incarico dirigenziale ricoperto. Inoltre, il periodo svolto in posizione di fuori ruolo è utile ai fini della maturazione dei titoli per il transito dei dirigenti di seconda fascia nella prima fascia. All'atto del collocamento in fuori ruolo, nell'amministrazione di appartenenza sono resi indisponibili per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica equivalente dal punto di vista finanziario.	SETTORE PUBBLICO

Articolo 1, comma 259 - Risparmi di spesa sugli investimenti pluriennali per la difesa nazionale

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.3308 Id. 1.2324	IV Comm. Scanu	PD	14.12 ant.	<i>Modifica il comma 259</i> , al fine di precisare che la rideterminazione dei programmi di investimento pluriennale per la difesa nazionale , atta a conseguire risparmi di spesa pari a 100 milioni per gli anni 2015 e 2016, vada operata mediante la procedura prevista dall'articolo 536 del Codice dell'ordinamento militare, vale a dire con decreto del Ministro della difesa sottoposto al parere parlamentare ; L'emendamento specifica inoltre che i suddetti risparmi debbono essere, anziché "pari", " non inferiori " al sopradetto importo di 100 milioni .	Difesa – Misure di razionalizzazi one della spesa
1.1282	Basilio	M5S	14.12 ant.	<i>Modifica il comma 259</i> , al fine di precisare che i risparmi di spesa previsti a valere sui programmi di investimento pluriennale della difesa (100 milioni di euro) devono essere conseguiti sia nell'anno 2015 che nell'anno 2016 .	Difesa – Misure razionalizzazio ne della spesa

Articolo 1, comma 265 – Modalità di pagamento delle competenze al personale delle forze di polizia e delle Forze armate

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.5020 Subem. 0.1.5020.1	Governo Fiano		17.12 ant.	<i>Modifica il comma 265</i> , posticipando di un anno, dal 1° gennaio 2015 al 1° gennaio 2016 , l'obbligo per le Forze armate di utilizzare le procedure informatiche del Ministro dell'economia e delle finanze per il pagamento al personale militare delle competenze fisse e accessorie. <i>Il subem. 0.0.5020.15</i> ha precisato che l'obbligo di avvalersi delle procedure informatiche del MEF per il pagamento al personale militare decorre dal 1° gennaio 2016 anche per i Corpi di polizia e per l'Arma dei Carabinieri	Pubblico impiego

Articolo 1, comma 265-bis – Forze di polizia

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.1119 NF	Laffranco	FI	16.12 pom.	Aggiunge il comma 265-bis che rinvia ad un decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole, alimentari e forestali e della giustizia, la definizione di modalità di accertamento delle presenze del personale delle Forze di polizia (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato) e di quello civile che presta servizio negli stessi uffici o reparti specificamente individuati, che sostituiscano i sistemi di rilevazione automatica o di altri sistemi in uso alla data di entrata in vigore della legge di stabilità. Le nuove modalità devono essere idonee ad attestare l'effettivo svolgimento e la durata del servizio reso ai fini dell'erogazione dei compensi per lavoro straordinario.	SETTORE PUBBLICO - Forze di polizia

Articolo 1, comma 271-bis– Proroga commissario liquidatore del Fondo gestioni istituti contrattuali lavoratori portuali

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.5021	Governo		17.12 ant.	Inserisce il comma 271-bis , che reca ulteriori disposizioni sul Fondo Gestione Istituti Contrattuali Lavoratori Portuali in liquidazione (che ha visto ridurre l'autorizzazione di spesa nei suoi confronti dal precedente comma 271, per 15 milioni di euro per il 2014, nonché dall'articolo 2, comma 1, del D.L. 126/2013). In particolare, si prevede la proroga dell'incarico del Commissario Liquidatore del fondo, in scadenza al 31 dicembre 2013, per un ulteriore periodo di 6 mesi (senza possibilità di rinnovo) successivi alla data di accredito delle risorse (pari ad euro 7.752.477 per l'anno 2014, a valere sugli appositi stanziamenti iscritti in bilancio in favore di tale gestione), allo scopo di completare l'attività di liquidazione ed espletare gli adempimenti di chiusura della gestione del Fondo. Allo stesso tempo, dal 1° gennaio 2015, all'onere derivante dalla proroga del commissario si fa fronte mediante la	Previdenza

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
				riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 4, comma 2, e 9-<i>quater</i> (concernente disposizioni particolari per i rischi derivanti dalla navigazione marittima e loro assicurazione), del D.L. 457/1997, ridotte rispettivamente di euro 2.752.477 ed euro 5.000.000. Tale importo, pari a 7.752.477 euro dal 2015, confluisce nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del D.L. 282/2004. <i>Si osserva che il richiamato articolo 4, comma 2, disciplina un'agevolazione per il reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel registro internazionale e consistente nell'assoggettamento a imposte sui redditi in misura pari al 20%, ponendo il relativo onere a carico della gestione commissariale del fondo in oggetto. Si valuti l'opportunità di meglio specificare l'autorizzazione di spesa che si intende ridurre.</i> Al termine della richiamata gestione commissariale è previsto il subentro del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nella gestione delle risorse iscritte, in favore della predetta gestione commissariale, sullo stato di previsione del Ministero medesimo. Le residue disponibilità finanziarie della richiamata gestione sono versate dal Commissario all'entrata del bilancio dello Stato, entro 30 giorni dalla scadenza dell'incarico, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze gestiti dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che subentra nelle eventuali residue attività liquidatorie della citata gestione commissariale, secondo le forme e le modalità della liquidazione coatta amministrativa. Infine, per accelerare la definitiva chiusura della gestione liquidatoria, in deroga alle procedure autorizzative generali sulla liquidazione coatta amministrativa (previste dagli articoli 35 e 206 del R.D. 267/1942), il Commissario Liquidatore è autorizzato a stipulare transazioni per debiti iscritti nello stato passivo e per aliquote non inferiori del 5% dell'aliquota di riparto determinata al momento della transazione.	

Articolo 1, comma 275 – Misure finanziarie compensative tra le Authorities

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.5015	Governo		17.12 ant.	<i>Modifica il comma 275 attribuendo anche per l'anno 2016 oltre che per gli anni 2014 e 2015 una quota di finanziamento pari a 2 milioni di euro in favore dell'Autorità di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali, a valere su una serie di disposizioni legislative ivi indicate relative al finanziamento di altre Authorities.</i> <i>Conseguentemente</i> <i>Alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze:</i> <i>2016: -2.000.</i> <i>Il finanziamento è finalizzato alla stabilizzazione di 12 unità di personale impiegata dall'Autorità con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, disposta dai commi 171-bis e 171-ter (cfr. la relativa scheda)</i>	Autorizzazioni di spesa

Articolo 1, comma 282- bis– Finanziamento formazione specifica in medicina generale.

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.4031	Il relatore		17.12 nott.	Aggiunge il comma 282-bis che autorizza la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2014 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 per la formazione specifica in medicina generale.	Politiche sociali e sanitarie Autorizzazioni di spesa

Articolo 1, commi 285-288 – Spending review per la spesa dello Stato e degli enti territoriali

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.1133 NF	Cancelleri	M5S	14.12 ant.	<i>Modifica il comma 285</i> nella parte in cui si prevede che il Commissario straordinario per la <i>spending review</i> riferisca sulla propria attività ogni tre mesi al Comitato interministeriale appositamente istituito dalla disciplina sulla <i>spending review</i> medesima di cui all'articolo 49-bis del D.L. n. 69 del 2013. L'emendamento dispone che il Commissario debba altresì riferire al Parlamento , mediante una relazione annuale .	Settore pubblico-razionalizzazione della spesa
1.289 NF	Rosato	PD	16.12 pm	<i>Modifica il comma 285</i> , cui aggiunge alcuni periodi, demandando al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'adozione di misure volte alla unificazione in un unico archivio telematico nazionale dei dati concernenti la proprietà e le caratteristiche tecniche dei veicoli attualmente conservati nel pubblico registro automobilistico e nell' archivio nazionale dei veicoli .	settore pubblico: misure di razionalizzazione della spesa
1.4006	Relatore			<i>Modifica tecnica al comma 285</i> . L'emendamento è finalizzata a ripristinare gli importi originari delle riduzioni di spesa delle pubbliche amministrazioni previsti dal comma 32, dell'articolo 10, del testo originario (AS 1120), rispetto a quanto approvato dal Senato, in quanto l'ulteriore riduzione (dovuta all'approvazione dell'emendamento 17.48 approvato dalla Commissione Bilancio del Senato) era finalizzata alla copertura di un onere relativo ad un intervento che non è poi stato contenuto nel testo definitivo approvato dal Senato della Repubblica. Si tratta pertanto della correzione di un mero errore materiale.	Settore pubblico

Articolo 1, comma 288-bis e 228-ter – Attività di *spending review*

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1. 5023	Governo		17.12 ant.	Aggiunge i commi 288-bis e 288-ter In particolare il comma 288-bis proroga dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2016 il termine – originariamente previsto al 31 dicembre 2011 dall'art. 1, co. 17, del D.L. n. 262 del 2006 - per l'affidamento, anche a società specializzate, di consulenze, studi e ricerche per le esigenze di documentazione, di studio e di ricerca connesse al completo svolgimento delle attività indicate nella legge n. 42 del 2009 (federalismo fiscale) e nella nuova legge di contabilità (legge n. 196 del 2009). La norma estende tali attività anche alle esigenze connesse alle attività di analisi e riordino della spesa pubblica e di miglioramento della qualità dei servizi pubblici (c.d. <i>spending review</i>). Ai sensi del comma 288-ter con uno o più D.P.C.M., da adottare ai sensi dell'articolo 49-bis , comma 2, del D.L. n. 69 del 2013 si provvede ad individuare idonee modalità di utilizzo di personale delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici, nonché delle società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche che non emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, al fine di coadiuvare nelle relative attività il Commissario straordinario per la <i>spending review</i>, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.	Misure di razionalizzazione della spesa

Articolo 1, comma da 288-bis a 288-sexies – Destinazione di risorse alla riduzione della pressione fiscale

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.5022 NF Sub em. 0.1.5022.7	Governo Relatore		17.12 ant.	Aggiunge i commi da 288-bis a 288-sexies che istituiscono il Fondo per la riduzione della pressione fiscale, utilizzando le risorse derivanti dai risparmi di spesa derivanti dalla razionalizzazione della spesa pubblica, nonché per il biennio 2014-2015 l'ammontare di risorse che si stima di incassare, in sede di DEF, a titolo di maggiori entrate rispetto alle	Lavoro Misure fiscali e contributive

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
				previsioni di bilancio derivanti dalle attività di contrasto all'evasione fiscale (commi 288-<i>bis</i> e 288-<i>ter</i>), fermo restando il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. Il Documento di economia e finanza reca l'indicazione del recupero di evasione fiscale registrato nell'anno precedente, dei risparmi di spesa e delle maggiori entrate rispetto all'anno precedente e di quelli previsti fino alla fine dell'anno in corso e per gli anni successivi (comma 288-<i>quater</i>). La nota di aggiornamento al documento di economia e finanza contiene una valutazione dell'andamento della spesa primaria corrente e degli incassi derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale rispetto alle relative previsioni di bilancio dell'anno in corso. La legge di stabilità detta gli interventi di miglioramento degli strumenti di contrasto all'evasione fiscale e di razionalizzazione della spesa nonché i nuovi importi delle deduzioni e detrazioni (comma 288-<i>quinquies</i>). Per l'anno 2014 le entrate derivanti da misure straordinarie di contrasto all'evasione, non computate nei saldi di finanza pubblica, sono finalizzate in corso d'anno alla riduzione della pressione fiscale sul lavoro, mediante riassegnazione all'apposito Fondo; esse sono destinate all'incremento delle deduzioni IRAP e detrazioni IRPEF, ad esclusione delle detrazioni per redditi di pensione spettanti ai i contribuenti di età non inferiore a 75 anni (comma 288-<i>sexies</i>).	per il lavoro

Articolo 1, comma 289 – Riduzioni di autorizzazioni di spesa concernenti trasferimenti correnti ad imprese

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.4031	Il Relatore		17.12 nott.	Modifica l' allegato 4 al comma 289 , recante le riduzioni alle autorizzazioni di spesa concernenti trasferimenti correnti alle imprese, voce relativa all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 53, comma 3 della legge n. 449/1997- Somme da erogare alle Poste italiane Spa per i servizi offerti in convenzione allo Stato, disponendovi una riduzione di 15 mila euro per il 2014 .	Autorizzazione di spesa

Articolo 1, comma 290-bis – Commissioni tecniche di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.5024	Governo		17.12 ant.	Aggiunge il comma 290-bis , che, novellando il comma 20, dell'articolo 12, del D.L. n. 95/2012, mantiene ferme le commissioni tecniche provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Ai componenti delle commissioni tecniche non spettano compensi , gettoni di presenza o rimborsi di spese. Restano validi gli atti comunque adottati dalle commissioni tecniche provinciali di cui al presente comma antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge	Misure di razionalizzazione della spesa

Articolo 1, comma 300-bis – Proventi parcheggi a pagamento

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.4014	Il Relatore		17.12 ant.	Aggiunge il comma 300-bis , il quale consente la destinazione dei proventi dei parcheggi a pagamento spettanti agli enti proprietari delle strade anche a interventi per il finanziamento del trasporto pubblico locale , attraverso una modifica dell'articolo 7 del codice della strada (decreto legislativo n. 285/1992; si tratta in particolare dei proventi eccedenti la quota già finalizzata alla costruzione di nuovi parcheggi, destinati, in base alla norma vigente a interventi per la mobilità urbana).	TRASPORTI

Articolo 1, comma 306 – Soppressione assegni *ad personam* riassorbibili

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.3396 Id.	I Comm.		14.12 ant.	Aggiunge i commi 306-bis e 306-ter . Con il comma 306-bis vengono soppresse le disposizioni – costituite dal comma 202 del DPR n. 3 del 1957 e dall'articolo 3, commi 57 e 58, della legge n. 537/1993 - che attualmente prevedono, in caso di passaggio di carriera	Pubblico impiego

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.2115	Speranza	PD		presso la stessa o diversa amministrazione dei dipendenti pubblici con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, l'attribuzione di un assegno personale, pari alla differenza fra lo stipendio già goduto ed il nuovo (differenza viene poi riassorbita a valere sui successivi incrementi retributivi dell'interessato). In relazione alla suddetta soppressione, il medesimo comma 306-bis dispone che al dipendente cessato dal ruolo o dall'incarico (e che conseguentemente rientri nei ruoli dell'amministrazione di appartenenza, <i>ma tale circostanza non è espressamente precisata nell'emendamento</i>) è corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianità. Il comma 306-ter stabilisce che, in conseguenza di quanto disposto dal precedente comma 306-bis (nonché di quanto previsto da una analoga disposizione, ossia l'articolo 5, comma 10-ter del D.L. n. 95/2012, relativa ai professori o ricercatori universitari che da altro incarico o servizio rientrano nei ruoli), le amministrazioni interessate adeguino i trattamenti economici e giuridici degli interessati a partire dalla prima mensilità successiva alla data di entrata della presente legge.	

Articolo 1, comma 307-bis– Mobilità dei professori universitari e ricercatori

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.387	Pisicchio	Misto	14.12 ant.	Aggiunge il comma 307-bis , il quale reintroduce la previsione, già recata dall'art. 7 della L. 240/2010 e revocata dall'art. 49 del D.L. 5/2012, di effettuare trasferimenti di professori e ricercatori consenzienti attraverso lo scambio contestuale di soggetti in possesso della stessa qualifica tra due sedi universitarie consenzienti.	Docenza universitaria

Articolo 1, comma 308-bis – Dirigenti Agenzie fiscali

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.5025	Governo		17.12 ant.	Aggiunge il comma 308-bis, che istituisce, a invarianza di spesa, due posizioni dirigenziali di livello generale presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con la contestuale soppressione di due posizioni dirigenziali di analogo livello presso l'Agenzia delle entrate. La disposizione è un effetto consequenziale dell'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane, ai sensi dell'articolo 23-<i>quater</i> del D.L. n. 95 del 2012. Conseguentemente sono ridotte le dotazioni finanziarie per le spese di funzionamento dell'Agenzia delle entrate e incrementate le dotazioni finanziarie dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. La norma specifica che l'istituzione delle due nuove posizioni non ha effetto ai fini del rapporto tra personale dirigenziale di livello generale e personale dirigenziale di livello non generale previsto per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli dall'articolo 23-<i>quinquies</i>, comma 1, lettera a), numero 2, del D.L. n. 95 del 2012.	Pubblico impiego

Articolo 1, comma 309 e 309-bis – Assunzioni nel Comparto vigili del fuoco

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.5026	Governo		17.12 ant.	Modifica il comma 309, estendendo al Comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico le disposizioni ivi previste in merito alle assunzioni aggiuntive, nel 2014, per il Comparto Sicurezza in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente. A tal fine l'apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 50 milioni di euro per il 2014 e a 120 milioni di euro a decorrere dal 2015 viene incrementato di 1, 5 milioni di euro per il 2014 e di 6 milioni di euro per il 2015. Il comma 309-<i>bis</i> riduce conseguentemente il Fondo per interventi strutturali di politica economica di 1,5 milioni per l'anno 2014 e di 6 milioni a decorrere dal 2015.	Settore pubblico

Articolo 1, comma 309-bis – Fondi per il personale dei Vigili del fuoco

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.3129 NF Id. 1.3407	Il Relatore Fiano		17.12 pom.	Aggiunge il comma 309-bis , il quale dispone che – esclusivamente per l'anno 2014 – che la quota del Fondo unico della Giustizia destinata al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e soccorso pubblico e la quota del predetto Fondo destinata al Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali (si tratta delle somme ci sui all'art. 2, co. 7, lett. a) e b) del D.L. 143/2008) è destinata in misura comunque non superiore al 50 per cento, con decreto , rispettivamente del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con gli altri Ministeri competenti per materia, ad alimentare i Fondi per l'incentivazione del personale del Corpo dei vigili del fuoco.	Pubblico impiego

Articolo 1, comma 309-bis – Rifinanziamento del Fondo perequativo destinato al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.3408 Id. 1.2131	I Comm. Fiano		17.12 pom.	Aggiunge il comma 309-bis , al fine di incrementare di 100 milioni per il 2014 il Fondo perequativo – dotato di 80 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2011 e 2012 – del Ministero dell'economia e delle finanze – istituito dal comma 11-bis dell'art. 8 del D.L. 78/2010 - destinato al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco interessato alle disposizioni di cui all'articolo 9 del medesimo D.L. 78/2010 (che detta misure di contenimento delle spese in materia di impiego pubblico). La copertura della spesa si rinviene mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa contenuta al comma 155, ultimo periodo, dell'art. 3 della legge finanziaria 2004 – si tratta della spesa di 73 milioni per l'anno 2004, 118 milioni per l'anno 2005 e 122 milioni a decorrere dall'anno 2006 da destinare a provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia.	

Articolo 1, comma 310-bis – Personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.5027	Governo		17.12 ant.	Aggiunge il comma 310-bis che estende al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco l'applicazione della disciplina dei benefici economici aggiuntivi per infermità dipendenti da causa di servizio attualmente prevista per il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare. Per la copertura degli oneri (87.423 euro per il 2014 148.942 euro per il 2015 e 385.308 euro a decorrere dal 2016) si provvede mediante corrispondente autorizzazione della spesa per il potenziamento delle esigenze operative del Dipartimento della protezione civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (di cui all'art. 7, comma 4-bis del D.L. 39/09).	Settore pubblico

Articolo 1, comma 317-bis – Dipendenti Buonitalia

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.4031	Il Relatore		17.12 nott.	Aggiunge il comma 317-bis , secondo il quale i dipendenti a tempo indeterminato in servizio al 31 dicembre 2011 presso la soppressa società Buonitalia, possono essere inquadrati, previa verifica dell'idoneità, nei ruoli dell'ICE, al quale sono state trasferite le funzioni di Buonitalia, in sovrannumero, riassorbibile con le successive vacanze, rispetto alla dotazione organica e in deroga alla possibilità dello stesso Istituto di assumere nuovo personale.	Agricoltura

Articolo 1, comma 322 – Rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.3438	Relatore		14.12 ant.	<i>Modifica il comma 322 in materia di perequazione automatica dei trattamenti pensionistici per il triennio 2014-2016.</i> In particolare, si rimodulano le percentuali di rivalutazione delle pensioni nei seguenti termini: ▪ resta ferma la percentuale di rivalutazione piena (100%) per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia pari o inferiore a 3 volte il trattamento minimo INPS (lettera a)); ▪ per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 3 volte e pari o inferiore a 4 volte il trattamento minimo INPS, la percentuale di rivalutazione passa dal 90% (prevista nel testo approvato dal Senato) al 95% (lettera b)); ▪ resta ferma la percentuale di rivalutazione del 75% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 4 volte e pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo (lettera c)); ▪ per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 5 volte e pari o inferiore a 6 volte il trattamento minimo, la percentuale di rivalutazione è del 50%; per quanto riguarda i trattamenti pensionistici superiori a 6 volte il trattamento minimo INPS (per i quali nel testo approvato dal Senato non è prevista, per il 2014, alcuna rivalutazione) l'emendamento prevede la rivalutazione nella misura del 40% nel 2014 e del 45% per ciascuno degli anni 2015 e 2016 (lettera d)).	Previdenza

Articolo 1, comma 325-bis – Contributo di solidarietà per organi costituzionali, regioni e province autonome

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.3437 Subem. 0.1.3437. 2	Relatore Misuraca		17.12 ant.	Aggiunge il comma 325-bis, che prevede che i risparmi derivanti dall'introduzione, nell'esercizio della propria autonomia, da parte di Organi costituzionali, Regioni e Province autonome, di un contributo di solidarietà, per il triennio 2014-2016, sui trattamenti pensionistici obbligatori (inclusi i vitalizi per coloro che hanno ricoperto cariche elettive) eccedenti determinati limiti, siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al Fondo di cui all'articolo 31. <i>Si fa presente che il comma 31 richiama sia il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (lettera a)), sia il Fondo di garanzia per la prima casa (lettera b)); andrebbe pertanto chiarito a quale dei due fondi debbano essere destinati i risparmi.</i>	Previdenza

Articolo 1, comma 326- bis – Introduzione di un parametro massimo di riferimento per i trattamenti pensionistici

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.2119 NF	Speranza	PD	16.12 pm	Introduce il nuovo comma 326-bis, prevedendo che le amministrazioni pubbliche (elenco Istat) non possono erogare, ai soggetti già titolari di trattamento pensionistico, ivi inclusi i vitalizi, anche conseguenti a funzioni pubbliche elettive, trattamenti economici che, sommati ai trattamenti pensionistici, eccedano il limite fissato dall'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011 (vale a dire, il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione). Sono fatti salvi i contratti e gli incarichi in corso.	Previdenza - Misure di razionalizzazi one della spesa

Articolo 1, comma 326-bis - Aziende commerciali in crisi

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.2777 Id. 1.3119 1.2183	Latronico Vignali De Micheli	FI NCD PD	16.12	Aggiunge il comma 326-bis, il quale proroga alcuni termini previsti per la disciplina transitoria dell'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale (erogato in misura pari al trattamento pensionistico minimo, per la cessazione definitiva di specifiche attività commerciali, a favore degli esercenti il commercio al minuto e loro coadiutori che avessero superato determinati limiti di età), di cui all'articolo 19-ter del D.L. 185/2008. Più specificamente: • si proroga il periodo durante il quale viene riconosciuto il richiamato indennizzo (previsto originariamente per il triennio 1996-1998 dal D.Lgs. 207/1996 e successivamente riconosciuto ai soggetti che esercitano, in qualità di titolari o coadiutori, attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ovvero che esercitano attività commerciale su aree pubbliche in possesso dei requisiti prescritti per il triennio 2009-2011 dal richiamato articolo 19-ter, con termine di accoglimento per le relative domande al 31 dicembre 2012) al 31 dicembre 2016; contestualmente viene prorogato anche il termine per la presentazione delle domande al 31 gennaio 2017 (lettera a)); • si proroga ulteriormente il termine per il versamento obbligatorio dell'aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,09% (prevista a carico degli iscritti alla Gestione degli esercenti attività commerciali presso l'INPS) al fine di far fronte agli oneri derivanti dall'introduzione del richiamato indennizzo, al 31 dicembre 2018 (in luogo dell'attuale 31 dicembre 2014) (lettera b)); • si dispone, infine, la proroga al 31 dicembre 2011 (in luogo del 31 dicembre 2008) degli analoghi indennizzi concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 272, della L. 311/2004 (in pagamento alla data del 31 dicembre 2008, fino alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia, a condizione che i titolari dell'indennizzo siano in possesso, nel mese di compimento dell'età pensionabile, anche del requisito contributivo minimo richiesto per conseguire la pensione di vecchiaia) (lettera c)).	Sostegno finanziario alle imprese

Articolo 1, comma 326-bis – Esodati

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.5008	Governo		17.12 ant.	Aggiunge il comma 326-bis che dispone l'accelerazione (modificando l'articolo 1, comma 79, della L. 24/2007) del percorso di innalzamento dell'aliquota contributiva per i soggetti iscritti alla gestione separata INPS (ex articolo 2, comma 26, della L. 335/1995), già iscritti ad altre forme di previdenza (come i professionisti e i pensionati). Più specificamente, l'aliquota si innalza al 22% (in luogo del 21%) per il 2014 e al 23,5% (in luogo del 22%) per il 2015, confermando il conseguimento del livello di regime del 24% dal 2016. Tale norma è inserita a finalità di copertura finanziaria degli oneri recati dai commi da 127-bis a 127-sexies, volti a estendere la platea dei lavoratori c.d. esodati, cui applicare gli interventi di salvaguardia.	Previdenza

Articolo 1, comma 326-ter – Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE)

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.5008	Governo		17.12 ant.	Aggiunge il comma 326-ter, che riduce il Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di 89 milioni di euro per il 2014, di 113 milioni di euro per il 2015, di 162 milioni di euro per il 2016, di 72 milioni di euro per il 2017, di 46 milioni di euro per il 2018 e di 12 milioni di euro per il 2019, al fine di fornire parziale copertura agli oneri recati dai commi da 127-bis a 127-sexies, volti a estendere la platea dei lavoratori c.d. esodati, cui applicare gli interventi di salvaguardia.	Previdenza

Articolo 1, commi 327-bis e 327-ter – Assegno vitalizio per superstiti invalidi per atto terroristico

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.5028	Governo		17.12 ant.	Aggiunge il comma 327-bis, che inserendo tre commi (da 3-bis a 3-quater) all'articolo 5 della L. 206/2004, introduce, dal 1° gennaio 2014, un assegno vitalizio a favore del coniuge e dei figli dell'invalido portatore di una invalidità permanente non inferiore al 50% derivante da atto terroristico (anche se il matrimonio sia stato contratto successivamente all'atto terroristico e i figli siano nati successivamente allo stesso). L'assegno, non reversibile, è pari a 1.033 euro mensili, ed è soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del D.Lgs. 502/1993 (adeguamento al costo della vita) (comma 3-bis). Il diritto al richiamato assegno vitalizio non spetta (comma 3-ter) qualora i benefici della presente legge siano stati riconosciuti al coniuge poi deceduto e/o all'ex coniuge divorziato e/o ai figli nati da precedente matrimonio e presenti al momento dell'evento. Tali assegni, inoltre, non possono avere decorrenza anteriore ai 1° gennaio 2014. Infine (comma 3-quater) le precedenti disposizioni si applicano anche con riferimento all'assegno vitalizio per i soggetti che hanno subito un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche e della criminalità organizzata (di cui all'articolo 2, comma 1 della L. 407/1998). Aggiunge il comma 327-ter, che dispone la copertura degli oneri derivanti dal precedente comma 327-bis, quantificati in 0,134 milioni di euro per l'anno 2014, 0,274 milioni di euro per l'anno 2015, di 0,419 milioni di euro per l'anno 2016, 0,570 milioni di euro per l'anno 2017, 0,727 milioni di euro per l'anno 2018, 0,890 milioni di euro per l'anno 2019, 1,059 milioni di euro per l'anno 2020, 1,234 milioni di euro per l'anno 2021, 1,416 milioni di euro per l'anno 2022 e 1,605 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. A tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli stessi anni, dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del D.L. 282/2004. E' altresì previsto il monitoraggio di tali oneri da parte del Ministero dell'Interno, in caso di scostamenti degli oneri effettivi rispetto a quelli stimati, il Ministro dell'economia e finanze, con propri decreti, provvede mediante utilizzo di quota parte delle entrate a favore del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della L. 44/1999, da riassegnare ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.	Previdenza

Articolo 1, commi 330, 331, 332-bis; 332-ter, 332-quater; 334-ter – Modifiche al patto di stabilità interno per le regioni e le province autonome

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.5013 NF	Governo		17.12 pom.	<i>Modifica i commi 330 e 331 ed aggiunge il comma 332-bis</i>, al fine di sopprimere, a decorrere dal 2014, una delle due modalità di calcolo del tetto di spesa complessiva, quella in termini di competenza finanziaria, ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno. La legge di stabilità per il 2013 (L. 228/2012, art. 1, commi 448-472) ha modificato le regole del patto di stabilità per le regioni e le province autonome al fine di inserire in questa disciplina la nuova modalità di calcolo delle spese finali sottoposte al vincolo del patto, definita competenza eurocompatibile, mantenendo comunque in vigore anche il calcolo delle complesso delle spese in termini di competenza finanziaria. I limiti posti alle spese calcolate in questi due modi differenti, sono gli stessi. Il nuovo comma 330 e l'aggiuntivo 332-bis, sopprimono i riferimenti alla competenza finanziaria, presenti nella citata legge di stabilità 2013; il comma 331 adegua il testo delle modifiche apportate dal testo originario alla soppressione della modalità di calcolo suddetta. Il calcolo del tetto di spesa, a partire dal 2014 dovrà quindi essere effettuato solamente in termini di competenza eurocompatibile. Introduce i commi 332-ter, 332-quater e 334-ter, che recano modifiche alla disciplina sanzionatoria. Il comma 332-ter, reca una modifica testuale al comma 461 della legge di stabilità 2013 concernente la sanzione del divieto di assunzione di personale applicabile anche in caso di inosservanza del termine del 31 marzo per l'invio della documentazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini della verifica del rispetto del patto. La norma modifica il riferimento normativo alla sanzione (presente in più norme di legge) e rinvia alla stessa legge di stabilità 2013, comma 462. Il comma 332-quater, reca modifiche al comma 462 della legge di stabilità 2013, concernenti la sanzione del versamento all'erario dell'importo corrispondente allo scostamento dall'obiettivo del patto: il testo è adeguato alle modifiche introdotte da disegno di legge e la mancata applicazione della sanzione in caso di scostamenti dall'obiettivo dovuto al cofinanziamento nazionale correlato ai finanziamenti europei, è limitata al 2013.	Patto di stabilità interno

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
				Il comma 334-ter abroga le disposizioni concernenti le sanzioni da applicare alle regioni in caso di inosservanza degli obietti del patto di stabilità contenute nel D.Lgs. 149/2011 recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, in attuazione della delega contenuta nella legge 42 del 2009, in materia di federalismo fiscale (articolo 7 commi da 1 a 4). L'abrogazione costituisce un intervento di semplificazione e 'manutenzione' normativa, in quanto le norme abrogate, applicabili peraltro alle sole regioni a statuto ordinario, sono contenute anche in altre disposizioni normative, da ultimo i commi 462-465 dell'unico articolo della più volte citata legge di stabilità 2013, norme che stabiliscono le sanzioni per le regioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità.	

Articolo 1, comma 334-bis – Patto regionale verticale

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.5013 NF	Governo		17.12 pom.	Introduce il comma 334-bis al fine di estendere l'applicazione del cosiddetto patto regionale verticale, disciplinato dall' agli esercizi 2014 e 2015. La norma aggiunge un periodo in tal senso, al comma 138 dell'articolo 1, della legge 220/2010, norma che disciplina questa forma di flessibilità del patto. <i>Si segnala che è già presente nel testo una disposizione in tal senso, proprio il comma 334, infatti, posticipa al 2015 l'avvio del c.d. "patto regionale integrato", vale a dire la possibilità per ciascuna regione di concordare con lo Stato le modalità di raggiungimento dei propri obiettivi del patto di stabilità e quelli degli enti locali del proprio territorio, e conseguentemente estende al 2014 e 2015 l'applicazione delle altre misure di flessibilità del patto, con una modifica al comma articolo 32, comma 17, legge n. 183/2011.</i>	Patto di stabilità interno

Articolo 1, comma 335 – Manovrabilità dell'addizionale Irpef regionale

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.4026.	Relatore		17.12 nott.	<i>Aggiunge il comma 335-bis</i> , che differisce al 2015 le norme in materia di manovrabilità dell'addizionale Irpef da parte delle regioni contenute all'art. 6 del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68.	Entrate Fisco Finanze

Articolo 1, comma 338-bis - Fiscalità di vantaggio per la regione Sardegna

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.5029 sub. 0.1.5029.1	Governo Sanna		17.12 nott.	<i>Aggiunge il comma 338-bis</i> che reca una modifica all'articolo 10 dello statuto della Regione Sardegna , D.Lgs. 3/1948, nel rispetto delle procedure per la modifica delle disposizioni finanziarie dello statuto, al fine di consentire alla regione una maggiore manovrabilità della leva fiscale . Secondo quanto disposto dal nuovo articolo 10 dello statuto, infatti la Regione, con riferimento ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, può disporre agevolazioni, esenzioni e detrazioni di imposta, nonché modificare le aliquote in aumento entro i valori stabiliti dalla legge dello Stato o in diminuzione. La modifica recata dal subemendamento inserisce un inciso secondo il quale resta comunque ferma la copertura del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali	Regioni a statuto speciale

Articolo 1, comma 338-bis – Regolazioni finanziarie con la Regione Friuli-Venezia Giulia

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.5013 NF	Governo		17.12 pom.	Aggiunge il comma 338-bis , al fine di incrementare l'aliquota della compartecipazione della regione Friuli-Venezia Giulia al gettito dell'accisa sui tabacchi – stabilita all'articolo 49 dello statuto di autonomia (D.Lgs. 1/1963) dagli attuali 9 decimi a 9,19 decimi, a fronte di una riduzione dei finanziamenti al Fondo sanitario nazionale della regione in misura pari alla somma di 2.375.977,00 euro annui e di 160.000,00 euro annui , entrambi inerenti la medicina penitenziaria.	Regioni a statuto speciale

Articolo 1, comma 339 – Assunzioni di funzioni dello Stato da parte della Regione Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.3039	Leone	NCD	14.12 ant.	<i>Modifica il comma 339</i> , concernente il trasferimento e la delega di funzioni dello Stato alle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Valle d'Aosta, nella parte del comma in cui si esclude il trasferimento e la delega delle funzioni delle Agenzie fiscali. in relazione a determinati ambiti. La modifica specifica che l'esclusione opera anche in relazione ad ambiti di materia relativi a concessioni statali e alle reti di acquisizione del gettito tributario . Gli ambiti di intervento delle agenzie fiscali, già esclusi dal trasferimento di funzioni sono i seguenti: le disposizioni che riguardano tributi armonizzati; i contribuenti di grandi dimensioni; le attività strumentali alla conoscenza dell'andamento del gettito tributario; le procedure telematiche di trasmissione dei dati e delle informazioni alla Anagrafe Tributaria.	Regioni a statuto speciale
1.380	Alfreider	Misto	16.12	<i>Aggiunge un periodo al comma 339</i> , prevedendo che con apposite norme di attuazione avvenga il completamento del trasferimento o della delega delle funzioni statali oggetto dell'intesa. Secondo quanto stabilito nel comma 339 possono essere oggetto di trasferimento – ed assunzione dei relativi oneri – le funzioni concernenti le agenzie fiscali, ad esclusione di determinati ambiti elencati nella norma, le funzioni amministrative, organizzative e di supporto	Regioni a statuto speciale

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
				riguardanti la giustizia civile, penale e minorile; i servizi ferroviari di interesse locale per la Valle d'Aosta; il Parco Nazionale dello Stelvio per le Province autonome di Trento e Bolzano.	
1.5030	Governo		17.12 ant.	<i>Modifica il comma 339</i> , concernente il trasferimento e la delega di funzioni dello Stato alle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Valle d'Aosta, nella parte concernente il trasferimento alla regione Valle d'Aosta dei servizi ferroviari di interesse locale . La modifica abroga l'ultimo periodo che confermava quanto disposto dall'art. 2, comma 6 del D.L. 126/2013, vale a dire che a decorrere dall'anno 2013 la Regione Valle d'Aosta è tenuta a provvede al pagamento diretto a Trenitalia S.p.A. del corrispettivo dovuto per i servizi ferroviari di interesse locale svolti nella Regione dalla predetta Società e che tali pagamenti sono esclusi dal patto di stabilità interno. La disposizione, secondo quanto stabilito dallo stesso comma 6, avrebbe dovuto operare fino all'attuazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 194/2010, recante appunto norme di attuazione dello statuto speciale della regione in materia di trasporto ferroviario. Il citato articolo 2 regola tempi e modalità dell'attribuzione alla regione Valle d'Aosta di funzioni e compiti in materia di servizi pubblici di trasporto ferroviario, di interesse regionale e locale.	Regioni a statuto speciale

Articolo 1, comma 343 – Finanziamento dei progetti a sostegno dei comuni confinanti

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.2916	Alfreider	Misto	16.12 pom.	<i>Modifica il comma 343</i> , prevedendo che l'abrogazione dei commi da 118 a 121 della legge finanziaria 2010 concernenti il finanziamento dei progetti a sostegno dei comuni confinanti con le province autonome di Trento e di Bolzano, avvenga a decorrere dal 30 giugno 2014 . Il comma 343 modifica le disposizioni recate dalla legge finanziaria 2010 (art. 2, commi 117-121), concernenti il finanziamento dei progetti a sostegno dei comuni confinanti, con riguardo alle procedure per la individuazione dei progetti da finanziare. In particolare inserisce il comma 117-bis con il quale viene dettata la nuova procedura per la individuazione dei progetti da finanziare e per le modalità di finanziamento e, conseguentemente, abroga i commi da 118 a 121 che contenevano la precedente disciplina, incentrata su un apposito organismo di indirizzo (ODI).	

Articolo 1, comma 352-bis – Stabilizzazione di personale assunto con contratto a tempo determinato dalle regioni

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.917	Ginefra	PD	15.12	Aggiunge il comma 352-bis, con il quale si dispone che le Regioni che al 31 dicembre 2012 non si trovino in situazioni di eccedenza di personale in rapporto alla dotazione organica e che abbiano fatto ricorso all'utilizzo di personale assunto con contratto a tempo determinato della durata di 36 mesi, oggetto di proroghe anche non continuative negli ultimi 5 anni, ed ove le "predette deroghe ai limiti contrattuali imposti dalla normativa vigente e dal contratto stesse" siano state oggetto di apposita contrattazione decentrata tra le organizzazioni sindacali abilitate e l'ente interessato ai sensi della disciplina sulla successione dei contatti a tempo determinato di cui all'articolo 5 del D.Lgs. n.368/2001 (che dà attuazione alla direttiva 1999/70 CE relativa all'accordo sul lavoro a tempo determinato), possono procedere, con risorse proprie, alla stabilizzazione a domanda del personale interessato. <i>Tale norma, prevedendo una stabilizzazione a domanda, deve essere valutata alla luce del principio costituzionale, di cui all'articolo 97, comma 3, Cost., in base al quale "agli impieghi nelle P.A. si accede mediante concorso" e alla costante giurisprudenza costituzionale in merito, secondo la quale «l'area delle eccezioni» al concorso deve essere «delimitata in modo rigoroso» (sentenza n. 205 del 2004 e sentenza n. 363 del 2006). e le deroghe sono legittime solo in presenza di «peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico» idonee a giustificarle (sentenza n. 81 del 2006). Non è sufficiente la semplice circostanza che determinate categorie di dipendenti abbiano prestato attività a tempo determinato presso l'amministrazione (sentenza n. 205 del 2006), né basta la «personale aspettativa degli aspiranti» ad una misura di stabilizzazione (sentenza n. 81 del 2006), ma occorrono particolari ragioni giustificatrici, ricollegabili alla peculiarità delle funzioni che il personale da reclutare è chiamato a svolgere</i>	Pubblico impiego

Articolo 1, comma 353 – Termine per l'esercizio in forma associata delle funzioni dei comuni

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.3413 Id. 1.2325	I Comm. Guerra	PD	15.12	Sostituisce il comma 353 modificando il termine per il completamento dell'obbligo di esercizio in forma associata delle funzioni comunali indicate all'art. 14, comma 27 del D.L. n. 78/2010. Rispetto a quanto previsto nel testo originario (che differisce il termine per l'obbligo di esercizio associato di tutte le funzioni dal 1° gennaio al 1° luglio 2014), la nuova formulazione del comma introduce un termine intermedio al 30 giugno 2014 per l'esercizio associato di altre 3 funzioni fondamentali (ulteriori alle 3 il cui termine è scaduto il 1° gennaio 2013) e differisce il termine ultimo al 31 dicembre 2014 per le restanti funzioni. <i>Si osserva che tale riformulazione risulta in linea con quanto disposto sulla materia dall'A.C. 1542-A (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni), attualmente all'esame dell'Assemblea della Camera, il quale, all'articolo 1, co. 7, introduce un termine intermedio al 30 giugno 2014, entro il quale i comuni devono svolgere in forma associata altre tre funzioni, e sposta il termine ultimo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014.</i>	Settore pubblico-misure di razionalizzazione della spesa

Articolo 1, comma 354-365 – Patto di stabilità interno per gli enti locali

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.5013 NF	Governo		17.12 pom.	Modifica il comma 355 al fine di precisare meglio il riferimento ai commi da 2 a 6 dell'articolo 31 della legge n. 183/2011, in base ai quali si determina il saldo-obiettivo dell'anno 2014 che può essere rideterminato dal Ministero dell'economia e finanze a fini correttivi. Modifica il comma 357 che prevede l'esclusione dal computo del saldo finanziario rilevante ai fini del patto di stabilità interno per l'anno 2014 dei pagamenti in conto capitale delle province e dei comuni, nel limite di 1.000 milioni di euro. La modifica è volta a precisare che gli enti locali utilizzano tali maggiori spazi finanziari esclusivamente per pagamenti in conto capitale da sostenere nel primo semestre del 2014 dandone evidenza in sede di monitoraggio.	Patto di stabilità interno

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.2263	Fragomeli		17.12 pom.	Aggiunge il comma 355-bis che dispone la riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni che gestiscono, in quanto capofila , funzioni e servizi in forma associata, e il contestuale aumento degli obiettivi del patto per i comuni associati non capofila , al fine di garantire la neutralità sui saldi di finanza pubblica. A tal fine, l'ANCI comunica al ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 marzo di ciascun anno, mediante il sistema web, gli importi in riduzione e in aumento degli obiettivi del patto per ciascun comune, sulla base delle istanze prodotte dai comuni medesimi entro il 15 marzo di ciascun anno. A tal fine, l'emendamento introduce il comma 6-bis all'articolo 31 della legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012).	Patto di stabilità interno
1.4000 Id. 1.1913	Bobba Fanucci	PD PD	15.12	Modifica il comma 357 – che esclude dal computo del patto di stabilità interno per gli enti locali per il 2014 i pagamenti in conto capitale sostenuti dalle province e dai comuni nel limite di 1.000 milioni di euro – al fine di precisare che tale importo è ripartito per 850 milioni di euro ai Comuni e per 150 milioni di euro alle Province	Patto di stabilità interno
Sub. 0.1.4031. 1 Scanu	Fanucci		17.12 nott.	Aggiunge il comma 357-bis (sostituendo il comma 357-bis come aggiunto dall'emendamento 1.4031), che assegna una quota pari a 10 milioni di euro del predetto importo per garantire spazi finanziari ai comuni della provincia di Olbia colpiti dagli eventi alluvionali dell'8 novembre 2013. , demandandone il riparto ad un decreto del MEF, d'intesa con la Conferenza Stato Città e autonomie locali.	Patto di stabilità interno
1.2231 Id. 1.2384	Guerra Lavagno	PD SEL	15.12	Aggiunge il comma 362-bis che interviene sull'applicazione della disciplina del patto regionale verticale incentivato per l'anno 2014 , integrando a tal fine l'art. 1, comma 123, della legge di stabilità 2013. In particolare, il comma 362-bis prevede che, per l'anno 2014, la quota del 50 per cento del contributo complessivo assegnato alle regioni dalla norma citata (1.272 milioni di euro) è distribuita, da ciascuna regione, ai comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti fino al conseguimento del saldo obiettivo pari a zero . Gli eventuali spazi non assegnati a valere sulla predetta quota del 50 per cento sono comunicati, entro il 10 aprile 2014, da ciascuna regione al Ministero dell'economia e delle finanze, affinché gli stessi siano attribuiti , entro il 30 aprile 2014 con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata, ai comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000	Patto di stabilità interno

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
				abitanti di tutte le regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana e alla regione Sardegna che presentino un saldo obiettivo positivo. L'attribuzione è operata in misura proporzionale ai valori positivi dell'obiettivo	

Articolo 1, comma 366-369 – Esclusione dal patto di stabilità interno 2014 degli enti territoriali dei pagamenti per debiti in conto capitale

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.3414	I Comm.		15.12	<i>Modifica il comma 369</i> – che prevede l'intervento, su segnalazione del collegio dei revisori o del revisore, a titolo di accertamento e, ricorrendone i presupposti, di sanzione , da parte della Procura regionale competente della Corte dei conti, nei casi di inadempimento da parte degli enti territoriali che non richiedono gli spazi finanziari o che non effettuino i pagamenti per almeno i 90% degli spazi richiesti – disponendo altresì che in caso di ritardata o mancata segnalazione da parte del collegio dei revisori o del revisore, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano a questi soggetti una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. Si applicano, inoltre, in tali casi, le norme che dispongono che le somme oggetto delle sanzioni irrogate sono acquisite al bilancio dell'ente nonché la pubblicità della pubblicazione delle sentenze di condanna.	Patto di stabilità interno

Articolo 1, comma 372 – 378 Rapporti finanziari tra ente locale e società da esso partecipate

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.5013 NF	Governo		17.12 pom.	<i>Modifica il comma 372</i> , relativo ai criteri di determinazione – per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 - dell'accantonamento cui sono tenute (ai sensi del comma 371) le amministrazioni locali facenti parte del nel conto economico della P.A., nel caso in cui le loro	Società a partecipazion

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
				aziende, istituzioni o società partecipate presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo. La modifica, in particolare, precisa che gli accantonamenti si applicano a decorrere dall'anno 2015 ed introduce la previsione che qualora il risultato negativo di esercizio dei predetti soggetti sia peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013, l'accantonamento è operato nella stessa misura prevista nell'ipotesi dalla lettera <i>b)</i> del comma 372, cioè nell'ipotesi in cui l'organismo partecipato dall'ente locale abbia registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio non negativo. <i>Modifica il comma 378, sostituendo la modifica ivi prevista del comma 5 dell'articolo 3-bis del D.L. n. 138/2011, che sostanzialmente assoggetta le società affidatarie in house alle disposizioni relative ai rapporti finanziari tra ente locale e società da esso partecipate di cui ai commi 370-381 della legge di stabilità in esame, con l'abrogazione del suddetto comma 5.</i> <i>Con riferimento al primo periodo del comma 5 che si intende abrogare, come formulato dal comma 378 nel testo trasmesso dal Senato, si nota che non appare chiara l'effettiva portata normativa dell'abrogazione in quanto le società affidatarie in house rientrano comunque tra le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali menzionate dal comma 371; con l'effetto che esse sono quindi, anche implicitamente, assoggettate alla disciplina stabilita dai commi successivi al 371. Con riferimento al secondo periodo, l'abrogazione consente di eliminare una previsione recata dal comma 378 che, riferendosi al patto di stabilità sarebbe risultata non coerente con la nuova disciplina introdotta dai commi 371 e ss.</i>	e locale

Articolo 1, commi 375-bis – Affidamento di servizi di trasporto regionale e locale

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.2019 Id. 1.2667 1.2700	Guidesi Latronico Fanucci	LNA FI PD	15.12 nott.	Aggiunge il comma 375-bis il quale interviene in materia di affidamento della gestione dei servizi di trasporto regionale e locale . In particolare, il comma sopprime l'esclusione dalla partecipazione alle gare per l'affidamento della gestione del servizio delle società che , in Italia o all'estero, gestiscono servizi in affidamento diretto o a seguito di procedure non ad evidenza pubblica , e delle società dalle stesse controllate o ad esse collegate, delle loro	Trasporti

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
				controllanti e delle società di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali. Tale previsione è sostituita da un nuovo disposto secondo il quale le società, nonché le loro controllanti, collegate e controllate che, in Italia o all'estero, sono destinatari di affidamenti non conformi alla disciplina dell'Unione europea in materia (art. 5 e art. 8, par. 3 del Regolamento (CE) n. 1370/2007, che tra le altre cose indicano anche limiti e condizioni per l'affidamento diretto) e la cui durata ecceda il limite del 3 dicembre 2019 non possono partecipare ad alcuna procedura per l'affidamento dei servizi, anche se già avviata (il 3 dicembre 2019 è il termine del periodo transitorio stabilito dal citato Regolamento prima della piena operatività della disciplina dallo stesso dettata in materia di affidamenti). L'esclusione non si applica nei confronti delle imprese affidatarie del servizio oggetto di procedura concorsuale (modifica l'articolo 18, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 422/1997).	

Articolo 1, comma 376 – Contenimento dei costi del personale delle società partecipate

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1. 3415	I Comm.		16.12 pom	Modifica il comma 376, prevedendo che su atto di indirizzo dell'ente controllante, nella contrattazione di secondo livello venga stabilita la concreta applicazione dei vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria, introdotti dal medesimo comma per il personale delle società partecipate, fermo restando il contratto nazionale di lavoro vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.	Interventi sulle società partecipate

Articolo 1, comma 381-bis - Dismissione da parte di pubbliche amministrazioni di partecipazioni vietate

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.3143	Leone	NCD	15.12	Aggiunge il comma 381-bis, che proroga (<i>rectius</i>: differisce) il termine – di cui all'art. 3, comma 29, della legge n. 244/2007 - per la cessione, da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2 del D.Lgs. n. 165/2001, delle partecipazioni in società aventi per oggetto sociale attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della P.A. partecipante. Tale termine - fissato dal predetto comma 29 in 36 mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 244/2007, e dunque scaduto il 1° gennaio 2011 - viene prolungato di quattro mesi oltre la data di entrata in vigore della legge di stabilità in esame, decorsi i quali la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto. Inoltre, entro i dodici mesi successivi alla cessazione, la società è tenuta a liquidare in denaro il valore della quota del socio cessato, sulla base dei criteri stabiliti dalla disciplina civilistica sui criteri di determinazione del valore delle azioni per le quali il socio esercita il diritto di recesso (art. 2437-ter, comma 2 cc.).	Società pubbliche

Articolo 1, commi 381-bis - 381-septies – Mobilità del personale tra società controllate dalle pubbliche amministrazioni

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.3269 NF	Calabrò	NCD	15.12	Aggiunge i commi da 381-bis a 381-septies, relativi alla mobilità di personale tra società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, co. 2, del D.Lgs. n. 165/2001. <i>Si segnala che le disposizioni in esame riproducono, in sostanza, quanto disposto dai commi da 2 a 7 dell'articolo 3 del D.L. n. 101/2013, poi soppressi in sede di conversione in legge del decreto legge.</i> In particolare, il comma 381-bis dispone che le società controllate direttamente o indirettamente dalle predette PP.AA., o dai loro enti strumentali, anche al di fuori delle ipotesi previste dal Decreto legislativo sul pubblico impiego (art. 31 D.Lgs. n. 165/2001) possono,	Misure di razionalizzazione della spesa in società pubbliche

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
				sulla base di un accordo tra di esse, realizzare, senza consenso del lavoratore, processi di mobilità di personale, previa informativa alle rappresentanze sindacali operanti presso la società ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo applicato, in coerenza con il rispettivo ordinamento professionale e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Quanto sopra previsto non si applica alle società quotate (emittenti strumenti finanziari quotati) e alle società dalle stesse controllate. Il comma inoltre esclude che la mobilità non può comunque avvenire tra le società di cui al presente comma e le pubbliche amministrazioni. Il comma 381-ter dispone che gli enti controllanti le società di cui al comma 381-<i>bis</i> sono tenuti ad adottare atti di indirizzo volti a favorire, prima di avviare nuove procedure di reclutamento di risorse umane da parte delle medesime società, l'acquisizione di personale mediante le procedure di mobilità di cui al precedente comma. Il comma 381-quater dispone che le società controllate dalle PP.AA. di cui al comma 381-<i>bis</i>, che rilevano eccedenze di personale, sono tenute, in relazione alle esigenze funzionali, e in caso di spese di personale pari o superiori al 50% delle spese correnti, ad inviare un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali operanti presso la società ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo applicato. Nell'informativa deve essere individuato il numero, la collocazione aziendale ed i profili professionali del personale eccedentario e tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica. Le posizioni dichiarate eccedentarie non possono essere ripristinate nella dotazione di personale neanche mediante nuove assunzioni. Il comma 381-quinquies dispone che entro dieci giorni dal ricevimento dell'informativa si procede, a cura dell'ente controllante, alla riallocazione totale o parziale del personale eccedentario nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali. Il comma 381-sexies dispone che per la gestione delle eccedenze di personale delle società controllate, gli enti controllanti e le stesse società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali più rappresentative per realizzare forme di trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società dello stesso tipo anche operanti fuori del	

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
				territorio regionale ove ha sede la società interessata dalle eccedenze. Il comma 381-septies dispone, infine, che le società partecipate possono farsi carico, per non più di tre anni, di una quota (non superiore al 30%) del trattamento economico del personale interessato dalla mobilità, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio e senza oneri per la finanza pubblica. Le somme corrisposte dalla società cedente a quella cessionaria non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF e IRAP.	

Articolo 1, comma 382-bis – Iniziative delle Regioni ordinarie ai sensi dell'articolo 116 della Costituzione

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.1864 NF	Rubinato	PD	15.12 nott.	Aggiunge il comma 382-bis che dispone che il Governo si attivi, nel termine di 60 giorni, sulle iniziative presentate delle Regioni nelle materie di legislazione concorrente, anche prima dell'entrata in vigore della presente legge di stabilità, ai fini dell'intesa tra lo Stato e la Regione interessata ai sensi dell'articolo 116, comma 3, della Costituzione. La disposizione costituisce il primo intervento posto in essere dal legislatore, dopo la riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione del 2001. Esso delinea un procedimento di attuazione del percorso finalizzato all'autonomia differenziata delle Regioni a Statuto Ordinario prevista dall'art. 116 Cost. tale procedimento consente l'applicazione dei principi di sussidiarietà e di uguaglianza, quest'ultimo nella sua accezione sostanziale che hanno concorso ad ispirare la suddetta riforma.	Settore pubblico

Articolo 1, comma 383-bis – Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.4018	Relatore		17.12 ant.	Aggiunge il comma 383-bis, che integra le modalità di accesso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista per gli enti locali per i quali sussistono squilibri strutturali del bilancio in grado di provocarne il dissesto finanziario. In particolare, il comma 383-bis introduce la possibilità - limitata al solo esercizio 2014 - per gli enti locali che hanno avuto il diniego d'approvazione da parte del Consiglio comunale del piano di riequilibrio finanziario e che non abbiano, tuttavia, ancora dichiarato il dissesto finanziario, di riproporre entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000, la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-bis del decreto legislativo n. 267/2000, qualora dimostrino dinanzi alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti un miglioramento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ai sensi dell'articolo 242 secondo i parametri indicati nel decreto del Ministro dell'interno. In pendenza del termine di trenta giorni non trova applicazione l'articolo 243-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000	Interventi per gli enti locali

Articolo 1, comma 385 – Riordino agevolazioni tributarie

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.1248 NF	Dall'Osso	M5S	16.12	Modifica il comma 385, il quale prevede che entro il 31 gennaio 2014 debbano essere adottati provvedimenti di razionalizzazione delle detrazioni per oneri di cui all'articolo 15 del TUIR, al fine di assicurare maggiori entrate per 488,4 milioni di euro per l'anno 2014, 772,8 milioni per il 2015 e a 564,7 milioni a decorrere dal 2016. Si aggiunge, infine, la previsione che si debba tenere conto- nell'adozione dei provvedimenti di razionalizzazione - dell'esigenza di tutelare i soggetti invalidi, disabili o non autosufficienti.	entrate fisco finanze - maggiori entrate e norme di riordino

Articolo 1, comma 391 - Aumento imposta di bollo su conto titoli

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.2006 NF	Causi	PD	15.12	Sostituisce il comma 391 confermando l'aumento dell'imposta di bollo proporzionale sulle comunicazioni periodiche alla clientela relativa a prodotti finanziari dall'1,5 al 2 per mille a decorrere dal 2014 e, modificando la nota 3-ter della tariffa, abolisce dal 2014 la soglia minima di imposta (fissata in misura pari a 34,20 euro) aumentando, contestualmente, nel caso di soggetto diverso da persona fisica, la misura massima dell'imposta da 4.500 a 10.000 euro.	entrate fisco finanze - maggiori entrate e norme di riordino

Articolo 1, comma 391-bis – Imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai prodotti finanziari

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.4031.	Relatore		17.12 nott.	Aggiunge il comma 391-bis , che eleva , a decorrere dall'anno 2014, da 5.000 a 14.000 euro se il cliente è soggetto diverso da persona fisica, l'ammontare massimo dell' imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai prodotti finanziari (di cui al sesto periodo della nota 3-ter dell'articolo 13 della tariffa, parte prima, annessa al DPR 26 ottobre 1972, n. 642).	Entrate Fisco Finanze

Articolo 1, comma 421-bis-421-quinquies – Sospensione adempimenti e versamenti tributi e contributi per l'isola di Lampedusa

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.4031 NF	Relatore		17.12 nott.	Aggiunge i commi da 421-bis e 421-quinquies , che prorogano al 1° dicembre 2013 la sospensione per i residenti nell'isola di Lampedusa degli adempimenti e versamenti dei tributi, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria	Entrate Fisco Finanze

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
				contro gli infortuni e le malattie professionali, in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa. I versamenti dei tributi sospesi devono essere effettuati entro la prima scadenza utile successiva al 2 dicembre 2013, in unica soluzione maggiorati degli interessi fino alla data di versamento. È possibile presentare istanza di dilazione all'Agenzia delle entrate, senza applicazione di sanzioni. Le comunicazioni di irregolarità già inviate ai contribuenti sono inefficaci. <i>Si osserva che ai commi 421-ter e 421-quinquies le parole “comma 1” devono essere sostituite con le parole “comma 421-bis”</i>	

Articolo 1, commi da 424 a 428-ter– Definizione agevolata di somme iscritte a ruolo

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1. 5031	Governo		17.12 ant.	Modifica i commi da 424 a 428 e aggiunge i commi 428-bis e 428-ter, ridisciplinando le modalità di definizione agevolata di somme incluse in ruoli affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013. In particolare: ▪ si precisa che ai fini della definizione agevolata non sono dovuti né gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, né quelli di mora; restano dovuti gli importi iscritti a ruolo e le somme a titolo di remunerazione degli agenti della riscossione; ▪ sono escluse dalla definizione le somme dovute per sentenze di condanna della Corte dei Conti; rispetto alla formulazione originaria della norma, sembrano rientrarvi invece le somme relative a dazi e tributi costituenti risorse proprie UE; ▪ in luogo di un versamento rateale del quantum dovuto (il 50 per cento entro il 30 giugno 2014 ed il restante importo entro il 16 settembre 2014), si dispone il pagamento in un'unica soluzione dell'intero importo entro il 28 febbraio 2014; . ▪ si obbliga l'agente della riscossione, per consentire agli enti creditori di eliminare dalle	Disposizioni in materia di entrate, fisco e finanze

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
				proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate a seguito della definizione agevolata, a trasmettere a ciascun ente interessato, entro il 30 giugno 2014, l'elenco dei debitori che hanno effettuato il versamento nel termine previsto e dei codici tributo per i quali è intervenuto il pagamento; entro la stessa data del 30 giugno 2014, gli agenti della riscossione informano, mediante posta ordinaria, i debitori che hanno effettuato il versamento nel termine previsto, dell'avvenuta estinzione del debito; ▪ al fine di consentire il versamento delle somme dovute entro il 28 febbraio 2014 e la registrazione delle operazioni relative, la riscossione dei relativi carichi resta sospesa fino al 15 marzo 2014. Per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione (comma 428-bis); ▪ si precisa che la definizione agevolata trova applicazione anche per i cd. avvisi di "accertamento esecutivo" emessi dalle agenzie fiscali e affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013 (comma 428-ter).	

Articolo 1, commi 432-bis - Comitato interministeriale per il credito e il risparmio

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.1708	Castricone	PD	16.12 pom.	Aggiunge il comma 432-bis il quale sostituisce il comma 2 dell'articolo 120 del D.Lgs. n. 385/1993. Il nuovo comma 2 in questione prevede che il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) "stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori". La nuova formulazione mira a impedire che gli interessi periodicamente capitalizzati producano interessi ulteriori, i quali, nelle successive operazioni di capitalizzazione, andranno calcolati esclusivamente sulla quota capitale.	Disposizioni in materia finanziaria

Articolo 1, comma 432-bis – Banche di credito cooperativo

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1. 4012 Id. 1.5032	Relatore Governo		17.12 ant.	Aggiunge il comma 432-bis , disponendo che le banche di credito cooperativo aderiscano al sistema di garanzia dei depositanti costituito nel loro ambito.	Disposizioni in materia di entrate, fisco e finanze

Articolo 1, comma 433- Incremento della riduzione forfettaria della base imponibile ai fini IRPEF dei residenti a Campione d'Italia

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.2928 NF Id. 1.1142 NF	Vignali Alberti	SCpl M5S	16.12 pom	Sostituisce il comma 433 , che modifica l'articolo 188-bis del TUIR, al fine di disporre un incremento al 30% della percentuale base di riduzione forfettaria del tasso di cambio di cui all'art. 9, comma 2 del TUIR, da applicare ai redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia. Tale percentuale è maggiorata o ridotta in misura pari allo scostamento percentuale medio annuale registrato tra le due valute. La percentuale complessiva, che non può essere inferiore al 20%, è stabilita con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.	Disposizioni in materia finanziaria

Articolo 1, comma 450 – TARI

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.4001 NF	Relatore		17.12 ant.	Modifica il comma 450 , in particolare sostituendo il secondo e il terzo periodo di detto comma, demandando ad un regolamento del comune la determinazione della Tari per i produttori di rifiuti speciali, ivi incluse eventuali riduzioni per la parte avviata al recupero	Riordino della tassazione immobiliare comunale

Articolo 1, comma 472-bis – TASI

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.4001 NF	Relatore		17.12 ant.	Aggiunge il comma 472-bis , ai sensi del quale in caso di locazione finanziaria , la TASI è dovuta dal locatario dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per “durata del contratto di locazione finanziaria” si intende il periodo tra la stipula e la riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.	Riordino della tassazione immobiliare comunale

Articolo 1, comma 477-bis – TASI

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1. 5033	Governo		17.12 ant.	Aggiunge il comma 477-bis , ai sensi del quale per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota massima della TASI non può superare l'1 per mille.	Riordino della tassazione immobiliare comunale

Articolo 1, comma 478 – IMU

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.4001 NF	Relatore		17.12 ant.	Modifica il comma 478, aggiungendovi in fine due periodi. In particolare, si posticipa dal 16 al 24 gennaio 2014 il termine per il versamento della quota (40 per cento) dell'eventuale differenza tra l'IMU deliberata (aliquota e detrazione) dal comune di riferimento per l'anno 2013 e, se inferiore, quella risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali, per gli immobili interessati dall'abolizione della seconda rata 2013	Riordino della tassazione immobiliare comunale

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
				del predetto tributo. <i>Si osserva che la disposizione posticipa un termine disposto da un provvedimento (decreto-legge n. 133 del 2013) attualmente all'esame del Senato per la conversione in legge.</i> Proroga alla stessa data del 24 gennaio 2014 il termine per il versamento della maggiorazione standard TARES (di euro pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni), ove detto versamento non sia stato eseguito entro la data del 16 dicembre 2013.	

Articolo 1, comma 482 – Disciplina generale della IUC

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.479 Id. 1.2852	Saltamartini Giampaolo Galli	NCD PD	15.12	<i>Modifica il comma 482</i> precisando che la dichiarazione relativa alla IUC va presentata dai soggetti passivi dei tributi entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione delle aree o locali assoggettabili al tributo . <i>Conseguentemente</i> <i>Modifica il comma 483</i> al fine di fissare, anche nel caso in cui si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo, che il termine per la dichiarazione è stabilito al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta	Riordino della tassazione immobiliare comunale

Articolo 1, comma 486 – IUC

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.4001 NF subem. 0.1.4001.8 0.1.4001.15 NF	Relatore Bruno Bossio Borghesi		17.12 ant.	<i>Modifica il comma 486</i>, incidendo sulle modalità di versamento della TASI e della TARI. In luogo di determinare <i>ex lege</i> i termini e le rate per il versamento dell'imposta (con la possibilità per i comuni di variare la scadenza e le rate di versamento) si affida direttamente ai comuni la determinazione del numero e delle scadenze di pagamento del tributo, che dovrà prevedere, di norma, almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. Si specifica infine che un decreto del direttore generale del Dipartimento delle finanze stabilirà le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del MEF. <i>Il subem. 0.1.4001.15 NF Borghesi</i> ha introdotto l'intesa con la Conferenza Stato-Città e con le principali associazioni rappresentative Comuni per l'emanazione del decreto del MEF sulle modalità di rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione Il versamento della TASI e della TARI va effettuato tramite bollettino di conto corrente postale e tramite servizi elettronici di pagamenti interbancari, anche postali (subem. 0.1.4001.8 Bruno Bosso).	Riordino della tassazione immobiliare comunale

Articolo 1, comma 487 – IUC

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.4001 NF	Relatore		17.12 ant.	Sopprime l'ultimo periodo del comma 487 , che dettava disposizioni specifiche per il pagamento della TARI nei comuni che hanno optato per la tariffa corrispettiva in luogo della TARI.	Riordino della tassazione immobiliare comunale

Articolo 1, comma 489 – IUC

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.4001 NF Subem. 0.1.4001.4	Relatore Rubinato		17.12 ant.	Sostituisce il comma 489, attribuendo ai Comuni la facoltà di affidare la riscossione della TARI e della tariffa puntuale di misurazione dei rifiuti ai soggetti ai quali risulta in essere nell'anno 2013 il servizio di gestione rifiuti, nonché la gestione dell'accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta in essere il servizio di accertamento e riscossione dell'IMU. Con il <i>subem. 0.1.4001.4</i> è stato precisato che i comuni che applicano la tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI disciplinano, con proprio regolamento, le modalità di versamento del corrispettivo	Riordino della tassazione immobiliare comunale

Articolo 1, comma 505; da 505-bis a 505-quinquies – Esenzioni IMU fabbricati rurali ad uso strumentale nonché in materia di gettito IMU regioni

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.4009	Relatore		17.12 ant.	Modifica il comma 505, abbassando da 110 a 75 la misura del moltiplicatore (di cui all'articolo 13, comma 5 del D.L. n. 201 del 2011) applicabile, per la determinazione della base imponibile IMU, ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. Aggiunge i commi da 505-bis a 505-quinquies, i quali: ▪ esentano da IMU, a decorrere dall'anno 2014, sui fabbricati rurali ad uso strumentale (comma 505-bis); ▪ quantificano l'onere derivante dall'esenzione IMU per i fabbricati rurali e dall'abbassamento del moltiplicatore per i terreni agricoli in 116,5 milioni di euro annui dal 2014; alla relativa copertura si provvede, per 100 milioni di euro annui, riducendo i	Riordino della tassazione immobiliare comunale

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
				consumi medi dei prodotti petroliferi da ammettere all'impiego agevolato in agricoltura (ovvero ad accisa agevolata, ai sensi del successivo comma 505-<i>quater</i>) e, quanto a 16,5 milioni di euro annui mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (comma 505-ter); ▪ innalza dal 5 al 15 per cento la misura della riduzione (disposta dalla legge di stabilità 2013), decorrente dal 1° gennaio 2014, dei consumi medi dei prodotti petroliferi da ammettere all'impiego agevolato in agricoltura (comma 505-quater); <i>Si osserva che l'articolo 1, comma 184 del presente disegno di legge dispone l'incremento, con decreto del Ministro delle politiche agricole da emanare entro il 2 marzo 2014 della misura dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato in agricoltura nei limiti di spesa pari a 4 milioni per il 2014, a 21 milioni per il 2015 e a 16 milioni a decorrere dal 2016; inoltre, l'articolo 25 comma 2 del DDL europea A.C. 1864, ne dispone una analoga riduzione a copertura degli oneri ivi recati. Si rammenta, per completezza, che anche il decreto-legge n. 69 del 2013 ha disposto una riduzione di tali consumi medi standardizzati nella misura di 14,4 milioni per il 2013 e di 34,6 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015.</i> ▪ dispone le modalità di ristoro ai comuni del minor gettito derivante da dette agevolazioni. In particolare, ai comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna si attribuisce un contributo di 110,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, stabilendo altresì le procedure dei riparto (che avverrà in proporzione alle stime di gettito da imposta municipale allo scopo comunicate dal Dipartimento delle finanze del MEF); per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, la compensazione di detto minor gettito avverrà attraverso un minor accantonamento, per l'importo di 5,8 milioni di euro, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali (comma 505-quinquies).	

Articolo 1, commi 517, 519, 521– Erronei versamenti IMU

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.5013 NF	Governo		17.12 pom.	Modifica i commi 517, 519 e 521 , nella parte in cui recano la disciplina delle regolazioni contabili tra i comuni e l'erario nel caso di erronei versamenti dell'IMU . In estrema sintesi, si prevede che le regolazioni tra i livelli di governo, per ciascuna ipotesi di erroneo versamento, avvengano in modo differenziato secondo l'ente interessato , in luogo dell'unica regolazione in sede di fondo di solidarietà comunale. In particolare dette regolazioni, per i comuni delle Regioni a Statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna, avverranno in sede di fondo di solidarietà comunale; per i comuni delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, saranno effettuate accantonando i relativi importi a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali	Patto di stabilità interno - Riordino della tassazione immobiliare comunale

Articolo 1, comma 521-bis – Versamenti IMU

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.1152 Id. 1.2748	Corsaro Causi	Fdl PD	15.12	Aggiunge il comma 521-bis il quale dispone che non sono applicate sanzioni ed interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'imposta municipale propria dovuta per il 2013, di cui all'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, qualora la differenza sia versata entro il termine di versamento della prima rata, relativa alla medesima imposta, dovuta per l'anno 2014.	Riordino della tassazione immobiliare comunale

Articolo 1, comma 522 – Fondo di solidarietà comunale

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.1918 NF	De Micheli	PD	15.12	<i>Modifica il comma 522</i>, relativo alla disciplina del Fondo di solidarietà comunale (di cui all'art. 1, co. 380, L. n. 228/2012), nella parte in cui si prevedono risorse aggiuntive per l'anno 2014 (500 milioni di euro) finalizzate a finanziare la previsione da parte dei comuni di detrazioni dalla TASI a favore dell'abitazione principale. In particolare, l'emendamento modifica le modalità e i tempi per l'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con il quale viene ripartito lo spazio finanziario disponibile per ciascun comune, prevedendo che esso sia adottato entro il 28 febbraio 2014 anziché il 31 gennaio 2014 e previo accordo, anziché con semplice parere, della Conferenza Stato-città e autonomie locali. Viene inoltre introdotta la previsione che lo spazio finanziario eventualmente inutilizzato viene ripartito in proporzione del gettito della TASI relativo all'abitazione principale dei Comuni che hanno introdotto le detrazioni nel 2013, entro il 28 febbraio 2014.	Riordino della tassazione immobiliare comunale
1.1896	De Micheli	PD	15.12	<i>Modifica il comma 522</i> introducendo alcune specifiche destinazioni nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale, ed in particolare: - una quota non inferiore a 30 milioni, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, ad incremento del contributo spettante alle unioni di comuni ai per l'esercizio delle funzioni in forma associata; - una quota una quota non inferiore a 30 milioni (anche essa presumibilmente per il medesimo triennio, ma tale circostanza non è dettata chiaramente nel testo) ai comuni istituiti a seguito di fusione	
1.5013 NF	Governo		17.12 pom.	Sostituisce il comma 522 e aggiunge i commi 522-bis e 522-ter, intervenendo sulla disciplina del Fondo di solidarietà comunale. L'intervento è, in sostanza, diretto ad introdurre una diversa articolazione della disciplina del Fondo rispetto a quella contenuta sia nel testo vigente dell'articolo 1, comma 380 della legge n. 228 del 2012, sia nella formulazione del comma 380 come modificato dallo comma 522 nel testo approvato dal Senato. In particolare, il comma 522 modifica il richiamato comma 380 sopprimendo i riferimenti alla disciplina del Fondo relativa all'anno 2014, che risulta ora contenuta al successivo comma	

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
				522-bis, il quale a tal fine inserisce un nuovo comma 380-ter nell'articolo 1 della legge n. 228/2012. Viene comunque confermata l'entità dello stanziamento del Fondo di solidarietà per gli anni 2014 e successivi indicata nella lettera <i>b</i>) del comma 380 come riformulato dal disegno di legge in esame (A.C. 1865). Il comma 522-bis riporta inoltre quanto già contenuto alla lettera <i>c</i>) del comma 380 nel testo modificato dal disegno di legge in esame (A.C. 1865) relativamente alla attribuzione – con D.P.C.M. - del 10% del fondo di solidarietà comunale sulla base dei fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, da effettuarsi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Tale 10% per cento, si specifica, opera con riferimento ai comuni delle Regioni a statuto ordinario (tale previsione è introdotta in nuovo comma 380-quater all'articolo 1 della legge n. 228/2012). Infine il comma 522-ter riporta quanto già contenuto nella lettera <i>b</i>) del comma 380 nel testo modificato dal disegno di legge in esame, attribuendo per l'anno 2014 ai comuni un contributo di 500 milioni finalizzati a finanziare la previsione, da parte dei medesimi comuni, di detrazioni dalla TASI a favore dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, nonché dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da adottare entro il 31 gennaio 2014, è stabilita la quota del contributo di cui al periodo precedente di spettanza di ciascun comune.	
1.2385 NF	Garavini		17.12 pom.	<i>Modifica il comma 522</i> nella parte in cui si prevedono risorse aggiuntive per l'anno 2014 (500 milioni di euro) per il Fondo di solidarietà comunale, finalizzate a finanziare la previsione da parte dei comuni di detrazioni dalla TASI a favore dell'abitazione principale. La modifica è volta a precisare che le risorse in questione possono essere utilizzate dai comuni anche per finanziare detrazioni in favore dei cittadini iscritti all'AIRE.	

Articolo 1, commi 522-bis, 522-ter e 522-quater– Definizione procedimenti pendenti su canoni demaniali marittimi

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.4002 NF	Il Relatore		17.12 ant.	Aggiunge i commi 522-bis e 522-ter. In, particolare il comma 522- bis consente la definizione dei procedimenti giudiziari pendenti, alla data del 30 settembre 2013, in materia di pagamento dei canoni demaniali marittimi attraverso: a) il versamento in un'unica soluzione di un importo pari al 30 per cento delle somme dovute o, in alternativa: b) il versamento fino a un massimo di nove rate annuali di un importo pari al 60 per cento, oltre agli interessi legali. La domanda di definizione deve essere presentata all'Ente gestore e all'Agenzia del demanio entro il 28 febbraio 2014 e perfezionata entro i 60 giorni successivi con il versamento dell'intero importo ovvero, in caso di versamento rateizzato, dell'ultima rata. La definizione del contenzioso sospende i procedimenti in corso nell'ambito del contenzioso medesimo di rilascio ovvero di sospensione, revoca o decadenza della concessione demaniale marittima (comma 522-ter). Il procedimento di definizione è attuato nelle more del complessivo riordino della materia da effettuare entro il 15 maggio 2014. Aggiunge il comma 522-quater il quale prevede che il Magistrato delle Acque di Venezia determina, d'intesa con l'Agenzia del Demanio, entro 30 giorni dall'approvazione della legge di stabilità, i canoni per le concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime nella laguna di Venezia, esclusi gli ambiti portuali di competenza di altre autorità. I canoni definiti nelle concessioni rilasciate fino al 31 dicembre 2009 restano definitivi fino alla scadenza della concessione.	Fisco e altre entrate

Articolo 1, comma 522-bis – Limiti all'indebitamento per gli enti locali

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.4025	Il Relatore		17.12 nott.	Aggiunge il comma 522-bis il quale interviene sui limiti all'indebitamento degli enti locali, di cui all'art. 204, co. 1, del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – TUEL), rendendoli meno stringenti a decorrere dall'anno 2014. In particolare, la nuova formulazione del comma 1 dell'art. 204 amplia i limiti attualmente fissati dal TUEL, portando dal 6 all'8 per cento a decorrere dal 2014 il valore del rapporto tra l'importo annuale degli interessi, come risultante dall'accensione di mutui e da qualunque altra forma di finanziamento reperibile sul mercato cui l'ente possa accedere (emissione di titoli obbligazionari ed aperture di credito, e spese correnti dell'ente, che costituisce il limite per l'assunzione di nuovi mutui e di altre forme di finanziamento da parte dell'ente locale. Inoltre, la nuova formulazione non reca più le disposizioni specifiche relative alle modalità di calcolo dei limiti all'indebitamento per le comunità montane e per gli enti locali di nuova istituzione.	Interventi per gli enti locali

Articolo 1, comma 522-ter – Riscossione dei crediti relativi ai tributi locali

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.4025.	Relatore		17.12 nott.	Aggiunge il comma 522-ter, che esclude, a decorrere dal 1° gennaio 2014, i tributi locali dal novero dei tributi per i quali, ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.	Entrate Fisco Finanze

Articolo 1, comma 522-quater – Imposte di registro, ipotecaria e catastale per trasferimenti gratuiti di beni

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.4025	Relatore		17.12 nott.	Aggiunge il comma 522-quater, che prevede che agli atti aventi ad oggetto trasferimenti gratuiti di beni di qualsiasi natura, effettuati nell'ambito di operazioni di riorganizzazione tra enti appartenenti per legge, regolamento o statuto alla medesima struttura organizzativa politica, sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale o culturale, si applicano, se dovute, le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro duecento ciascuna. La disposizione di cui al primo periodo si applica agli atti pubblici formati e alle scritture private autenticate a decorrere dal 1° gennaio 2014, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione dalla medesima data. <i>Conseguentemente</i> <i>Alla tabella A, Ministero dell'economia e finanze:</i> 2014. -100; 2015: -100; 2016: -100.	Entrate Fisco Finanze

Articolo 1, comma 523 – Tabella A

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.4031	Il Relatore		17.12	<i>Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze:</i> 2015: - 500; 2016: - 1.600	

Articolo 1, comma 524 - Tabella C

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.4031	Il Relatore		17.12 nott.	<i>Alla Tabella C,</i> missione "Tutela e valorizzazione dei beni e attività, culturali e paesaggistici", Programma: Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, legge n.163 del 1985: nuove disciplina degli interventi dello Stato a favore dello Spettacolo: 2014: - 1.000 Missione: "L'Italia in Europa e nel mondo" , programma: "Cooperazione allo sviluppo" voce Ministero degli affari esteri Legge n. 49/1987: stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo: 2014: + 10.000 Missione "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", programma "Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi", voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Legge n. 296/2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2007) - Art. 1, comma 1258: Fondo nazionale infanzia e adolescenza: 2014: + 2.000 Missione "Tutela e valorizzazione dei beni e attività, culturali e paesaggistici", programma: "Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo" Legge n.163/1985: nuove disciplina degli interventi dello Stato a favore dello Spettacolo: 2014: - 1.000.	

Articolo 1, comma 524-bis – Finanziamento per l'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.348 NF 1.3419 NF	X Commissione Porta	 PD	17.12	Aggiunge il comma 524-bis, il quale riduce il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) di 1 milione di euro per l'anno 2014 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. <i>Conseguentemente</i> <i>Alla Tabella C</i>, Missione “ Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo”, Programma “Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del Made in Italy” - Ministero dello sviluppo economico Legge n. 549/1995, art. 1, comma 43 – Contributi ad enti, istituti, associazioni fondazioni ed altri organismi <i>apportare le seguenti variazioni:</i> 2014: +1.000 2015: + 3.000 2016: +3.000	

Articolo 1, comma 530-bis – Immobili nella disponibilità dell'Agenzia del demanio

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Settore
1.2769	Leone	NCD	15.12	Aggiunge il comma 530-bis il quale, modificando l'articolo 33, comma 8- <i>quater</i> , nono periodo, del D.L. n. 98/2011 precisa che gli immobili non più utilizzati dal Ministero della difesa per finalità istituzionali e suscettibili di valorizzazione che non possono essere oggetto di conferimento ai fondi immobiliari rientrano nella disponibilità dell'Agenzia del demanio per le attività di alienazione, di gestione e amministrazione secondo le norme vigenti, che può avvalersi, a tali fini, del supporto tecnico specialistico della società Difesa Servizi S.p.A, sulla base di apposita convenzione a titolo gratuito sottoscritta con la citata società. Alla società Difesa Servizi S.p.A si applicano comunque le disposizioni relative alla riduzione di spesa delle società pubbliche di cui all'articolo 4 del D.L. n.95 del 2012, limitatamente ai commi 4, 5, 9, 10, 11, 12 e 14 (composizione e compensi del consiglio di amministrazione, limiti alle assunzioni e ai compensi del personale, responsabilità dei dirigenti in caso di inosservanza delle suddette norme, divieto di inserire clausole arbitrali in sede di stipulazione di contratti di servizio).	settore pubblico: misure di razionalizzazione della spesa

Articolo 1, comma 530-bis – Servizi di pulizia nelle scuole

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto	Politiche di settore
1.5034	Governo		17.12 nott.	Il comma 530-bis dispone la prosecuzione, sino al 28 febbraio 2014, dei contratti, in essere al 31 dicembre 2013, stipulati dalle istituzioni scolastiche ed educative statali per l'acquisto di servizi di pulizia ed altri servizi ausiliari ove, alla predetta data del 31 dicembre 2013, non siano state attivate convenzioni Consip. Viene, altresì, previsto che le istituzioni scolastiche situate nei territori ove è attiva la convenzione Consip per l'acquisto di servizi di pulizia ed altri ausiliari, acquistino servizi ulteriori avvalendosi delle imprese aggiudicatrici della gara Consip al fine di effettuare servizi straordinari di pulizia e ausiliari individuati da ciascuna istituzione fino al 28 febbraio 2014. Tali servizi aggiuntivi potranno essere effettuati nel limite della differenza tra la spesa sostenuta per i servizi nel 2013 e il limite previsto dall'articolo 58, comma 5, del decreto legge n.69/2013 (ossia la spesa che occorrerebbe per svolgere lo stesso servizio con personale dipendente delle istituzioni scolastiche). Infine, si prevede che il Governo attivi, entro il 31 gennaio 2014, un tavolo di confronto per definire soluzioni normative o amministrative ai problemi occupazionali connessi alla successiva utilizzazione delle convenzioni Consip.	Lavoro